Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 20 marzo 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 20 marzo 2017

Albinea

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 31
LEV. RANGONE 3 ALBINEA 0 — 1

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 32
MONTECAVOLO 0 BELLAROSA 3 — 2

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 34 *ALESSANDRO ZELIOLI*
Albinea d' oro, Accademia solo bronzo — 3

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 37
Per la Cooperatori il "battesimo" in Sala Tricolore — 4

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 51 *FEDERICO PRATI*
Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni — 5

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 55
Levizzano Rangone 3 Albinea 0 — 6

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 63
L' urlo di Albinea: campioni d' Italia — 7

20/03/2017 **La Voce di Reggio Emilia**
Skating Albinea sempre più nella storia Tricolore-bis, l' Accademia... — 8

Quattro Castella

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 32
QUATTRO CASTELLA 2 — 9

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 51 *FEDERICO PRATI*
Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni — 10

Vezzano sul Crostolo

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 31
Il Vezzano ferma la capolista Pgs Smile — 11

20/03/2017 **Gazzetta di Reggio** Pagina 31
PGS SMILE 2 VEZZANO 3 — 12

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 36 *ANTONIO LECCI*
Rave party abusivo: 586 denunce Nei guai pure madre e figlia — 13

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 55
Vezzano, una rimonta da record — 15

20/03/2017 **Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)** Pagina 63
L' urlo di Albinea: campioni d' Italia — 16

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 2
La risorsa del «riscatto» ora ha più appeal — 17

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 2
Opzione entro maggio per l' estromissione degli immobili all' 8% — 19

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 3
Prezzi «attualizzati» per il calcolo dell' Iva — 21

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 11 *ENRICO NETTI*
Prestiti e mutui, Nord in testa nelle richieste — 23

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 13 *ROBERTO GALULLO*
Cave, export record per i lapidei — 25

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 14
Una bussola per i fondi pubblici alla ricerca — 27

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 24 *LAURA AMBROSI*
Il mandato irrevocabile libera la prima casa — 28

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 26
Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva — 30

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 29 *AN.GU.P.RUF*
La mancata ratifica fa cadere la variazione — 32

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 29 *DOMENICO LUDDENI*
Lo spesometro debutta nella Pa nell' anno dell' addio — 34

20/03/2017 **Il Sole 24 Ore** Pagina 29
Rendiconto, sette firme per i revisori — 36

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 2 *ANDREA BONGI*
Sentenze favorevoli, immediata esecutività (quasi) al traguardo — 38

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 4 *ALESSANDRO FELICIONI*
Garanzie, limitazioni stringenti — 41

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 5 *SABRINA IADAROLA*
Fisco, aziende meno onerate — 43

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 7 *VALERIO STROPPA*
Oneri e deduzioni senza freni — 46

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 8
Detrazione Iva, unico rigo ma lunghi calcoli per le rettifiche — 48

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 9
Quattro casi di variazioni 51

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 10
Pagamenti senza bonifico, sì con riserva 54

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 24
I solleciti Tarsu sono impugnabili 56

20/03/2017 **Italia Oggi Sette** Pagina 24
Sull' addizione niente Ici al locatore 58

Gazzetta di Reggio

LEV. RANGONE 3 ALBINEA 0

LEVIZZANO RANGONE: Guermandi, Vernelli, De Paoli, Misley, Mesini (Vecchi 40' st), Vincenzi, Leonardi, N. Hajibi, Zanni, Canalini, Riccò. A disp. Colombini C., Millemaci, Dartey, Hajibi J., Franchini, Righi. Allenatore: Pizzetti.
ALBINEA: Fontanili, Bigi, Leuratti, Ferretti, Quadernari, Dall' Asta, Davoli, D' Angelo, Mattana, Troka Rudy (De Risi 25' st), A. Ferrari. A disp. Benassi F., Stefani. Allenatore: Nobili.
Arbitro: Gurnari di Finale Emilia Reti: Leonardi (L) al 2', Canalini (L) al 35', Mesini (L) al 44' pt.

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 GAZZETTA — Sport | 31

Il Vezzano ferma la capolista Pgs Smile

I reggiani si impongono in trasferta per 3 a 2 con una rete di Morani all'87' e trova la terza vittoria nelle ultime cinque gare

BOBGOTARO 0 BARCACCIA 0	BOCA BARÇO 0 BORETTO 2	POVIGLIESE 0 VALTARESE 3	VIRTUS CALERNO 3 GATTATICO 1
CADELBOSCO 0 VIRTUS LIBERTAS 1	GANACETO 1 FALKGALILEO 0	GUASTALLA 0 CAVEZZO 3	RAVARINO 2 VIRTUS MANDRIO 0
S.P. CORREGGIO 0 VIS S. PROSPERO 0	MANZOLINO 2 REGGIOLO 0	SAN FAUSTINO 1 VIRTUS CIBENO 0	LEV. RANGONE 3 ALBINEA 0
LEVIZZANO BAISO 1 ATL. MONTAGNA 0	PGS SMILE 2 VEZZANO 3	LAMA BO 0 CERREDOLESE 1	

Robert Morani del Vezzano

PALLAMANO

Casalgrande soffre ma vince

Serie A: blackout nella ripresa, il Mestrino sfiora la rimonta

CASALGRANDE 24 MESTRINO 22

Miriam Raccoglia

Jumpers, playoff sfumati

Seconda Divisione: col ko in Toscana addio ai sogni di gloria

MUGELLO 24 JUMPERS 16

Coach Pietro Palazzo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Gazzetta di Reggio

MONTECAVOLO 0 BELLAROSA 3

MONTECAVOLO: Orlandini, Malanca, Natoli (Lupo 8' s.t.), Codeluppi, F. Ferrari, Mantovani, Lodi, Buonsanto, Bertozzi, Diallo (Geraci 35' s.t.), Cerelli (Mosca 15' s.t.). A disposizione: Ferrari E., Conti, Magliani, Tirelli.
All.: Casini.
BELLAROSA: Corazza, Semeraro, S. Piacentini, Bigi (Lusuardi 24' s.t.), E. Montagna, Morelli, M. Piacentini, Rotteglia (Maramotti 30' s.t.), Ferrati (Ferrari M. 35' s.t.), Zambelli, Ferrante. A disposizione: Pellicciari, Montagna A., Pedroni. All.: Vezzani.
Arbitro: Tassoni di Reggio Emilia Reti: Semeraro al 45' p.t.; Zambelli su rig. al 20', Ferrante al 22' s.t.
Note: Ammoniti: Codeluppi, Mantovani, Buonsanto, Bertozzi, Mosca.

32 | Sport

GAZZETTA LUNEDÌ 20 MARZO 2017

Il Baiso Secchia festeggia la promozione

Grazie alla vittoria ottenuta in casa del Real Dragone per i reggiani è arrivata la matematica certezza del primo posto

TERZA CATEGORIA

Il Roteglia vince in casa I play-off sono a 2 punti

REAL DRAGONE 1 – BAISO SECCHIA 3

GUALTIERESE 0 – SPORTING S. ILARIO 1

POL. CAMPEGNESE 1 – LEVANTE 1

SP. CAVRIAGO 0 – ANSPI GIOV. XXIII 1

BORZANESE 0 – BOIARDO MAER 4

CAVRIAGO 3 – REGGIO CALCIO 0

POL. ROTEGLIA 4 – VIRTUS BAGNOLO 2

FOOTBALL CLUB 70 1 – PROGETTO INTESA 1

MONTECAVOLO 0 – BELLAROSA 3

QUATTRO CASTELLI 2 – PUIANELLO 0

CAVOLA 0 – REAL CASINA 0

COLLAGNA 1 – MASSENZATICO 0

PROG. MONTAGNA 1 – SABBIONESE 4

RAMISETO 2 – VILLA MINOZZO 1

FELLEGARA 0 – VIANESE 2

EAGLES SASSUOLO 0 – VIAEMILIA 3

CAMPOGALLIANO 1 – CASALGRANDE 5

LIGONCHIO 1 – LA COMUNICCOLA 1

REAL S. PROSPERO 1 – CELTIC PRATINA 3

MASONE 1 – NOVELLARA 1

SANMARTINESE 1 – DAINO S. CROCE 1

S. CORREGGESE 2 – RUBIERESE 6

VEGGIA 2 – SANTOS 1948 0

POL. QUARESIMO 1 – TERRE DI CANOSSA 2

RUBIERA 1 – REAL REGGIANO 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Albinea d' oro, Accademia solo bronzo

La formazione della Galuppo si conferma campione, la giuria premia Bologna togliendo il meritato argento al Team Bluice

34 | Sport

PATTINAGGIO ARTISTICO

Albinea d'oro, Accademia solo bronzo

La formazione della Galuppo si conferma campione, la giuria premia Bologna togliendo il meritato argento al Team Bluice

di Alessandro Zelioli

di Alessandro ZelioliwREGGIO EMILIAAlbinea d' oro, Accademia di bronzo. Questo il responso della gara del Sincronizzato senior andata in scena ieri al PalaBigi, nella giornata che ha sancito la fine dei campionati italiani di pattinaggio artistico, organizzati a Reggio dallo Skating Club Albinea.

Nella gara regina dell' artistico, è stata la formazione di Giovanna Galuppo, il Precision Team Albinea, a confermarsi campione d' Italia, come a Firenze 2016, per quello che è il nono titolo tricolore. Uno show innovativo e altamente spettacolare, quello di Albinea: un Del Bolero capace di cambi di ritmo impegnativi e di figure che hanno saputo centrare l' obiettivo della vigilia. Emozionare, era la parola d' ordine dell' allenatrice federale Giovanna Galuppo e le sue ragazze hanno saputo tener vede a questo diktat, lasciando il Bigi senza fiato sino alla fine dell' esibizione, quando un applauso liberatorio ha accompagnato le votazioni dei giudici, tutte ampiamente al di sopra del 9.0 con punte di 9.6.

Un punteggio che ha messo pressione alle avversarie. Albinea, infatti, non aveva avuto un sorteggio molto favorevole, essendo uscita per ottava. Subito dopo le pedecollinari, Monza, che poteva fungere da scomodo avversario, ha pagato dazio ad una pesante caduta lasciando la pista all''Accademia di Reggio. Sorteggiata come undicesima formazione, il Team Bluice sembrava non essere particolarmente preoccupato.

Le ragazze di Federica Iori, infatti, hanno iniziato la loro performance con uno Swallows che pareva poter mettere in allarme Albinea, il team campione in carica. A far scendere il Team Bluice dal secondo gradino del podio, la storia del team bolognese, il Sincro Roller che, nonostante una gravissima caduta che ha coinvolto due atlete e uno show, Redemption, a tratti scolastico e lento rispetto a quello delle formazioni reggiane, ha comunque raccolto una valutazione sopra al 9.0 nella composizione. A Nantes per gli Europei ed a Nanchino per i Mondiali, andranno Albinea (in Francia con Junior e Senior, in Cina solo con le Senior) e Accademia che dovrà decidere a quale kermesse iscrivere la Senior, lasciando a Monza l' altra.

GUARDA FOTO E VIDEOE COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.

ALESSANDRO ZELIOLI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Gazzetta di Reggio

Albinea

Per la Cooperatori il "battesimo" in Sala Tricolore

Ciclismo: presentata la stagione 2017 dello Junior Team E Reggio ospiterà la prima Gran Fondo di Handbike

di Aldo SpadoniwREGGIO EMILIAPresentata nella prestigiosa cornice della Sala del Tricolore a Reggio Emilia la stagione agonistica dell' Asd Cooperatori, evento che ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Comune di Reggio e il saluto del sindaco Luca Vecchi, che ha portato ai giovani ciclisti ed allo staff dirigenziale il saluto della cittadinanza.
Vecchi nel suo saluto ha annunciato alcuni progetti della giunta in ambito sportivo. Tra questi il miglioramento della pista di avviamento al ciclismo di via Marro.
Sarà una Cooperatori del tutto nuova ed in continua evoluzione, che amplierà le proprie attività, facendo anche sacrifici personali di chi ci lavora per rendere possibile a questi ragazzi di gareggiare. I ragazzi a loro volta ricompenseranno tale lavoro con passione, sacrifici e costanza negli allenamenti e nelle competizioni. La Cooperatori è anche socio-fondatore di "Formula Bici" organizzazione che lavora alacremente nell' ambito della sicurezza dei ciclisti. Il neonato settore Triathlon, ha spiegato il responsabile Veronesi, avrà la sua prima gara in quel di Novellara e saranno oltre 500 i partecipanti oltre ad un' importante promozione sportiva anche a livello giovanile.

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 GAZZETTA — Sport | 37

di Aldo Spadoni

Per la Cooperatori il "battesimo" in Sala Tricolore

Ciclismo: presentata la stagione 2017 dello Junior Team E Reggio ospiterà la prima Gran Fondo di Handbike

La Cooperatori Junior Team lieri la tinta del Tricolore

Razzoli, la prova migliore arriva a fine stagione

Ad Aspen l'olimpionico ha chiuso all'undicesimo posto lo slalom delle finali di Coppa del del Mondo

di Luigi Vinceti

Giuliano Razzoli ieri nello slalom di Aspen, in Colorado

HOCKEY SERIE A1

La Bdl "stecca" contro l'ultima e rimanda la festa-salvezza

CORREGGIO 2
SANDRIGO 2

Maratonina, Isabella Morlini fa il bis

La podista dell'Atletica Reggio bissa al Campovolo il successo dell'anno scorso

Nel settore Handbike, William Bonvicini, ha spiegato che sarà organizzata la prima Gran Fondo in Italia di handbike, una gara nazionale con invito a società straniere, sarà abbinata alla 45^ Gran Fondo Cooperatori; sarà inoltre avviata una scuola di handbike all' interno della pista di avviamento. Marzio Zecchini ha poi ampiamente illustrato il programma cicloamatoriale che vedrà l' organizzazione di una gara a Mancasale, che passerà sui Ponti di Calatrava il 15 aprile, oltre al ricco programma previsto in occasione della Granfondo. Mario Ferrari ha tenuto poi a battesimo l' importante e innovativo progetto Junior Team, che era uno dei tasselli mancanti nella realtà della città. Saranno una quarantina gli atleti delle categorie giovanissimi, esordienti ed allievi a prendere parte alla stagione 2017 con obiettivo arrivare alla categoria Juniores. Sarà organizzata una gara riservata alla categoria Allievi l' 11 giugno ad Albinea, oltre ad una gara di ciclocross ad ottobre. L' attività agonistica inizierà per gli Allievi domenicaprossima, mentre Esordienti e Giovanissimi inizieranno a gareggiare domenica 2 aprile.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Albinea

Seconda

Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni

REGGIO SPORT | LUNEDÌ 20 MARZO 2017 | 11

SERIE D
27ª GIORNATA

Con bomber Sciamanna si vince il derby

Blitz La Correggese sbanca Lentigione con una doppietta del cannoniere arrivato a quota 20 centri

Seconda
Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni

Federico Prati

SI FERMA a 22 la serie utile del Fellegara. Forse nella miglior prestazione dell'anno la truppa di Borghi cede alla Vianese (0-2) facendo scattare la festa del Baiso/Secchia che ritorna in Prima con 3 gare d'anticipo dopo 15 anni grazie anche al blitz (3-1) sul Real Dragone. I cugini rossoblù sbancano il «Torelli» grazie alla punizione di Rossi e alla zampata di Barile dopo che i locali sciupano un penalty e colpiscono una traversa con Tiecoura. Tre reti nel primo tempo spianano la strada al Baiso in buca col doppiettista Amadei e lo shoot di Spezzani; il Real Dragone può solo accorciare con Zordanello. S'infiamma la corsa play-off con 5 squadre in 4 punti: straripa nella ripresa la Boiardo Maer che cala il poker a Borzano con Vandelli, Scalabrini e Vecchi (2). Finisce la quaresima di gol e vittorie del Quattro Castella che si aggiudica all'inglese il derby col Puianello, ora scivolato in ultima piazza e con mister Tampelloni sempre più in bilico: croce e delizia Grossi (8° centro) che incorna di testa una punizione di Di Cicco, insacca dagli 11 metri e poi si fa espellere al 90' per doppio giallo. Tris del Bellarosa sul Montecavolo steso dal coast-to-coast di Semeraro, dal penalty di Zambelli e dalla fiondata di Ferrante. Ritorna regina del girone F il Casalgrande che passeggia (5-1, due autoreti, acuti di Montavoci, Frezza e Gasparini) a Campogalliano sorpassando la Sammartinese bloccata (1-1) nel big-match col Daino. Non basta alla Sammartinese il tocco in mischia di Amadei perché a 8' dal gong arriva l'autogol di Malaguti. Scoppia nella ripresa la Soccer Correggese travolta in casa (2-6) dalla Rubierese in buca col triplettista Nicoletti supportato da Neri, Villani, Dabre. Esordio amaro per Paganelli alla guida del Santos 1948 trafitto due volte dal Veggia nell'ultimo quarto di gara: apre una beffarda punizione di Rinaldi che senza volere s'infila al sette, poi contropiede vincente di Castagni. Botta e risposta fra Campeginese e Levante, regina del girone D: al rasoterra dell'ospite Guareschi, segue l'incornata di Bedogni. Germini saracinesca e un tiro-cross di Tassoni firmano il blitz del Giovanni XXIII con lo Sporting Cavriago.

Lentigione 0
Correggese 2

LENTIGIONE (3-4-1-2): Nava 6; Vecchi 5.5 Riati 6 Galuppo 5 (1° st Rocco 5.5); Santagiuliana 5.5 Sane 5 Ruma 6 (1°st Bignotti 6) Molinaro 6; Savi 6.5; Pandiani 5.5 Marijanovic 5 (28° st Milhah s.v.). (Borges Candido Ferrari Ogunleye Hima Fanti). All. Zattarin.

CORREGGESE (4-3-3): Francabandiera 6.5; Ghizzardi 6.5 Bertozzini 6.5 Di Maio 6.5 Carbelli 6; Berni 6 Landi 6 Bovi 6.5 (33° st Daveti s.v.); Serenti 6 (37° st Macri 6.5) Sciamanna 7.5 (45° st Pasi s.v.) Dianda 6. (Consol Rota Zuccolini Okpebholo Gartapi Aracri). All. Benuzzi.

Arbitro: Fontani di Siena (Ferrari di Rovereto 1, Roman di Maniago 2).

Reti: 19' pt e 42' st Sciamanna

Note: Spettatori 450 circa, ammoniti Savi, Pandiani, Carbelli, Berni, Macri, Daveti. Espulsi: Sane al 40' st per gioco violento e Macri al 50' st per somma di ammonizioni. Recupero 0' pt, 5' st.

Stefano Chiossi

DUE LAMPI di Sciamanna, nulla più. Si riassume così il derby tra Lentigione e Correggese, vinto dai bianconossi (fino a ieri un punto nelle ultime 4 partite) grazie alle prodezze del proprio bomber cardine, arrivato così a 20 gol stagionali: decisamente tanta roba.

GIOIA Nicolas Bovi e Jacopo Sciamanna (foto Barbara Bastoni)

E' lui il personaggio di copertina, è lui l'ancora di salvezza di questa Correggese, ed è soprattutto lui a condannare il Lentigione.

La compagine di Zattarin ha disputato la sua partita, ma senza Milhah, Rocco e Bignotti subentrati solo nella ripresa, è mancata completamente la qualità necessaria per scardinare il muro bianconero, rafforzato dall'impiego di Berni davanti alla difesa. Bravissimo Benuzzi a capirlo, lasciando completamente in mano agli avversari il pallino del gioco. E se i due derby vinti aumenteranno i rimpianti in casa Correggese per una stagione ormai compromessa, per il Lentigione hanno rappresentato i limiti di questa squadra: brava, bravissima ad issarsi fino al terzo posto, ma probabilmente impossibilitata a osare oltre.

Dopo quasi venti minuti di nulla, è la Correggese ad aprire le danze: Sereni riceve sulla fascia sinistra e pennella con il mancino per Sciamanna in mezzo all'area, che approfittando di un Galuppo in ritardo, stoppa di petto e scarica una bordata terrificante di sinistro verso la porta di Nava, trafitto senza colpe.

IL LENTIGIONE collezionava un'unica palla gol sui piedi di Roma, che anticipa sul primo palo l'angolo di Savi, ma il suo tiro strozzato viene respinto sulla linea da Landi. Nella ripresa Zattarin inserisce subito Rocco, spostando Pandiani sulla fascia. Il forcing dei padroni di casa produce le due uniche grandi occasioni a cavallo della mezz'ora: prima Molinaro spreca malamente l'assist di Rocco, calciando fuori misura da posizione defilata, poi Savi impegna per la prima volta Francabandiera bravo a respingere in angolo la sua rasoiata dal limite dell'area. La partita però si chiude virtualmente sull'espulsione di Sane, reo di aver colpito in volto Davoli (forse involontariamente) proprio davanti al direttore di gara. Sciamanna cala il sipario sulla contesa infilando sotto l'incrocio il cross basso arretrato di Macri (poi espulso banalmente): gioco partita e incontro, per il bel calcio invece occorrerà ripassare un'altra volta.

Muro bianconero
I locali non sono riusciti a scardinare la nutrita difesa ospite

Amadei: «Mai tirato in porta»

Dopopartita Il patron non si nasconde: «In questo modo era difficile vincere...»

Gianfranco Pisi

GIANLUCA ZATTARIN sperava in una prestazione diversa da parte della sua squadra. E' contento per l'impegno, deluso per quanto non fatto in fase offensiva. «Abbiamo gestito male la palla in certi momenti - afferma -. Se tiri poco in porta, questi sono i risultati. Buona la partita sotto l'aspetto dell'impegno, ma dobbiamo fare di più nell'area avversaria. Non si può, come nel secondo tempo, giocare quasi sempre nella metà campo degli altri e non riuscire mai a impegnare il portiere. L'abbiamo fatto solo con un tiro di Savi. Sono stati commessi errori anche nella gestione delle palle inattive. Il tecnico del Lentigione recrimina sulle reti subite. «I gol sono nati da nostre posizioni sbagliate come sempre con meticolosità il derby. «Quest'anno la Correggese è proprio la nostra bestia nera. Nella ripresa la partita l'abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti ad andare in gol. Certo, potevamo fare di più a livello offensivo. All'unisono in casa dei giallo-blu si consuma l'espulsione, nella parte finale della partita, di Sane. «Cartellino rosso ingiusto, non c'è stata cattiveria nel suo intervento». Deluso il patron Romano Amadei. «Non abbiamo mai tirato in porta e quindi era difficile in questo modo vincere la partita. Onore a loro. E' emozionato a fine incontro l'allenatore della Correggese, Eugenio Benuzzi. «I miei ragazzi sono dei leoni - sostiene - anche chi è subentrato ha messo grande intensità alle giocate. Non avevo dubbi, seppure qualcuno mi ha effettivamente sorpreso». La partita. «In campo due squadre che si sono rispettate senza ripiche. All'inizio abbiamo dato al Lentigione la possibilità di prendere in mano il gioco. Per vincere bisogna dimostrare di essere più forti degli altri. Sono tre punti importanti che servono a livello di autostima». Nella ripresa però la formazione di Zattarin vi ha costretto a giocare prevalentemente nella vostra metà campo. «Vinto ciò che è successo nelle partite precedenti, è subentrato un certo patema d'animo ed effettivamente abbiamo avuto un po' di paura. Nelle mischie poteva capitare di tutto. Siamo stati bravi a fare gol nei momenti più importanti». Con la sua doppietta Jacopo Sciamanna ha messo lo zampino sulla sconfitta del Lentigione. «Alla vigilia avrei certamente firmato per la vittoria nata da mie marcature - dice il bomber -. Sapevamo che per vincere era necessario da parte nostra fare una partita importante». Qualcosa nella squadra è cambiato dopo l'arrivo di Benuzzi. «Ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Inoltre abbiamo eliminato i cali di tensione». Felice il presidentissimo Claudio Lazzaretti. «Dopo un mese di buio è arrivata finalmente la luce. Abbiamo combattuto su ogni palla. Probabile rimonta per il primo posto? Dobbiamo continuare su questa strada. Il calcio ci ha abituato a mai dire mai».

IVORIANO Salif Dianda

L'allenatore Benuzzi
«I miei ragazzi sono dei leoni Siamo stati bravi a segnare nei momenti più importanti»

Federico Prati SI FERMA a 22 la serie utile del Fellegara. Forse nella miglior prestazione dell' anno la truppa di Borghi cede alla Vianese (0-2) facendo scattare la festa del Baiso/Secchia che ritorna in Prima con 3 gare d' anticipo dopo 15 anni grazie anche al blitz (3-1) sul Real Dragone. I cugini rossoblù sbancano il «Torelli» grazie alla punizione di Rossi e alla zampata di Barile dopo che i locali sciupano un penalty e colpiscono una traversa con Tiecoura. Tre reti nel primo tempo spianano la strada al Baiso in buca col doppiettista Amadei e lo shoot di Spezzani; il Real Dragone può solo accorciare con Zordanello. S' infiamma la corsa play-off con 5 squadre in 4 punti: straripa nella ripresa la Boiardo Maer che cala il poker a Borzano con Vandelli, Scalabrini e Vecchi (2).
Finisce la quaresima di gol e vittorie del Quattro Castella che si aggiudica all' inglese il derby col Puianello, ora scivolato in ultima piazza e con mister Tampelloni sempre più in bilico: croce e delizia Grossi (8° centro) che incorna di testa una punizione di Di Cicco, insacca dagli 11 metri e poi si fa espellere al 90' per doppio giallo. Tris del Bellarosa sul Montecavolo steso dal coast-to-coast di Semeraro, dal penalty di Zambelli e dalla fiondata di Ferrante. Ritorna regina del girone F il Casalgrande che passeggia (5-1, due autoreti, acuti di Montavoci, Frezza e Gasparini) a Campogalliano sorpassando la Sammartinese bloccata (1-1) nel big-match col Daino. Non basta alla Sammartinese il tocco in mischia di Amadei perché a 8' dal gong arriva l' autogol di Malaguti. Scoppia nella ripresa la Soccer Correggese travolta in casa (2-6) dalla Rubierese in buca col triplettista Nicoletti supportato da Neri, Villani, Dabre.
Esordio amaro per Paganelli alla guida del Santos 1948 trafitto due volte dal Veggia nell' ultimo quarto di gara: apre una beffarda punizione di Rinaldi che senza volere s' infila al sette, poi contropiede vincente di Castagni. Botta e risposta fra Campeginese e Levante, regina del girone D: al rasoterra dell' ospite Guareschi, segue l' incornata di Bedogni. Germini saracinesca e un tiro-cross di Tassoni firmano il blitz del Giovanni XXIII con lo Sporting Cavriago.

FEDERICO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Albinea

Levizzano Rangone 3 Albinea 0

Levizzano Rangone 3 Albinea 0 LEVIZZANO RANGONE: Guermandi, Vernelli, De Paoli (30' st Millemaci), Misley, Mesini (40' st Vecchi), Vincenzi, Leonardi, N. Hajbi (33' st Dartey), Zanni, Canalini, Riccò. A disp.: Colombini, J. Hajbi, Franchini, Righi. All.: Pizzetti.
ALBINEA: Fontanili, Bigi, Leuratti, Ferretti, Quadernari, Dallasta, Davoli (10' st Benassi), Dangelo, Mattana, Rudi Troka (25' st Derisi), Ferrari. A disp.: Stefani. All.
: Nobili.
Arbitro: Gurnari di Finale Emilia.
Reti: 2' pt Leonardi (L), 35' pt Canalini (L), 44' pt Mesini (L).

REGGIO SPORT | LUNEDÌ 20 MARZO 2017 | 15

Vezzano, una rimonta da record

Prima Categoria | I gialloblù perdevano 2-0 con la capolista ma sono riusciti a batterla al 91°

Borgotaro 0 – Barcaccia 0

BORGOTARO: Marzani, Bernieri, Ruggeri, Zecca (64' st Albanelli), Delianiss, Rampini, G. Scarpenti, Luzi (1' st Giacopazzi), C. Scarpenti, Corbelletta, Bongi (16' st Zoppi). A disp: Bernardi, Ferrari, Bazzani, Vignali. All.: Cattani.
BARCACCIA: Dejsanni, Fontanesi, Barazzoni, D. Paterlini, Bafakan, Scalabrini (35' st Bertolani), Lumetti, Borelli, Catellani (10' st Cilloni), Cuccu, D. Paterlini (14' st Andrea Tinelli). A disp: Alessandro Tinelli, Gonzaga, Cantarelli. All.: Marchesini.
Arbitro: Capasso di Piacenza.
Note: Ammoniti: G. Scarpenti (Bo), Corbelletta (Bo).

Virtus Calemo 3 – Gattatico 1

VIRTUS CALERNO: Cristella, Rocchi, Moka, Colli, Iacci, Bolsi (25' st Sansone), Torreggiani, Galasso (1' st Pastore), Torrisi (30' st Petronelli), Deglieposti, Alves. A disp: Paterlini, Saveri. All.: La Manda.
GATTATICO: Manfredi, Ferretti, Senatore, Ghillani (35' st Risuglia), Mbengue, Cognolati (33' st Silvi), Perrusio, R. Silvi (28' st Paterlini), Pianforini, Cattani, Fanti. A disp: Carpi, Neri, Pastori. All.: Cagnolati.
Arbitro: Alisi di Modena.
Reti: 2' st rig. Deglieposti (V), 17' st Fanti (G), 19' st Torrisi (V), 48' st Deglieposti (V).
Note - ammoniti: Bolsi (V), Torrisi (V), Mbengue (G).

Boca Barco 0 – Boretto 2

BOCA BARCO: Pompeo, Gatti (24' st Confortti), Tosi, Costa, Giacomo Ferrari, Brignoli, Oliva, Magnanini, Grazioli (36' st Sodo), Grassi (15' st Alessandro Ferrari), Guaitieri. A disp: Ruggiero, Pezzetti, Ronzoni, Ornisi. All.: Orlandini.
BORETTO: Pradella, Manotti, Perniggiani, Guaherro, Soncini, Calfarri, Nanuh (13' st Lorenzini), Parasiuti, Bozzolini, Casaletti, Mariotti. A disp: Zani, Boccazzi, Alessandri, Deelio, Bosso. All.: Iotti.
Arbitro: Raffo di Modena.
Reti: 16' st Lorenzini (Bo), 35' st Manotti (Bo).
Note - ammoniti: G. Ferrari (Bo), Manotti (Bo), Soncini (Bo), Calferri (Bo).

Poviglese 0 – Valtarese 3

POVIGLIESE: Reggiani, Guaieri, Rezvera, Pelagatti, Stuffredi, Colpato (18' st Rabotti), Attia, Borelli (27' st Bashal), Sorrentino (36' st Cassoni), Garrubba, Muia. A disp: Artoni, Silvs, Pasquali, Boucara. All.: Barbarini.
VALTARESE: Grilli, Okuzawa, L. Spagnoli, Terzaga, Samb, M. Ghirardi, Zacchioli (35' st Cinacchi), Mortali (36' st Filiberti), Mori, Squeri, M. Ghirardi (17' st Molinari). A disp: Marchini, Delchiappo, A. Spagnoli, Dibone. All.: Sponsi.
Arbitro: Punzo di Modena.
Reti: 15' pt M. Ghirardi (V), 17' pt Zacchioli (V), 43' pt Squeri (V).
Ammoniti: Guaieri (P), Garubba (P), M. Ghirardi (V), Zacchioli (V).

Terza Categoria
Ferretti in campo a 59 anni: il Collagna vince

I BABY del **Quaresimo** sfiorano l'impresa. Ma, come mercoledì, la capolista della Terza Categoria **Terre di Canossa** rimonta e vince grazie al suo bomber e locale doc Simone Bonilauri. Dopo il riposo, passano i cittadini ad inizio ripresa grazie a Foloni, abile a recuperare palla a centrocampo e ad infilare nel duello con Vecchi. Poi arrivano due incroccate sugli sviluppi di palle inattive firmate dallo specialista Bonilauri.
Saldo in seconda piazza il **Carviago** che si sbarazza (3-0) di una **Reggio Calcio** che dovrà sudare per guadagnarsi i play-off. In buca Magnani, Anceschi e il bomber Menta di testa.
Botta e risposta nella ripresa nel derby appenninico **Longchio-La Combriccola di Casale** che metteva in palio pesanti punti play-off. Su preziosa sponda di Nuccini, arriva la mezza rovesciata di Gaccioli prontamente rimontata dallo shoot da fuori di Fontanesi. I locali recriminano per le chances fallite da Nizzi e Oddo. Netta affermazione esterna per la **Sabbionese** che regola (4-1) il **Progetto Montagna**: apre Dilillo, poi ci pensa il trio monnaro Giustino-Cilloni-Viverito tutto made in La Vecchia ad allargare il solco.
Prima affermazione domenicale nel girone di ritorno per il **Collagna** che piega il **Massenzatico**, nonostante la tante assenze. Match-winner dagli undici metri lo specialista Furlotti e si è rivisto in campo anche il presidente Sbrozzo Renato Ferretti, questa volta nel ruolo naturale di centrocampista, di fianco al figlio Davide che ha centrato una traversa.
Riscosso per il **Real Reggio** che fa la voce grossa al «Valeriani» rullando (4-1) il **Rubiera**: dopo 10' apre la perla nera Quansah con un perfetto rasoterra all'angolino, poi arriva la doppietta di Covello su assist di Pellesi e su incursura in area piccola, infine immancabile penalty procurato da Quansah e imbucato dal glaciale terzino Parisi al 9° centro dal dischetto. Per i locali aveva accorciato Borelli.

Federico Prati

Ravarino 2 – Virtus Mandrio 0

RAVARINO: Ferrari, Sammartino, Chamudis, Savij, Guerra, Ferraguti, Vergura, Dalledonne, Vecchi (34' st Cavani), Vecchia (27' st Gareri), Pedrazzi (23' st Castellini). A disp: Tampellini, Climenti, Bandieri, Piccinini. All.: Fanton.
VIRTUS MANDRIO: Bernardelli, Savino, Bellentani, Campadelli, Aveni, Spinardi, Di Giammarco (30' st Calandrino), Ferri, Lorenzini (1' st Tarnavol, Coppelli, Akouabbin (13' st Cremal. A disp: Guidetti, Rossetti, Vergnani, Spaggiari. All.: Carretti.
Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.
Reti: 19' pt Pedrazzi (R), 43' pt Vecchi (R).

Guastalla 0 – Cavezzo 3

GUASTALLA: Becchi, Alberini (27' st Delfini), Mossori (34' pt Camilla), Guastalla, Accialini (1' st Finatti), Bu, Corradini, Fiori, Alla, Portioli, Chiodini. A disp: Medici, Parmigiani, Fiori, Galli. All.: Cabrini.
CAVEZZO: Ragone, Ghidoni, Muratori, Rinieri, Bellesia, R. Ferrari, Denoli, Borelli (12' st Amoakol, Troncone (27' st Ferrari), Balugani (33' st Zavatti), Morandi. A disp: Basiglia, Tassi, Capponi, Salek. All.: Varani.
Arbitro: Baccellini di Bologna.
Reti: 8' pt Dondi (C), 42' pt Dondi (C), 45' pt rig. Troncone (C).
Note: Ammoniti: Guastalla (G), Allai (G), Finatti (G), Ghidoni (C), Borelli (C).

CALERNO Deglieposti

S. Prospero Correggio 0 – Via S. Prospero 0

S. PROSPERO CORREGGIO: Martinelli, Kodra, Farnaciari, Ferrari, Lusuardi, Dima, Vivici (30' st Zappulla), Bigliardi, Montanari (1' st Ghizzoni), Dumbo, F. Ghizzoni. A disp: Zanardi, Bertacchini, Vergnani, Pagliani. All.: Ghizzoni.
VIS S. PROSPERO: Malaguti, Ramballd, Vuscolo, Battipaglia, Lugli (1' st Rivai, Biondi (28' st Marchetti), Campagnoli, Gelati, Puccilo, Cumani, Riera (25' st Salvaranl). A disp: Rossi, Michelin, Amadessa, Russo. All.: Cantaroni.
Arbitro: Rizzo di Reggio Emilia.
Note: Ammoniti: Ferrari (S), Dima (S), Bigliardi (S), F. Ghizzoni (S), Ramballd (V), Battipaglia (V), Rivo (V).

Cadelbosco 0 – Virtus Libertas 1

CADELBOSCO: Chiuri, Noci (30' st Zanni), Verbichi, Berner, Grazioli, T. Mandicino, Alt (10' st Vasapollo), L. Mandicino, Tedeschi, Richini (20' st Leggeri), Agatelli. A disp: Dei Ferrili, Campa, Bonini. All.: Ferrari.
VIRTUS LIBERTAS: Ungaro, Le Rose, Yadasus, Trivieri, Forniti, Sofa, Isaah, Campo, Falbo (39' st Mussini), Durmishi (35' st Famiano), Maarof. A disp: Liporoti, Garofalo, Nassen, Ventura, Alvarez. All.: Algeri.
Arbitro: Sellari di Bologna.
Reti: 2' st Isaah (V).
Note: Ammoniti: Verbichi (C), Vasapollo (C), Isaah (V).

Manzolino 2 – Reggiolo 0

MANZOLINO: Aldovrandi, Garofalo, Cesaro, Calumi (32' st Moretti), Libano, Malavasi, Ridjic, Sanna (38' st Dianal, Santinami, Morrone, Talani (23' st Mazzeal. A disp: Rubin, Alcarli, Mennilla, Orlandi. All.: Orlandi.
REGGIOLO: Andreani, Bedogni, Umeesah, Balsemi, A. Muto, Perboni, Di Benedetto (36' st Mutol, Iazzetta (1' st Isaami, Sabatino (13' st Pretel, Maioli, Equabile. A disp: Tammoro, Martignoni, Scarlassara, Grosini. All.: Iotti.
Arbitro: Alesi di Bologna.
Reti: 14' pt Morrone (M), 18' pt rig. Talani (M).

Ganacoto 1 – FalkGalileo 0

GANACETO: Santini, Ovsyannikov, Gozzi, Tasselli, L. Reggiani, Monzani, Tosin, Chirico, Bonissone, Pulga (41' st Amaloni), G. Reggiani (22' st Turcol. A disp: Bigi, Bassini, Generale, Diana, Gualdi. All.: Borghesan.
FALKGALILEO: Bellotti, Zinani, De Pellegrin, Dene, Rabitti, Fornaciari, Ametta (17' st Bagatal, Attolini, Grotti (15' st Durante), Falbo, Di Cesare (25' st Faronil. A disp: Frandi, Aldini, Iotti, Vezzani. All.: Cavalorti.
Arbitro: Finchi di Ferrara.
Reti: 11' st Tasselli (G).
Note: Ammoniti: Gozzi (G), Chirico (G), G. Reggiani (G), Turci (G), Fornaciari (F), Attolini (F).

San Faustino 1 – V. Cibeno 0

SAN FAUSTINO: Martini, Luzvarghi, Bigliardi, Savignana, Mattazzzi, Orlani, Sassa, Dallari, Lattieri, Cosentino, Degli Esposti. A disp: Spellanzoni, Zanni, Girasole, Strianese, Pagliani, Mangino, Moretti. All.: Piumi.
V. CIBENO: De Caroli, Lambruschini, Re, Bacchelli, Malagoli, Pastorelli, Kodou Sery, Leporati, Taurino, Zanibonni, Crema. A disp: Manfredotti, Mazzoli, De Laurentiis, Falciani, Rispa, Mazzetto, Barletta. All.: Alberini.
Arbitro: Bonioni di Reggio Emilia.
Reti: 35' pt Lattieri (S).

PGS Smile 2 – Vezzano 3

PGS SMILE: Abate, Cantaceuso, Patruzzi, Grimaldi, Bosi, N. Gibellini, Ferrari (25' st Bozzanil, Gibellini Lorenzo (35' st Gibellini), Sghedoni, Giovanardi (29' st Tazzioli), Artiaco. A disp.: Vecchi, U. Pederzoli, R. Pederzoli, Piccinini. All.: Palladino.
VEZZANO: Bondavalli, Bonini (25' st Mercalli, Picchi, Giovanardi, Agnesini, Azzali, Meglioli (5' st Versari), Pé (15' st Gilioli), Morani, Piermattei, Aurea. A disp.: Cottafavi, Ferrari, Zorra, Bassoli. All.: Lodi.
Arbitro: Gargano di Bologna.
Reti: 26' pt Artiaco (P), 5' st Aut. Bonini (V), 13' st Versari (V), 21' st Picchi (V), 46' st Morani (V).

Levizzano Rangone 3 – Albinea 0

LEVIZZANO RANGONE: Guermandi, Vernelli, De Paoli (30' st Millemaci), Misley, Mesini (40' st Vecchi), Vincenzi, Leonardi, N. Hajbi (33' st Dartey), Zanni, Canalini, Riccò. A disp.: Colombini, J. Hajbi, Franchini, Righi. All.: Pizzetti.
ALBINEA: Fontanili, Bigi, Leuratti, Ferretti, Quadernari, Dallasta, Davoli (10' st Benassi), Dangelo, Mattana, Rudi Troka (25' st Derisi), Ferrari. A disp.: Stefani. All.: Nobili.
Arbitro: Gurnari di Finale Emilia.
Reti: 2' pt Leonardi (L), 35' pt Canalini (L), 44' pt Mesini (L).

Levizzano 1 – Atletico Montagna 0

LEVIZZANO: Cavalletti, Asioli, Zanni, Pellacini, Landini, Rivi, Del (25' st Bellini), Benassi, Ferraris, Botti (18' st Mabelli), Amedei. A disp.: Ferrari, Di Cecilia, Casali, Malinojevic, Ferchignone. All.: Lodi Rizzini.
ATLETICO MONTAGNA: Nutricato, Splendore, Conti, Silvestri, S. Lombardi, A. Lombardi (32' st Nobili), Predelli, Zurli, Marchesini, Cagni (38' st Zampinelli), Popovici (39' st Zannoni). A disp.: Francia, Badiali, Favali, Passerini. All.: Capanni.
Arbitro: Lauri di Modena.
Reti: 24' pt Ferraris (L).
Note: ammoniti: Asioli (L), S. Lombardi (A), A. Lombardi (A), Marchesini (A).

Lama 80 0 – Cerredolese 1

LAMA 80: Bonacorsi, Baldoni (23' st Montalti), Landi, Manicone, Fiorini, Beneventi, Manelli, Ricca (38' st Rosinuti), Frodati (12' st Montarasolo), Scarabelli, D. Contri. A disp.: Melattini, Borri, F. Contri. All.: Bortolotti.
CERREDOLESE: Gibertini, Cassani, Capuozzo, Nilo, Schenetti, Rudy Guidetti, Fantini (32' st Marchi), Barsagiini, Mazzacani, Gualmini, D'Andrea (38' st Turrini). A disp.: Milani, Dallari, Benassi. All.: Corrado Guidetti.
Arbitro: Battilana di Bologna.
Reti: 19' pt Gualmini (C).
Note: ammoniti: Scarabelli (L), Montarasolo (L), Nilo (C).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Albinea

L' urlo di Albinea: campioni d' Italia

Pattinaggio Chiusura col botto nei tricolori disputati al PalaBigi, sul podio anche l' Accademia Reggio

REGGIO SPORT

L'urlo di Albinea: campioni d'Italia

Pattinaggio Chiusura col botto nei tricolori disputati al PalaBigi, sul podio anche l'Accademia Reggio

La Conad esulta: è già ai playoff

Volley A2 Promossa senza giocare e stasera potrebbe conquistare il 6° posto

Sci Razzoli termina la Coppa con un sorriso Ad Aspen arriva un preziosissimo 11° posto

Pallamano Serie A1 Casalgrande centra il sesto successo di fila e sogna i playoff

Volley In serie B l'Arma perde in casa e deve cominciare a guardarsi alle spalle. In C la Tirabassi ritrova l'ispirazione e vince il derby con l'Arbor

Il Gramsci rialza la testa ma forse è troppo tardi: la salvezza dista nove punti

PATTINI d'oro, questa volta, per lo Skating Club Albinea del presidente Gianluca Silingardi che vince la prova del sincro senior dei campionati italiani terminati ieri al PalaBigi dopo 4 giornate che hanno assegnato nove titoli alla presenza di migliaia di spettatori. Sul podio sale anche l' Accademia di Pattinaggio di Reggio, al termine di una gara in cui può recriminare tanto: è terzo posto, dietro ad un Calderara la cui prova è stata premiata anche dal curriculum delle bolognesi, campionesse del mondo in carica. Dietro ad Albinea, Calderarara e Accademia, più staccate troviamo Monza, Fontana Bologna, Seregno, Mantova, Riccione, mista Rovigo-Padova, Gallarate, Muzzana, Valdoplavis Treviso e mista abruzzese.

«Questa volta tutti i giudici ci hanno visti primi - dice il tecnico di Albinea, Giovanna Galuppo - sapevamo di dover gestire un numero molto emozionante e coinvolgente ed è su questo che abbiamo puntato. Abbiamo ancora ampi spazi di miglioramento, perché si può sempre far meglio, ma questo titolo vinto in casa è una soddisfazione impagabile». Ecco i nomi di tutte le ragazze (nella foto) che hanno vinto lo scudetto tricolore: Federica Torelli, Ilaria Vellani, Vanessa Scutifero, Letizia Nironi, Silvia Bonini, Vittoria Consolini, Vanessa Dallari, Giulia Benelli, Giulia Cantarelli, Chiara Bonvicini, Laura Ganapini, Anna Rita Chiavolelli, Martina e Valentina Gabelli, Valentina Lusetti, Amanda Mascitelli, Anna Canè, Matilde Silingardi, Giulia Gazzini, Benedetta D' Urso, Martina Battistini, Sabrina e Alessandra Fieni, Veronica Braglia. Ieri sono scesi in pista anche i Piccoli Gruppi, con 12° posto per l' Arena e 21° per l' Olimpia Vezzano.

c.l.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Skating Albinea sempre più nella storia Tricolore-bis, l' Accademia Reggio è terza

24 | la VOCE SPORT LUNEDÌ 20 MARZO 2017

HOCKEY SU PISTA A2 / DOPO LA COPPA, IL ROLLER FESTEGGIA UNA STORICA PROMOZIONE

Scandiano, che notte! Serie A1 in tasca

La grande festa del Roller Scandiano. A dx mister Cruciani e bomber De Pietri

La doppietta è servita, nella grande notte che consacra il Roller Scandiano per una delle pagine più belle dell'hockey su pista reggiano.

La squadra di Roberto Cruciani, dopo la seconda Coppa Italia di serie A2 consecutiva, si prende anche la prima promozione in serie A1, con ben cinque turni d'anticipo, vincendo la diciassettesima gara consecutiva di inizio campionato, con il "comodo" 10-3 sul derby del PalaTenda contro l'UVP Modena, finalista di coda del neo-A1. La notizia più importante per i rossoblù era arrivata poche ore prima da Forte dei Marmi, dove il Thiene si era fermato sul 4-4 spianando quindi la strada, con un successo, alla promozione da festeggiare davanti al pubblico amico.

Ed è stato un trionfo totale, con bomber Samuele De Pietri a siglare cinque reti per l'emesimo barrà che darà il via alla lunga notte del Roller, per la prima volta nell'olimpo al termine di un'intesta stagione decisamente pazzesca, dominata dall'inizio alla fine.

HOCKEY SU PISTA A1 / CONTRO IL SANDRIGO

Solo un pari interno per la BDL

Poteva essere l'occasione per chiudere anche matematicamente la pratica salvezza, invece, la partita interna contro il finalista di coda Sandrigo ha il sapore di un fondino caldo, buono per intervenire la serie di tre sconfitte consecutive e poco più con il 2-2 finale del PalaPiani. Nonostante l'occasione sprecata, la salvezza della BDL Correggio è ormai ad un passo. Il punto conquistato contro il Sandrigo porta a nove il vantaggio sul Cremona a sette quello sul Giovinazzo (che deve recuperare una partita) quando mancano 3 giornate alla fine. Per salvarsi, a Bocchi e compagni basta un punto da conquistare sabato prossimo a Viareggio, quello successivo a Cremona oppure all'ultima giornata, dopo la lunga pausa pasquale, in casa contro il Lodi. Ma la BDL potrebbe salvare anche senza trovare la classifica, dato che è improbabile che Cremona riesca a vincere tutte le partite in programma da qui a fine stagione e che il Giovinazzo le vinca tutte tranne lo scontro diretto interno contro il Cremona all'ultima giornata, unico caso in cui la squadra di Massimo Barbieri riuscirebbe nonostante i 25 punti in classifica.

IL TABELLINO

BDL CORREGGIO-HOCKEY SANDRIGO 2-2 (pt: 1-2)

MARCATORI: 2-07 A.Malagoli (A), 10:52 T.Marchin (B), 12:08 A.Prezzato (B), 27:44 A.Scuccato (A)

BDL CORREGGIO: D.Nadini, A.Scuccato, A.Malagoli, R.Casarlatica, G.Minerio, N.Barbieri, A.Bonucchi, E.Zanchiati, M.Saitta, F.Ferrio. All. M.Barbieri.

SANDRIGO: T.Marchin, G.Bordignon, A.Brendolin, F.Gasparetto, A.Prezzato, G.De Toni, G.Cloddi, A.Dal Zotto, C.Gasparetto. All. G.Marzola

PATTINAGGIO ARTISTICO / CONCLUSI AL PALABIGI I CAMPIONATI ITALIANI 2017

Skating Albinea sempre più nella storia Tricolore-bis, l'Accademia Reggio è terza

di Fabio Ponzoni

Sempre più nella storia.

Sono le ragazze dello Skating Albinea, quel Precision Team guidato da Giovanna Galuppo che sta scrivendo pagine importantissime del pattinaggio artistico reggiano, portato ai massimi livelli nazionali e mondiali.

Proprio nei campionati italiani di casa, quelli organizzati dal club guidato da patron Silingardi nella cornice del PalaBigi, è andato in scena un altro trionfo targato Skating, con il titolo più importante della manifestazione conclusasi ieri nell'impianto cittadino, ovvero quello dedicato alla categoria Senior sincronizzato, portato a casa davanti al pubblico amico.

Ancora una volta, come accadde dodici mesi fa a Firenze, due compagini reggiane sono

Una grande giornata finale al PalaBigi: a sx le senior vincitrici del titolo, sotto le junior dello Skating argento

PALLAMANO / SERIE A FEMMINILE

Padana, e sono sei...

Non si ferma più la corsa della Casalgrande Padana, che al PalaKeope infila la sesta vittoria consecutiva, abbattendo sul finale la resistenza dell'Ad Maiores: il 24-22 in favore delle biancorosse significa consolidamento del 5° posto in classifica, ad un passo dai playoff scudetto anche se Terano rimane avanti di 3 punti dopo aver battuto il Brixen. Una grande prova corale quella mostrata sabato sera dalla Padana, dominante nel primo tempo chiuso sul 14-6, prima della rimonta ospite non completata per la squadra di Lassoidi, cinque giocatori a segno con almeno 4 reti.

Mariarosa Orlandi

IL TABELLINO

Casalgrande Padana-Ad Maiores 24-22 (pt: 14-6)

Casalgrande Padana: Raccoglia 4, Giordanti 4, Rossi 4, Franco, Gaddi 1, Furlanetto 4, Dallari 6, Savoia, Pranzo, Antori 5. Ballo 1, Antori A., Orlandi, Bernabei 1, All. Lassoidi

Ad Maiores: Braga, Campagnaro, Cazzola A., Cazzola F. 2, Copo, Lollo, Lucarini 7, Marchiorie 2, Marone, Martini, Pagliesi 5, Raidi 2, Sabbian, Stefanelli 3. All. Regabella

Arbitri: Chiarello-Pugatto

CAMP

salite sul podio tricolore: se Albinea si è confermata regina, conquistando il nono titolo italiano di categoria in assoluto, il Team Bluice dell'Accademia Reggio ha portato a casa un bronzo comunque importante, anche se il derby sempre molto sentito ha portato al trionfo le dirette rivali.

Argento per l'altra compagine grande rivale delle albinetane in questi anni, il Roller Calderara, mentre Monza ha solo sfiorato il podio, prima dell'esibizione conclusiva dedicata ai piccoli gruppi, a chiusura di un campionato italiano che ha regalato allo Skating Albinea anche il titolo di vice campionesse d'Italia delle junior.

Sempre più nella storia. Sono le ragazze dello Skating Albinea, quel Precision Team guidato da Giovanna Galuppo che sta scrivendo pagine importantissime del pattinaggio artistico reggiano, portato ai massimi livelli nazionali e mondiali. Proprio nei campionati italiani di casa, quelli organizzati dal club guidato da patron Silingardi nella cornice del PalaBigi, è andato in scena un altro trionfo targato Skating, con il titolo più importante della manifestazione conclusasi ieri nell'impianto cittadino, ovvero quello dedicato alla categoria Senior sincronizzato, portato a casa davanti al pubblico amico. . Ancora una volta, come accadde dodici mesi fa a Firenze, due compagini reggiane sono Una grande giornata finale al PalaBigi: a sx le senior vincitrici del titolo, sotto le junior dello Skating argento salite sul podio tricolore: se Albinea si è confermata regina, conquistando il nono titolo italiano di categoria in assoluto, il Team Bluice dell' Acc'ademia Reggio ha portato a casa un bronzo comunque importante, anche se il derby sempre molto sentito ha portato al trionfo le dirette rivali. Argento per l'altra compagine grande rivale delle albinetane in questi anni, il Roller Calderara, mentre Monza ha solo sfiorato il podio, prima dell'esibizione conclusiva dedicata ai piccoli gruppi, a chiusura di un campionato italiano che ha regalato allo Skating Albineaancheil titolo di vicecampionesse d'Italia delle junior.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Gazzetta di Reggio

QUATTRO CASTELLA 2 PUIANELLO 0

QUATTRO CASTELLA: Agnesini, Prodi, Ferrari, Gioia, Melloni, Nironi, Di Cicco (Francia 26' st), La Spada (Tarabelloni 35' st), Grossi, Zambelli, Mbaye. A disp. Mammi, Prati, Cilloni, Costantino, Benassi. All. Ariosi.
PUIANELLO: Catellani, Monticelli, M. Lini, De Medici, Baroni, Busanelli, Cattabiani (De Maio 28' st), Morani, Venieri, S. Lini, Striano (Prampolini 25' st). A disp. Venturi, Melloni, Daviddi. All. Tampelloni.
Arbitro: Rossetti di Reggio Emilia Reti: Grossi (Q) al 21' pt; Grossi (Q) su (rig.
) 33' stNote: ammoniti La Spada (Q), Grossi (Q), Catellani (P), Morani (P).

32 | Sport

GAZZETTA | LUNEDÌ 20 MARZO 2017

Il Baiso Secchia festeggia la promozione

Grazie alla vittoria ottenuta in casa del Real Dragone per i reggiani è arrivata la matematica certezza del primo posto

TERZA CATEGORIA

Il Roteglia vince in casa I play-off sono a 2 punti

REAL DRAGONE 1 – BAISO SECCHIA 3	GUALTIERESE 0 – SPORTING S. ILARIO 1	POL. CAMPEGNESE 1 – LEVANTE 1	SP. CAVRIAGO 0 – ANSPI GIOV. XXIII 1
BORZANESE 0 – BOIARDO MAER 4	CAVRIAGO 3 – REGGIO CALCIO 0	POL. ROTEGLIA 4 – VIRTUS BAGNOLO 2	FOOTBALL CLUB 70 1 – PROGETTO INTESA 1
MONTECAVOLO 0 – BELLAROSA 3	QUATTRO CASTELLA 2 – PUIANELLO 0	CAVOLA 0 – REAL CASINA 0	COLLAGNA 1 – MASSENZATICO 0
PROG. MONTAGNA 1 – SABBIONESE 4	RAMISETO 2 – VILLA MINOZZO 1	FELLEGARA 0 – VIANESE 2	EAGLES SASSUOLO 0 – VIAEMILIA 3
CAMPOGALLIANO 1 – CASALGRANDE 5	LIGONCHIO 1 – LA COMUNICCOLA 1	REAL S. PROSPERO 1 – CELTIC PRATINA 3	MASONE 1 – NOVELLARA 1
SANMARTINESE 1 – DAINO S. CROCE 1	S. CORREGGESE 2 – RUBIERESE 6	VEGGIA 2 – SANTOS 1948 0	POL. QUARESIMO 1 – TERRE DI CANOSSA 2
RUBIERA 1 – REAL REGGIANO 4			

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Quattro Castella

Seconda

Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni

REGGIO SPORT | LUNEDÌ 20 MARZO 2017 | 11

SERIE D
27ª GIORNATA

Con bomber Sciamanna si vince il derby

Blitz La Correggese sbanca Lentigione con una doppietta del cannoniere arrivato a quota 20 centri

Seconda
Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni

Federico Prati

SI FERMA a 22 la serie utile del Fellegara. Forse nella miglior prestazione dell'anno la truppa di Borghi cede alla Vianese (0-2) facendo scattare la festa del Baiso/Secchia che ritorna in Prima con 3 gare d'anticipo dopo 15 anni grazie anche al blitz (3-1) sul Real Dragone. I cugini rossoblù sbancano il «Torelli» grazie alla punizione di Rossi e alla zampata di Barile dopo che i locali sciupano un penalty e colpiscono una traversa con Tiecoura. Tre reti nel primo tempo spianano la strada al Baiso in buca col doppiettista Amadei e lo shoot di Spezzani; il Real Dragone può solo accorciare con Zordanello. S'infiamma la corsa play-off con 5 squadre in 4 punti: straripa nella ripresa la Boiardo Maer che cala il poker a Borzano con Vandelli, Scalabrini e Vecchi (2). Finisce la quaresima di gol e vittorie del Quattro Castella che si aggiudica all'inglese il derby col Puianello, ora scivolato in ultima piazza e con mister Tampelloni sempre più in bilico: croce e delizia Grossi (8° centro) che incorna di testa una punizione di Di Cicco, insacca dagli 11 metri e poi si fa espellere al 90' per doppio giallo. Tris del Bellarosa sul Montecavolo steso dal coast-to-coast di Semeraro, dal penalty di Zambelli e dalla fiondata di Ferrante. Ritorna regina del girone F il Casalgrande che passeggia (5-1, due autoreti, acuti di Montavoci, Frezza e Gasparini) a Campogalliano sorpassando la Sammartinese bloccata (1-1) nel big-match col Daino. Non basta alla Sammartinese il tocco in mischia di Amadei perché a 8' dal gong arriva l'autogol di Malaguti. Scoppia nella ripresa la Soccer Correggese travolta in casa (2-6) dalla Rubierese in buca col triplettista Nicoletti supportato da Neri, Villani, Dabre. Esordio amaro per Paganelli alla guida del Santos 1948 trafitto due volte dal Veggia nell'ultimo quarto di gara: apre una beffarda punizione di Rinaldi che senza volere s'infila al sette, poi contropiede vincente di Castagni. Botta e risposta fra Campeginese e Levante, regina del girone D: al rasoterra dell'ospite Guareschi, segue l'incornata di Bedogni. Germini saracinesca e un tiro-cross di Tassoni firmano il blitz del Giovanni XXIII con lo Sporting Cavriago.

Lentigione 0 – Correggese 2

LENTIGIONE (3-4-1-2): Nava 6; Vecchi 5.5 Rizzi 6 Galuppo 5 (1° st Rocco 5.5); Santagiuliana 5.5 Sane 5 Ruma 6 (1°st Bignotti 6) Molinaro 6; Savi 6.5; Pandiani 5.5 Marijanovic 5 (28° st Milhah s.v.). (Borges Candi; Ferrari Ogunleye Hima Fanti). All. Zattarin.

CORREGGESE (4-3-3): Francabandiera 6.5; Ghizzardi 6.5 Bertozzini 6.5 Di Maio 6.5 Carbelli 6; Berni 6 Landi 6 Bovi 6.5 (33° st Daveti s.v.); Serenti 6 (37° st Macri 6.5) Sciamanna 7.5 (45° st Pasi s.v.) Dianda 6. (Consoli Rota Zuccolini Okpebholo Gartapi Aracri). All. Benuzzi.

Arbitro: Fontani di Siena (Ferrari di Rovereto 1, Roman di Maniago 2).

Reti: 19° pt e 42° st Sciamanna

Note: Spettatori 650 circa, ammoniti Savi, Pandiani, Carbelli, Berni, Macri, Daveti. Espulsi: Sane al 40° st per gioco violento e Macri al 50° st per somma di ammonizioni. Recupero 0' pt, 5' st.

Stefano Chiossi

DUE LAMPI di Sciamanna, nulla più. Si riassume così il derby tra Lentigione e Correggese, vinto dai bianconossi (fino a ieri un punto nelle ultime 4 partite) grazie alle prodezze del proprio bomber cardine, arrivato così a 20 gol stagionali: decisamente tanta roba.

GIOIA Nicolas Bovi e Jacopo Sciamanna (foto Barbara Bastoni)

E' lui il personaggio di copertina, è lui l'ancora di salvezza di questa Correggese, ed è soprattutto lui a condannare il Lentigione.

La compagine di Zattarin ha disputato la sua partita, ma senza Milhah, Rocco e Bignotti subentrati solo nella ripresa, è mancata completamente la qualità necessaria per scardinare il muro bianconero, rafforzato dall'impiego di Berni davanti alla difesa. Bravissimo Benuzzi a capirlo, lasciando completamente in mano agli avversari il pallino del gioco. E se i due derby vinti aumenteranno i rimpianti in casa Correggese per una stagione ormai compromessa, per il Lentigione hanno rappresentato i limiti di questa squadra: brava, bravissima ad issarsi fino al terzo posto, ma probabilmente impossibilitata a osare oltre.

Dopo quasi venti minuti di nulla, è la Correggese ad aprire le danze: Sereni riceve sulla fascia sinistra e pennella con il mancino per Sciamanna in mezzo all'area, che approfittando di un Galuppo in ritardo, stoppa di petto e scarica una bordata terrificante di sinistro verso la porta di Nava, trafitto senza colpe.

IL LENTIGIONE collezionava un'unica palla gol sui piedi di Roma, che anticipa sul primo palo l'angolo di Savi, ma il suo tiro strozzato viene respinto sulla linea da Landi. Nella ripresa Zattarin inserisce subito Rocco, spostando Pandiani sulla fascia. Il forcing dei padroni di casa produce le due uniche grandi occasioni a cavallo della mezz'ora: prima Molinaro spreca malamente l'assist di Rocco, calciando fuori misura da posizione defilata, poi Savi impegna per la prima volta Francabandiera bravo a respingere in angolo la sua rasoiata dal limite dell'area. La partita però si chiude virtualmente sull'espulsione di Sane, reo di aver colpito in volto Davoli (forse involontariamente) proprio davanti al direttore di gara. Sciamanna cala il sipario sulla contesa infilando sotto l'incrocio il cross basso arretrato di Macri (poi espulso banalmente): gioco partita e incontro, per il bel calcio invece occorrerà ripassare un'altra volta.

Muro bianconero
I locali non sono riusciti a scardinare la nutrita difesa ospite

Amadei: «Mai tirato in porta»

Dopopartita Il patron non si nasconde: «In questo modo era difficile vincere...»

Gianfranco Pisi

GIANLUCA ZATTARIN sperava in una prestazione diversa da parte della sua squadra. E' contento per l'impegno, deluso per quanto non fatto in fase offensiva. «Abbiamo gestito male la palla in certi momenti - afferma -. Se tiri poco in porta, questi sono i risultati. Buona la partita sotto l'aspetto dell'impegno, ma dobbiamo fare di più nell'area avversaria. Non si può, come nel secondo tempo, giocare quasi sempre nella metà campo degli altri e non riuscire mai a impegnare il portiere. L'abbiamo fatto solo con un tiro di Savi. Sono stati commessi errori anche nella gestione delle palle inattive. Il tecnico del Lentigione recrimina sulle reti subite. «I gol sono nati da nostre posizioni sbagliate e questi voltiamo pagina, preparando la difficile trasferta di Ravenna». Capitan **Savi** analizza come sempre con meticolosità il derby. «Quest'anno la Correggese è proprio la nostra bestia nera. Nella ripresa la partita l'abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti ad andare in gol. Certo, potevamo fare di più a livello offensivo. All'unisono in casa dei giallo-blu si consuma l'espulsione, nella parte finale della partita, di Sane. «Cartellino rosso ingiusto, non c'è stata cattiveria nel suo intervento». Deluso il patron **Romano Amadei**. «Non abbiamo mai tirato in porta e quindi era difficile in questo modo vincere la partita. Onore a loro. E' emozionato a fine incontro l'allenatore della Correggese, **Eugenio Benuzzi**. «I miei ragazzi sono dei leoni - sostiene - anche chi è subentrato ha messo grande intensità alle giocate. Non avevo dubbi, seppure qualcuno mi ha effettivamente sorpreso». La partita. «In campo due squadre che si sono rispettate senza ripiche. All'inizio abbiamo dato al Lentigione la possibilità di prendere in mano il gioco. Per vincere bisogna dimostrare di essere più forti degli altri. Sono tre punti importanti che servono a livello di autostima». Nella ripresa però la formazione di Zattarin vi ha costretto a giocare prevalentemente nella vostra metà campo. «Vinto ciò che è successo nelle partite precedenti, è subentrato un certo patema d'animo ed effettivamente abbiamo avuto un po' di paura. Nelle mischie poteva capitare di tutto. Siamo stati bravi a fare gol nei momenti più importanti». Con la sua doppietta **Jacopo Sciamanna** ha messo lo zampino sulla sua prima rete. «Alla vigilia avrei certamente firmato per la vittoria nata da mie marcature - dice il bomber -. Sapevamo che per vincere era necessario da parte nostra fare una partita importante». Qualcosa nella squadra è cambiato dopo l'arrivo di Benuzzi. «Ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi. Inoltre abbiamo eliminato i cali di tensione». Felice il presidentissimo **Claudio Lazzaretti**. «Dopo un mese di buio è arrivata finalmente la luce. Abbiamo combattuto su ogni palla. Probabile rimonta per il primo posto? Dobbiamo continuare su questa strada. Il calcio ci ha abituato a mai dire mai».

L'allenatore Benuzzi
«I miei ragazzi sono dei leoni Siamo stati bravi a segnare nei momenti più importanti»

IVORIANO Salif Dianda

Seconda

Il Baiso/Secchia torna in Prima dopo 15 anni

Federico Prati SI FERMA a 22 la serie utile del Fellegara. Forse nella miglior prestazione dell' anno la truppa di Borghi cede alla Vianese (0-2) facendo scattare la festa del Baiso/Secchia che ritorna in Prima con 3 gare d' anticipo dopo 15 anni grazie anche al blitz (3-1) sul Real Dragone. I cugini rossoblù sbancano il «Torelli» grazie alla punizione di Rossi e alla zampata di Barile dopo che i locali sciupano un penalty e colpiscono una traversa con Tiecoura. Tre reti nel primo tempo spianano la strada al Baiso in buca col doppiettista Amadei e lo shoot di Spezzani; il Real Dragone può solo accorciare con Zordanello. S' infiamma la corsa play-off con 5 squadre in 4 punti: straripa nella ripresa la Boiardo Maer che cala il poker a Borzano con Vandelli, Scalabrini e Vecchi (2).
Finisce la quaresima di gol e vittorie del Quattro Castella che si aggiudica all' inglese il derby col Puianello, ora scivolato in ultima piazza e con mister Tampelloni sempre più in bilico: croce e delizia Grossi (8° centro) che incorna di testa una punizione di Di Cicco, insacca dagli 11 metri e poi si fa espellere al 90' per doppio giallo. Tris del Bellarosa sul Montecavolo steso dal coast-to-coast di Semeraro, dal penalty di Zambelli e dalla fiondata di Ferrante. Ritorna regina del girone F il Casalgrande che passeggia (5-1, due autoreti, acuti di Montavoci, Frezza e Gasparini) a Campogalliano sorpassando la Sammartinese bloccata (1-1) nel big-match col Daino. Non basta alla Sammartinese il tocco in mischia di Amadei perché a 8' dal gong arriva l' autogol di Malaguti. Scoppia nella ripresa la Soccer Correggese travolta in casa (2-6) dalla Rubierese in buca col triplettista Nicoletti supportato da Neri, Villani, Dabre.
Esordio amaro per Paganelli alla guida del Santos 1948 trafitto due volte dal Veggia nell' ultimo quarto di gara: apre una beffarda punizione di Rinaldi che senza volere s' infila al sette, poi contropiede vincente di Castagni. Botta e risposta fra Campeginese e Levante, regina del girone D: al rasoterra dell' ospite Guareschi, segue l' incornata di Bedogni. Germini saracinesca e un tiro-cross di Tassoni firmano il blitz del Giovanni XXIII con lo Sporting Cavriago.

FEDERICO PRATI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Gazzetta di Reggio

Vezzano sul Crostolo

Il Vezzano ferma la capolista Pgs Smile

I reggiani si impongono in trasferta per 3 a 2 con una rete di Morani all' 87' e trova la terza vittoria nelle ultime cinque gare

REGGIO EMILIATorna alla vittoria il Boretto nel Girone B che va a vincere in casa del Boca Barco e mette quattro punti di distanza tra se e il Bardi che insidia i reggiani per l' accesso ai play-off. Nella parte bassa della classifica la Virtus Calerno torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e lo fa imponendosi tra le mura amiche contro il fanalino di coda Gattatico.
Si ferma la FalkGalileo nel big match del Girone C in casa del Ganaceto e ora vede la vetta della classifica allontanarsi a 6 punti di distanza e si vede scavalcata in classifica anche dalla Vis San Prospero e dal Ravarino. Incappa nella quarta sconfitta consecutiva il Guastalla che ora vede pericolosamente avvicinarsi la zona play-out.
Nel girone D si ferma invece l' Atletico Montagna, che viene sconfitto per 1 a 0 dal Levizzano, alla quinta vittoria consecutiva. Con questa sconfitta l' Atletico Montagna non riesce ad approfittare della sconfitta della capolista Pgs Smile fermata in casa dal Vezzano, giunto così alla terza vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e risalito a quota 42 punti in classifica.

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 GAZZETTA — Sport | 31

Il Vezzano ferma la capolista Pgs Smile

I reggiani si impongono in trasferta per 3 a 2 con una rete di Morani all'87' e trova la terza vittoria nelle ultime cinque gare

BORGOTARO 0 – BARCACCIA 0
BOCA BARCO 0 – BORETTO 2
POVIGLIESE 0 – VALTARESE 3
VIRTUS CALERNO 3 – GATTATICO 1
CADELBOSCO 0 – VIRTUS LIBERTAS 1
GANACETO 1 – FALKGALILEO 0
GUASTALLA 0 – CAVEZZO 3
RAVARINO 2 – VIRTUS MANDRIO 0
S.P. CORREGGIO 0 – VIS S. PROSPERO 0
MANZOLINO 2 – REGGIOLO 0
SAN FAUSTINO 1 – VIRTUS CIBENO 0
LEV. RANGONE 3 – ALBINEA 0
LEVIZZANO BAISO 1 – ATL. MONTAGNA 0
PGS SMILE 2 – VEZZANO 3
LAMA 80 0 – CERREDOLESE 1

Robert Morani del Vezzano

PALLAMANO

Casalgrande soffre ma vince

Serie A: blackout nella ripresa, il Mestrino sfiora la rimonta

CASALGRANDE 24 – MESTRINO 22

Miriam Raccaglia

Jumpers, playoff sfumati

Seconda Divisione: col ko in Toscana addio ai sogni di gloria

MUGELLO 24 – JUMPERS 16

Coach Pietro Palazzo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Gazzetta di Reggio

Vezzano sul Crostolo

PGS SMILE 2 VEZZANO 3

PGS SMILE: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Grimaldi, Bosi, N. Gibellini, Ferrari (Bozzani 25' st), L. Gibellini (Gibellini M. 35' st), Sghedoni, Giovanandi (Tazzioli 29' st), Artiaco. A disp. Vecchi, Pederzoli U., Pederzoli R., Piccinini. All. Palladino.
VEZZANO: Bondavalli, Bonini (Mercati 5' st), Picchi, Giovanardi, Agnesini, Azzali, Meglioli (Versari 5' st), Pè (Gilioli 15' st), Morani, Piermattei, Aurea. A disp. Cottafavi, Ferrari, Zorra, Bassoli. All. Lodi.
Arbitro: Gargand di Bologna Reti: Artiaco (P) al 26' pt; aut. Bonini (V) al 5', Versari (V) al 13', aut. Bosi (P) al 21', Morani (V) al 46' st.

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 GAZZETTA — Sport | 31

Il Vezzano ferma la capolista Pgs Smile

I reggiani si impongono in trasferta per 3 a 2 con una rete di Morani all'87' e trova la terza vittoria nelle ultime cinque gare

BORGOTARO 0 – BARCACCIA 0	BOCA BARÇO 0 – BORETTO 2	POVIGLIESE 0 – VALTARESE 3	VIRTUS CALERNO 3 – GATTATICO 1
GANACETO 1 – FALKGALILEO 0		GUASTALLA 0 – CAVEZZO 3	RAVARINO 2 – VIRTUS MANDRIO 0
MANZOLINO 2 – REGGIOLO 0	SAN FAUSTINO 1 – VIRTUS CIBENO 0	LEV. RANGONE 3 – ALBINEA 0	LEVIZZANO BAISO 1 – ATL. MONTAGNA 0

Robert Morani del Vezzano

CADELBOSCO 0 – VIRTUS LIBERTAS 1
S.P. CORREGGIO 0 – VIS S. PROSPERO 0
PGS SMILE 2 – VEZZANO 3
LAMA BO 0 – CERREDOLESE 1
CASALGRANDE PADANA 24 – MESTRINO 22
MUGELLO JUMPERS 24 – JUMPERS 16

PALLAMANO

Casalgrande soffre ma vince

Serie A: blackout nella ripresa, il Mestrino sfiora la rimonta

Miriam Raccoglia

Jumpers, playoff sfumati

Seconda Divisione: col ko in Toscana addio ai sogni di gloria

Coach Pietro Palazzo

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Vezzano sul Crostolo

Rave party abusivo: 586 denunce Nei guai pure madre e figlia

Ventisei i reggiani indagati per danneggiamento e invasione di terreni

4 REGGIO — il Resto del Carlino LUNEDÌ 20 MARZO 2017

Rave party abusivo: 586 denunce Nei guai pure madre e figlia

Ventisei i reggiani indagati per danneggiamento e invasione di terreni

SONO 586 le persone identificate e successivamente denunciate per reati vari che vanno dall'invasione di terreni ed edifici, danneggiamento aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Si tratta dei partecipanti a un rave party organizzato abusivamente a Reggiolo, nella zona industriale di Villanova, lo scorso 22 gennaio, in un capannone privato, da tempo in disuso, in via Magellano. Fra i denunciati figurano anche 46 minorenni, una mamma di 48 anni di Parma con figlia ventenne, oltre a una adolescente che si trovava al festino musicale mentre i genitori, di Asti, avevano presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine.

Dunque, linea dura delle autorità reggiane contro il fenomeno dei rave party non autorizzati. Ma se il rischio è che gran parte delle denunce non venga presa in seria considerazione dai diretti interessati – arrivati non solo da varie regioni d'Italia ma perfino da Francia e Svizzera – resta comunque un duro colpo per gli organizzatori – un gruppo francese – visto che tra i provvedimenti adottati dai carabinieri della compagnia di Guastalla vi è anche il sequestro di tre automezzi e di costosa attrezzatura musicale (mixer, casse amplificate, subwoofer, microfoni e altri ancora) per un valore di mezzo milione di euro, provvisoriamente tolta dalla disponibilità dei promotori della festa abusiva. L'attività dei carabinieri non è comunque terminata: per parecchi giovani denunciati, con a carico precedenti penali e di polizia, è infatti al vaglio la posizione anche in vista di una possibile proposta per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Reggiolo per tre anni. Al rave party di via Magellano erano arrivati dalla Sicilia al Trentino.

VENTISEI i reggiani denunciati: sette residenti in città, due a Guastalla, Montecchio, Rolo, Cavriago, Correggio, Fabbrico, uno a Bibbiano, Reggiolo, Casina, Scandiano, Campagnola, Vezzano e Castelnovo Sotto. Quella domenica la scelta di carabinieri e polizia locale fu quella di non intervenire con la forza per non rischiare tafferugli e problemi di ordine pubblico.

Il rave party era proseguito per tutta la notte e fino al pomeriggio, sotto stretto controllo delle forze dell'ordine, prevedendo accertamenti su ogni strada e sentiero diretti al capannone del festino. E all'uscita dei partecipanti erano state effettuate identificazioni personali, che hanno portato alle numnerose denunce. Quell'episodio aveva inoltre fatto riemergere il problema del degrado nella zona, con la riattivazione dei contatti tra istituzioni e proprietà per riqualificare l'area.

Antonio Lecci

VOLEVA PUNIRE L'EX TITOLARE

Riga una portiera: pizzicata nei filmati

IN VIA TURRI

L'inquilino 'fantasma' nascondeva la marijuana nel materasso

FRA CAMPEGINE E POVIGLIO

Rubano cassaforte e furgone Poi danno fuoco al mezzo

Raptus di gelosia, spacca l'auto del rivale in amore

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Vezzano sul Crostolo

Antonio Lecci.

ANTONIO LECCI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Vezzano sul Crostolo

Vezzano, una rimonta da record

Prima Categoria I gialloblù perdevano 2-0 con la capolista ma sono riusciti a batterla al 91°

PGS Smile 2 Vezzano 3 PGS SMILE: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Grimaldi, Bosi, N. Gibellini, Ferrari (25' st Bozzani), Gibellini Lorenzo (35' st Gibellini), Sghedoni, Giovanardi (29' st Tazzioli), Artiaco. A disp.: Vecchi, U. Pederzoli, R. Pederzoli, Piccinini. All.: Palladino. VEZZANO: Bondavalli, Bonini (25' st Mercati), Picchi, Giovanardi, Agnesini, Azzali, Meglioli (5' st Versari), Pè (15' st Gilioli), Morani, Piermattei, Aurea. A disp.: Cottafavi, Ferrari, Zorra, Bassoli. All.: Lodi. Arbitro: Gargano di Bologna. Reti: 26' pt Artiaco (P), 5' st Aut. Bonini (V), 13' st Versari (V), 21' st Picchi (V), 46' st Morani (V).

REGGIO SPORT | LUNEDÌ 20 MARZO 2017 | 15

Vezzano, una rimonta da record

Prima Categoria | I gialloblù perdevano 2-0 con la capolista ma sono riusciti a batterla al 91°

Borgotaro 0 – Barcaccia 0

BORGOTARO: Marzoni, Bernieri, Ruggeri, Zecca (64' st Allione III), Delianiz, Rampini, G. Scarpanti, Luzi (1' st Giacopazzi), C. Scarpanti, Corbelletta, Bongi (16' st Zoppi). A disp.: Bernardi, Ferrari, Bazzani, Vignali. All.: Cattani.
BARCACCIA: Dejsanni, Fontanesi, Barazzoni, D. Paterlini, Bafakan, Scalabrini (35' st Bertolani), Lumetti, Borelli, Catellani (10' st Cilloni), Cuccu, D. Paterlini (14' st Andrea Tinelli). A disp: Alessandro Tinelli, Gonzaga, Cantarelli. All.: Marchesini.
Arbitro: Capasso di Piacenza.
Note: Ammoniti: G. Scarpanti (Bo), Corbelletta (Bo).

Virtus Calerno 3 – Gattatico 1

VIRTUS CALERNO: Cristella, Rocchi, Maka, Colli, Iacci, Bolsi (25' st Sansoni), Torreggiani, Galasso (1' st Pistore), Torrisi (30' st Perconelli), Degliesposti, Alves. A disp: Paterlini, Severi. All.: La Manda.
GATTATICO: Manfredi, Ferretti, Senatore, Ghillani (35' st Risuglia), Mbengue, Cognolati (33' pt Silvi), Perrusio, R. Sévi (28' st Paterlini), Pianforini, Cattani, Fanti. A disp: Carpi, Neri, Pastori. All.: Cagnolati.
Arbitro: Aliaj di Modena.
Reti: 2' st rig. Degliesposti (V), 17' st Fanti (G), 19' st Torrisi (V), 46' st Degliesposti (V).
Note - ammoniti: Bolsi (V), Torrisi (V), Mbengue (G).

Boca Barco 0 – Boretto 2

BOCA BARCO: Pompeo, Gatti (24' st Confortti), Tosi, Costa, Giacomo Ferrari, Brignoli, Oliva, Magnanini, Grazioli (36' st Soda), Grassi (15' st Alessandro Ferrari), Guatieri. A disp: Ruggero, Pasoletti, Ronconi, Ormaji. All.: Orlandini.
BORETTO: Pradella, Manotti, Perniggiani, Guahero, Soncini, Cafferri, Meuah (13' st Lorenzini), Parasiuti, Bozzolini, Casaletti, Mariotti. A disp: Zani, Boccazzi, Alessandri, Deolin, Bassi. All.: Iotti.
Arbitro Raffa di Modena.
Reti: 16' st Lorenzini (Bo), 35' st Manotti (Bo).
Note - ammoniti: G. Ferrari (Bo), Manotti (Bo), Soncini (Bo), Cafferri (Bo).

Poviglese 0 – Valtarese 3

POVIGLIESE: Reggiani, Guaberzi, Ravera, Petagatti, Giuffredi, Cellato (18' st Rabotti), Attia, Borelli (27' st Bashal, Sorrentino (36' st Casoni), Garrubba, Maia. A disp: Artoni, Silva, Pasquali, Boucaara. All.: Barbarini.
VALTARESE: Grilli, Okurowa, L. Spagnoli, Terzaga, Samb, M. Ghirardi, Cacchioli (26' st Cinacchi), Mortali (36' st Filiberti), Mori, Squeri, M. Ghirardi (17' st Molinari). A disp: Marchini, Delchiappa, A. Spagnoli, Didone. All.: Sipone.
Arbitro: Punzo di Modena.
Reti: 15' pt M. Ghirardi (V), 17' pt Cacchioli (V), 45' st Squeri (V).
Ammoniti: Guaberzi (P), Garubba (P), M. Ghirardi (V), Cacchioli (V).

Terza Categoria

Ferretti in campo a 59 anni: il Collagna vince

I BABY del **Quaresimo** sfiorano l'impresa. Ma, come mercoledì, la capolista della Terza Categoria **Terre di Canossa** rimonta e vince grazie al suo bomber e locale doc Simone Bonilauri. Dopo il riposo, passano i cittadini ad inizio ripresa grazie a Folloni, abile a recuperare palla a centrocampo e ad infilare nel duello con Vecchi. Poi arrivano due inzuccate sugli sviluppi di palle inattive firmate dallo specialista Bonilauri.
Salito in seconda piazza il **Carviago** che si sbarazza (3-0) di una **Reggio Calcio** che dovrà sudare per guadagnarsi i play-off. In buca Magnani, Anconchi e il bomber Merla di testa.
Buona e risposta nella ripresa nel derby appenninico **Ligonchio-La Combriccola di Casale** che metteva in palio pesanti punti play-off. Su preziosa sponda di Nuccini, arriva la mezza rovesciata di Gaccioli prontamente rinsuzzata dallo shoot da fuori di Fontanesi. I locali recriminano per le chances fallite da Nizzi e Oddo. Netta affermazione esterna per la **Sabbionese** che regola (4-1) il **Progetto Montagna** apre Dilillo, poi ci pensa il trio montanaro Giustino-Cilloni-Viverito tutto made in La Vecchia ad allargare il solco.
Prima affermazione domenicale nel girone di ritorno per il **Collagna** che piega il **Massenatico**, nonostante la tante assenze. Match-winner degli undici metri lo specialista Finfoni e si è rivisto in campo anche il presidente 59enne Renato Ferretti, questa volta nel ruolo naturale di centrocampista, di fianco al figlio Davide che ha centrato una traversa.
Riscossa per il **Real Reggiano** che fa la voce grossa al «Valeriani» rullando (4-1) il **Rubiera**: dopo 10' apre la perla nera Quamah con un perfetto rasoterra all'angolino, poi arriva la doppietta di Covello su assist di Pellesi e su incornata in area piccola, infine immancabile penalty procurato da Quamah e imbucato dal glaciale terzino Parisi al 9' centro dal dischetto. Per i locali aveva accorciato Borelli.

Federico Prati

Ravarino 2 – Virtus Mandrio 0

RAVARINO: Ferrari, Sammartino, Chemudis, Sovilj, Guerra, Ferraguti, Vergura, Dalledonne, Vecchi (34' st Cavani), Vecchia (27' st Garavil), Pedrazzi (23' st Castellini). A disp: Tampellini, Clementi, Bandieri, Piccinini. All.: Fenton.
VIRTUS MANDRIO: Bernardelli, Savino, Bellentani, Campadelli, Aveni, Spinardi, Di Giammarco (30' st Calandrini), Farri, Lorenzini (1' st Tarranova), Copelli, Akouabbin (13' st Cremal). A disp: Guidetti, Rosselli, Vergnani, Spaggiari. All.: Carretti.
Arbitro: Nicotra di Finale Emilia.
Reti: 19' pt Pedrazzi (R), 45' pt Vecchi (R).

Guastalla 0 – Cavezzo 3

GUASTALLA: Becchi, Alberini (27' st Delfini), Messori (34' pt Camilloi), Guastalla, Acciaioli (1' st Finatti), Bo, Corradini, Fiori, Allai, Portioli, Chiodini. A disp: Medici, Parmigiani, Fico, Gatti. All.: Catorni.
CAVEZZO: Ragone, Ghidoni, Muratori, Rosari, Bellesia, R. Ferrari, Bondi, Borelli (12' st Amoakol, Troncone (27' st Ferrari), Balugani (33' st Zavatti, Morandi. A disp: Basiglia, Tassi, Capponi, Salek. All.: Varani.
Arbitro: Baccellini di Bologna.
Reti: 8' st Bondi (C), 42' pt Bondi (C), 45' pt rig. Troncone (C).
Note: Ammoniti: Guastalla (G), Allai (G), Finatti (G), Ghidoni (C), Borelli (C).

CALERNO Degliesposti

S. Prospero Correggio 0 – Vis S. Prospero 0

S. PROSPERO CORREGGIO: Martinelli, Kodra, Fornaciari, Ferrari, Luzuardi, Dema, Vivici (30' st Zappulla), Bigliardi, Montanari (1' st Ghizzoni), Dumtos, F. Ghizzoni. A disp: Zanardi, Bertacchini, Vergnani, Pagliani. All.: Ghizzoni.
VIS S. PROSPERO: Malaguti, Ramboldi, Vuscolo, Battipaglia, Lugli (1' st Rival, Bondi (25' st Marchetti), Campagnoli, Gelati, Puccilo, Cumaro, Riera (25' st Salvaranl). A disp: Rossi, Michelin, Amadessi, Russo. All.: Cantaroni.
Arbitro: Rizzo di Reggio Emilia.
Note: Ammoniti: Ferrari (S), Dema (S), Bigliardi (S), F. Ghizzoni (S), Ramboldi (V), Battipaglia (V), Rivo (V).

Cadelbosco 0 – Virtus Libertas 1

CADELBOSCO: Chiari, Noci (30' st Zanni), Verbichi, Berner, Grazioli, T. Mandicino, Ait (10' st Vasapollo), L. Mandicino, Tadeschi, Richini (20' st Leggeri), Agolotti. A disp: Dei Forti, Campa, Bonini. All.: Ferrari.
VIRTUS LIBERTAS: Ungaro, Le Rose, Yaslaoui, Trivieri, Fornili, Sula, Issah, Campo, Falbo (39' st Mussini), Durmishi (35' st Famiano), Maarof. A disp: Liperoti, Barobalo, Nassen, Venturo, Alvarez. All.: Algeri.
Arbitro: Selleri di Bologna.
Rete: 2' st Issah (V).
Note: Ammoniti: Verbichi (C), Vasapollo (C), Issah (V).

Manzolino 2 – Reggiolo 0

MANZOLINO: Aldovrandi, Garofalo, Cesena, Calum (32' st Moretti), Libano, Malavasi, Riéjic, Sanna (38' st Dianzi, Santinami, Morrone, Tatani (23' st Mazzeo). A disp: Rubin, Alcerni, Mennillo, Orlandi. All.: Orlandi.
REGGIOLO: Andreani, Bodoggi, Umeroah, Balasini, A. Muto, Perboni, Di Benedetto (36' st Mutol, Iazzetta (1' st Isiami, Sabatino (13' st Pratel, Maioli, Equabile. A disp: Tommasi, Martignoni, Scarlassara, Grosini. All.: Iotti.
Arbitro: Alesi di Bologna.
Reti: 14' st Morrone (M), 18' pt rig. Tatani (M).

Ganaceto 1 – FalkGalileo 0

GANACETO: Santini, Ovsyanikov, Gozzi, Tasselli, L. Reggiani, Monzani, Tosa, Chirico, Bonissone, Pulga (61' st Amaviani), G. Reggiani (27' st Turci). A disp: Bigi, Bassini, Ganzerla, Diana, Guidi. All.: Borghesan.
FALKGALILEO: Bellotti, Zinani, De Pellegrin, Dane, Rabiti, Fornaciari, Ametta (17' st Bagala), Attolari, Grotti (15' st Durante), Falbo, Di Cesare (25' st Faroni). A disp: Prandi, Aldini, Iotti, Vezzani. All.: Cavalerti.
Arbitro: Finchi di Ferrara.
Reti: 11' st Tasselli (G)
Note: Ammoniti: Gozzi (G), Chirico (G), G. Reggiani (G), Turci (G), Fornaciari (F), Attolini (F).

San Faustino 1 – V. Cibeno 0

SAN FAUSTINO: Marini, Luzvarghi, Bigliardi, Sassigiano, Mattazzzi, Orlani, Sessa, Dallari, Lettieri, Cosentino, Degli Esposti. A disp: Spallanzani, Zanni, Grazioli, Strianese, Pagliani, Mangino, Monelli. All.: Plumi.
V. CIBENO: De Caroli, Lambrachini, Re, Baccheli, Malagoli, Pastorelli, Kodou Sery, Legorati, Tourino, Zanibonl, Crema. A disp: Manfredotti, Mazzoli, De Laurentis, Falcieri, Rispa, Mazzetto, Barletta. All.: Alberini.
Arbitro: Bonioni di Reggio Emilia.
Reti: 35' pt Lettieri (SI).

PGS Smile 2 – Vezzano 3

PGS SMILE: Abate, Cantacesso, Pattuzzi, Grimaldi, Bosi, N. Gibellini, Ferrari (25' st Bozzani, Gibellini Lorenzo (35' st Gibellini), Sghedoni, Giovanardi (29' st Tazzioli), Artiaco. A disp.: Vecchi, U. Pederzoli, R. Pederzoli, Piccinini. All.: Palladino.
VEZZANO: Bondavalli, Bonini (25' st Mercati), Picchi, Giovanardi, Agnesini, Azzali, Meglioli (5' st Versari), Pè (15' st Gilioli), Morani, Piermattei, Aurea. A disp.: Cottafavi, Ferrari, Zorra, Bassoli. All.: Lodi.
Arbitro: Gargano di Bologna.
Reti: 26' pt Artiaco (P), 5' st Aut. Bonini (V), 13' st Versari (V), 21' st Picchi (V), 46' st Morani (V).

Levizzano Rangone 3 – Albinea 0

LEVIZZANO RANGONE: Guermandi, Vernelli, De Paoli (30' st Millamacii), Mislay, Mesini (40' st Vecchi), Vincenzi, Leonardi, N. Hajbi (33' st Dartoyl, Zanni, Canalini, Ricci. A disp.: Colombini, J. Hajbi, Franchini, Righi. All.: Pizzetti.
ALBINEA: Fontanili, Bigi, Leuratti, Ferretti, Quadernari, Dallasta, Davoli (10' st Benassi), Dangelo, Mattana, Rudi Troka (25' st Derisi), Ferrari. A disp.: Stefani. All.: Nobili.
Arbitro: Gurnari di Finale Emilia.
Reti: 2' pt Leonardi (L), 35' pt Canalini (L), 44' pt Mesini (L).

Levizzano 1 – Atletico Montagna 0

LEVIZZANO: Cavalletti, Astolfi, Zanni, Pellacini, Landini, Rivi, Dvi (25' st Bellini), Benassi, Ferraris, Botti (18' st Mabelli), Amedei. A disp.: Ferrari, Di Cecilia, Casali, Malivojevic, Ferchignone. All.: Lodi Rizzini.
ATLETICO MONTAGNA: Nutricate, Splendore, Canti, Silvestri, S. Lombardi, A. Lombardi (32' st Nobili), Predelli, Zurli, Marchesini, Cagni (30' st Zampinelli), Popovici (30' st Zannoni). A disp.: Francia, Badiali, Fevelli, Passerini. All.: Caserini.
Arbitro: Lauri di Modena.
Reti: 26' pt Ferraris (L).
Note: ammoniti: Astolfi (L), S. Lombardi (A), A. Lombardi (A), Marchesini (A).

Lama 80 0 – Cerredolese 1

LAMA 80: Bonacorsi, Baldoni (23' st Montalto), Landi, Manicone, Florini, Beneventi, Manelli, Rocca (38' st Rovinatti), Frodati (12' st Montarasalli), Scarabelli, D. Contri. A disp.: Meuattini, Borri, F. Conteri. All.: Bortolotti.
CERREDOLESE: Gibertini, Casoni, Capuozzo, Nilo, Schenetti, Rudy Guidetti, Fantini (32' st Marchi), Barsagini, Mazzacani, Qualmini, D'Andrea (38' st Turrini). A disp.: Milani, Dallari, Benassi. All.: Corrado Guidetti.
Arbitro: Battilana di Bologna.
Reta: 19' pt Gualmini (C).
Note: ammoniti: Scarabelli (L), Montarasalli (L), Nilo (C).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Vezzano sul Crostolo

L' urlo di Albinea: campioni d' Italia

Pattinaggio Chiusura col botto nei tricolori disputati al PalaBigi, sul podio anche l' Accademia Reggio

REGGIO SPORT

L'urlo di Albinea: campioni d'Italia

Pattinaggio Chiusura col botto nei tricolori disputati al PalaBigi, sul podio anche l'Accademia Reggio

La Conad esulta: è già ai playoff

Volley A2 Promossa senza giocare e stasera potrebbe conquistare il 6° posto

Sci Razzoli termina la Coppa con un sorriso Ad Aspen arriva un preziosissimo 11° posto

Pallamano Serie A1 Casalgrande centra il sesto successo di fila e sogna i playoff

Volley In serie B l'Arma perde in casa e deve cominciare a guardarsi alle spalle. In C la Tirabassi ritrova l'ispirazione e vince il derby con l'Arbor

Il Gramsci rialza la testa ma forse è troppo tardi: la salvezza dista nove punti

PATTINI d'oro, questa volta, per lo Skating Club Albinea del presidente Gianluca Silingardi che vince la prova del sincro senior dei campionati italiani terminati ieri al PalaBigi dopo 4 giornate che hanno assegnato nove titoli alla presenza di migliaia di spettatori. Sul podio sale anche l' Accademia di Pattinaggio di Reggio, al termine di una gara in cui può recriminare tanto: è terzo posto, dietro ad un Calderara la cui prova è stata premiata anche dal curriculum delle bolognesi, campionesse del mondo in carica. Dietro ad Albinea, Calderarara e Accademia, più staccate troviamo Monza, Fontana Bologna, Seregno, Mantova, Riccione, mista Rovigo-Padova, Gallarate, Muzzana, Valdoplavis Treviso e mista abruzzese.

«Questa volta tutti i giudici ci hanno visti primi - dice il tecnico di Albinea, Giovanna Galuppo - sapevamo di dover gestire un numero molto emozionante e coinvolgente ed è su questo che abbiamo puntato. Abbiamo ancora ampi spazi di miglioramento, perché si può sempre far meglio, ma questo titolo vinto in casa è una soddisfazione impagabile». Ecco i nomi di tutte le ragazze (nella foto) che hanno vinto lo scudetto tricolore: Federica Torelli, Ilaria Vellani, Vanessa Scutifero, Letizia Nironi, Silvia Bonini, Vittoria Consolini, Vanessa Dallari, Giulia Benelli, Giulia Cantarelli, Chiara Bonvicini, Laura Ganapini, Anna Rita Chiavolelli, Martina e Valentina Gabelli, Valentina Lusetti, Amanda Mascitelli, Anna Canè, Matilde Silingardi, Giulia Gazzini, Benedetta D' Urso, Martina Battistini, Sabrina e Alessandra Fieni, Veronica Braglia. Ieri sono scesi in pista anche i Piccoli Gruppi, con 12° posto per l' Arena e 21° per l' Olimpia Vezzano.

c.l.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Per i giovani. Con le modifiche in vigore da quest' anno cresce l' importanza di far valere gli anni di studio fino alla laurea

La risorsa del «riscatto» ora ha più appeal

Previdenza
LA FLESSIBILITÀ IN USCITA
Novità e obiettivi
Dalla legge di Bilancio per il 2017 le misure per aumentare le possibilità di lasciare il lavoro prima dei requisiti fissati dalla riforma Fornero
Le nuove pensioni
CUMULO DEI CONTRIBUTI
Pagamenti pro quota
APE VOLONTARIA
Anticipo da rimborsare
TUTTE LE STRADE PER L'ANTICIPO DELLA PENSIONE
Già in vigore cumulo e opzione donna, in arrivo l'Ape
48 mila
300 mila
LAVORATORI PRECOCI
Contributi prima dei 19 anni
LAVORI USURANTI
Via le finestre mobili
25 mila
6 mila
La risorsa del «riscatto» ora ha più appeal
5.100
100.324

Francesca Barbieri Per i giovani che si interrogano a proposito dell' impatto del proprio percorso lavorativo sulla futura pensione, il 2017 sembra rivelarsi un anno positivo.

In prima battuta grazie al cumulo dei contributi, la cui formula è stata rinnovata dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016) che ha completamente ridisegnato il meccanismo introdotto dalla legge di Stabilità del 2013 (legge 228/2012).

Questa norma risponde alla pressante esigenza di non penalizzare chi, per esigenze diverse, si ritrova a collezionare nella propria carriera più forme di lavoro e, conseguentemente, di contribuzione.

La platea di interessati è vasta e spazia dai lavoratori dipendenti alle partita Iva, dagli impiegati del settore pubblico agli imprenditori, passando anche per i lavoratori pagati con i voucher ora in via di abolizione, fino ad arrivare a chi siede in un consiglio di amministrazione o guadagna l' accesso a una Cassa professionale come iscritto a un Albo.

Fino al 2016 mettere in comunicazione i diversi spezzoni di carriera contributiva risultava quasi sempre oneroso (con il meccanismo della ricongiunzione delle leggi 29/1979 e 45/1990) oppure costringeva ad adottare metodi di calcolo pensionistici meno favorevoli (come nel caso della totalizzazione contributiva, ai sensi del decreto legislativo 42/2006).

Cumulo e riscatto laurea Il nuovo cumulo, invece, in via del tutto gratuita consente a chi ha sperimentato forme diverse di lavoro di assicurarsi un' unica pensione (non solo di vecchiaia o invalidità, ma anche di anzianità contributiva) e senza alcuna penalizzazione economica (ogni ente pensionistico liquiderà il proprio segmento secondo il metodo in uso pro quota).

Per anticipare l' accesso alla pensione gioca inoltre un ruolo positivo il riscatto della durata legale del corso di laurea ai sensi del decreto legislativo 184/1997; l' operazione comporta il pagamento di un onere di riscatto, dilazionabile in 120 rate mensili senza applicazione di interessi e con il beneficio della completa deducibilità fiscale di quanto pagato annualmente.

Dal momento che il costo del riscatto è legato anche alla retribuzione percepita al momento della richiesta, un ulteriore risparmio sarà raggiunto da chi attiverà l' opzione prima di avere intrapreso una qualsiasi attività lavorativa (quindi in status di inoccupazione): il costo del riscatto sarà pari a poco più di 5.100 euro per ogni anno di studio, anche se, durante il pagamento delle rate, il richiedente avvierà un'

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

attività lavorativa.
Visto l' incremento dei requisiti pensionistici a opera dell' adeguamento alla speranza di vita, un aumento di quattro o cinque anni della posizione contributiva continua dunque a essere un buon investimento a lungo termine.
Va poi considerato che, ai livelli più alti di avanzamento della carriera, per chi avrà iniziato a versare contributi dopo il 1995 senza riscattare periodi pregressi, le gestioni Inps pongono un massimale di base contributiva di 100.324 euro, comportando nella futura pensione un tasso di sostituzione più basso rispetto alle ultime retribuzioni percepite.
Secondo pilastro Rimane quindi sempre più consigliabile formare un secondo polo di risparmio previdenziale grazie alle agevolazioni fiscali previste per chi investe in previdenza complementare: per i contribuenti con anzianità contributiva elevate, le prestazioni che saranno erogate dai fondi di previdenza sconteranno infatti una tassazione sostitutiva che arriva fino al 9 per cento.
Chance dalla detassazione Tra le novità introdotte dalla manovra per il 2017, si deve infine ricordare che i dipendenti che sceglieranno di convertire i propri premi di produttività in contributi destinati ai fondi di previdenza complementare, usufruiranno di una totale esenzione fiscale che si allargherà anche oltre la soglia di 5.164 euro annui. Senza contare che il beneficio continuerà a essere mantenuto anche al momento del godimento delle prestazioni erogate dai relativi fondi che rimarranno esenti nella quota connessa ai contributi "convertiti", costituendo una forma a lungo raggio di welfare aziendale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Opzione entro maggio per l' estromissione degli immobili all' 8%

In due rate il versamento dell' imposta sostitutiva

2

Il Sole 24 Ore
Lunedì 20 marzo 2017

IL TEMA DELLA SETTIMANA
Imprese individuali

Opzione entro maggio per l'estromissione degli immobili all'8%

In due rate il versamento dell'imposta sostitutiva

IL QUESITO

Ho appena che la legge di Bilancio 2017 ha riaperto la possibilità di aderire alla procedura di estromissione agevolata per gli immobili posseduti dagli imprenditori individuali.
In particolare, vorrei sapere quali sono i soggetti e gli immobili interessati.
Infine, desidererei sapere quali sono le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, l'esatta procedura da seguire e cosa accade se l'immobile "privatizzato" viene poi ceduto a terzi. C'è un tempo minimo di attesa da rispettare?

A.D.-ROVIGO

PAGINE A CURA DI
Giorgio Gavelli
e Renato Sebastianelli

La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) all'articolo 1, comma 566, rende nuovamente possibile la facoltà di estromettere l'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, riconfermando quindi le disposizioni della legge di Stabilità 2016.

In particolare, la norma citata recita: «Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017».

In riferimento quindi all'ambito soggettivo e oggettivo dell'operazione in commento, e in merito alla determinazione dell'imposta sostitutiva da versare, salvo nuovi documenti di prassi, bisogna confrontarsi con i chiarimenti resi dall'agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016 e, in passato, circolare 39/E/2008).

Il profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, possono fruire dell'estromissione agevolata tutte le persone fisiche che al 31 ottobre 2016 (data nella quale gli immobili strumentali devono risultare in possesso dell'imprenditore) siano qualificate come imprenditori individuali e che detengano tale qualifica anche all'1 gennaio 2017 (data di decorrenza degli effetti dell'estromissione).

L'estromissione è concessa anche all'erede del de cuius deceduto successivamente al 31 ottobre 2016 a condizione che abbia proseguito l'attività imprenditoriale sempre in forma individuale. Analoga facoltà è concessa al donatario dell'azienda che abbia continuato l'attività del donante. In tal caso si ricorda che ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del Tuir, l'azienda è assunta fiscalmente ai medesimi valori riconosciuti del dante causa.

Sono quindi escluse dall'ambito di applicazione dell'agevolazione stessa:
- le società (alle quali è riservata la disposizione dell'assegnazione agevolata);
- gli esercenti arti e professioni;
- gli imprenditori individuali che alla data di effetto (1° gennaio 2017) hanno concesso in affitto o usufrutto l'unica azienda.

L'ambito oggettivo

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, dal patrimonio dell'imprenditore individuale possono essere estromessi gli immobili classificati come strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del Tuir, siano essi strumentali per natura o per destinazione, in possesso dell'imprenditore alla data del 31 ottobre 2016. Possono non essere oggetto di estromissione anche gli immobili in costruzione che alla data di ultimazione dei lavori (circolare n. 26/E/2016).

Non possono fruire dell'agevolazione gli immobili a uso promiscuo, intendendosi come tali gli immobili di civile abitazione (classe A, fatta eccezione per la categoria A/10) utilizzati promiscuamente sia per esercitare l'attività imprenditoriale sia per le necessità personali dell'imprenditore.

L'agevolazione è ammessa sia nel caso in cui l'imprenditore individuale adotti il regime di contabilità semplificata sia nel caso in cui si trovi in regime di contabilità ordinaria.

Il calcolo

L'agevolazione in commento consente di derogare alle disposizioni ordinarie, assoggettando la plusvalenza, calcolata come differenziale tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali e Irap) dell'8%:

Imposta sostitutiva = (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto x 8%).

Il valore normale dell'immobile può essere individuato in due modi alternativi tra loro:
- valore di mercato (ai sensi dell'articolo 9 del Tuir);
- valore catastale individuato moltiplicando la rendita catastale, con la rivalutazione del 5%, per i coefficienti imposti dall'articolo 52 del Dpr n. 131/1986.

Il costo fiscalmente riconosciuto è determinabile assumendo il valore dell'immobile, che risulta essere iscritto nel libro degli inventari, oppure nel libro dei cespiti (o scrittura sostitutiva per i contribuenti semplificati), comprensivo del valore del terreno sottostante e delle sole quote di ammortamento fiscalmente dedotte. L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere versata in due rate:
- 1 rata rata: 60% entro il 30 novembre 2017;
- II rata: 40% entro il 16 giugno 2018.

Sulla seconda rata non sono dovuti interessi e, con riguardo al versamento, è consentita la compensazione con altri tributi ai sensi del Dlgs. n. 241/97 mediante l'utilizzo del modello F24. L'omesso/insufficiente/tardivo versamento dell'imposta non inficia l'agevolazione, e la violazione potrà essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso ex articolo 13 Dlgs 472/97. Infatti, l'opzione deve ritenersi perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi (circolare n. 26/E/2016).

La cessione successiva

Qualora, successivamente all'estromissione, l'immobile venga ceduto a terzi, lo stesso potrà essere venduto senza imponibilità Irpef della plusvalenza, se l'acquirente individuale da parte della ditta individuale è avvenuto prima del quinquennio di cui all'articolo 67, comma 1 Tuir. Nella sostanza, il quinquennio rilevante ai fini dell'Irpef applicabile sulla plusvalenza, in caso di successiva rivendita dell'immobile estromesso, decorre dalla data di acquisizione originaria dell'immobile, anche se tale acquisizione è avvenuta in regime d'impresa. A questi fini, quindi, non rileva la data in cui avviene l'estromissione (circolare ministero delle Finanze 188/E/1998).

In pillole

I SOGGETTI AMMESSI E QUELLI ESCLUSI
Si tratta delle imprese individuali in essere al 31 ottobre 2016 e che conservano tale qualifica fino al 1° gennaio 2017. Non rileva il regime contabile adottato dall'impresa. Possono fruire dell'agevolazione anche le imprese individuali che alle predette date versino in stato di liquidazione (circolare 26/E/2016). Sono esclusi dall'estromissione agevolata:

GLI IMMOBILI
Gli immobili che possono essere estromessi sono quelli indicati all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2016, ossia:
- strumentali per natura: tali immobili sono quelli che rientrano nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10;
- strumentali per destinazione: sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio

LE MODALITÀ
L'opzione, per poter fruire dell'agevolazione, deve essere esercitata entro il 31 maggio 2017. Per esercitare l'opzione entro tale data, occorre che vi sia il comportamento concludente. Nello specifico, ciò che può dimostrare la volontà di escludere il bene strumentale dal patrimonio è costituito dagli adempimenti legati alla contabilizzazione dell'estromissione,

GLI EFFETTI SULL'IMMOBILE
Nel caso di imprese individuali che abbiano proceduto all'estromissione dell'immobile, va ricordato che, contrariamente all'assegnazione da parte delle società, questa operazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta in cui interviene. Ciò significa che, una volta perfezionata l'opzione per l'estromissione, l'immobile è "in carico"

GLI EFFETTI SULL'IMPRESA
Considerato che l'estromissione, se esercitata, ha effetto dal 1° gennaio 2017, nessun costo dovrà essere dedotto in contabilità nel 2017 in merito agli ammortamenti, manutenzioni straordinarie e così via. Può accadere, che l'attività dell'impresa individuale prosegua utilizzando lo stesso immobile anche successivamente all'opzione per la

L'IMMOBILE DATO IN GARANZIA
In merito alla deducibilità dei costi sostenuti con riferimento all'immobile, un caso interessante è quello in cui l'immobile costituisca la garanzia di un mutuo acceso per l'impresa, con interessi passivi contabilizzate dedotti. Si è dell'avviso che ciò che conta, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, è che la somma ottenuta con il finanziamento

LA BASE IMPONIBILE NULLA O NEGATIVA
Secondo quanto chiarito dall'agenzia dell'Entrate nella circolare 26/E/2016, l'opzione è consentita anche nell'ipotesi in cui non emerga una differenza positiva tra il valore del bene assunto per l'estromissione (normalmente il catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, differenza che costituisce la base imponibile per l'imposta sostitutiva. In queste ipotesi, pertanto, se

Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232) all' articolo 1, comma 566, rende nuovamente possibile la facoltà di estromettere l' immobile strumentale da parte dell' imprenditore individuale, riconfermando quindi le disposizioni della legge di Stabilità 2016.

In particolare, la norma citata recita: «Le disposizioni dell' articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell' impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell' imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell' estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017».

In riferimento quindi all' ambito soggettivo e oggettivo dell' operazione in commento, e in merito alla determinazione dell' imposta sostitutiva da versare, salvo nuovi documenti di prassi, bisogna confrontarsi con i chiarimenti resi dall' agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016 e, in passato, circolare 39/E/2008).

Il profilo soggettivo Sotto il profilo soggettivo, possono fruire dell' estromissione agevolata tutte le persone fisiche che al 31 ottobre 2016 (data nella quale gli immobili strumentali devono risultare in possesso dell' imprenditore) siano qualificate come imprenditori individuali e che detengano tale qualifica anche all' 1 gennaio 2017 (data di decorrenza degli effetti dell' estromissione).

L' estromissione è concessa anche all' erede del de cuius deceduto successivamente al 31 ottobre 2016 a condizione che abbia proseguito l' attività imprenditoriale sempre in forma individuale. Analoga facoltà è concessa al donatario dell' azienda che abbia continuato l' attività del donante. In tal caso si ricorda che ai sensi dell' articolo 58, comma 1 del Tuir, l' azienda è assunta fiscalmente ai medesimi valori riconosciuti del dante causa.

Sono quindi escluse dall' ambito di applicazione dell' agevolazione stessa: le società (alle quali è riservata la disposizione dell' assegnazione agevolata); gli esercenti arti e professioni; gli imprenditori

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

individuali che alla data di effetto (1° gennaio 2017) hanno concesso in affitto o usufrutto l' unica azienda.
L' ambito oggettivo Per quanto concerne l' ambito oggettivo, dal patrimonio dell' imprenditore individuale possono essere estromessi gli immobili classificati come strumentali ai sensi dell' articolo 43, comma 2 del Tuir, siano essi strumentali per natura o per destinazione, in possesso dell' imprenditore alla data del 31 ottobre 2016. Possono essere oggetto di estromissione anche gli immobili in leasing purché il riscatto dell' immobile sia stato eseguito entro la medesima data del 31 ottobre 2016.
Non possono fruire dell' agevolazione gli immobili a uso promiscuo, intendendosi come tali gli immobili di civile abitazione (classe A, fatta eccezione per la categoria A/10) utilizzati promiscuamente sia per esercitare l' attività imprenditoriale sia per le necessità personali dell' imprenditore.
L' agevolazione è ammessa sia nel caso in cui l' imprenditore individuale adotti il regime di contabilità semplificata sia nel caso in cui si trovi in regime di contabilità ordinaria.
Il calcolo L' agevolazione in commento consente di derogare alle disposizioni ordinarie, assoggettando la plusvalenza, calcolata come differenziale tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali e Irap) dell' 8%: Imposta sostitutiva = (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto x 8%).
Il valore normale dell' immobile può essere individuato in due modi alternativi tra loro: valore di mercato (ai sensi dell' articolo 9 del Tuir); valore catastale individuato moltiplicando la rendita catastale, con la rivalutazione del 5%, per i coefficienti imposti dall' articolo 52 del Dpr n. 131/1986.
Il costo fiscalmente riconosciuto è determinabile assumendo il valore dell' immobile, che risulta essere iscritto nel libro degli inventari ,oppure nel libro dei cespiti (o scrittura sostitutiva per i contribuenti semplificati), comprensivo del valore del terreno e al netto delle sole quote di ammortamento fiscalmente dedotte. L' imposta sostitutiva dell' 8% deve essere versata in due rate: I rata rata: 60% entro il 30 novembre 2017; II rata: 40% entro il 16 giugno 2018.
Sulla seconda rata non sono dovuti interessi e, con riguardo al versamento, è consentita la compensazione con altri tributi ai sensi del Dlgs. n. 241/97 mediante l' utilizzo del modello F24. L' omesso/insufficiente/tardivo versamento dell' imposta non inficia l' agevolazione, e la violazione potrà essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso ex articolo 13 Dlgs 472/97.
Infatti, l' opzione deve ritenersi perfezionata con l' indicazione in dichiarazione dei redditi (circolare n. 26/E/2016).
La cessione successiva Qualora, successivamente all' estromissione, l' immobile venga ceduto a terzi, lo stesso potrà essere venduto senza imponibilità Irpef della plusvalenza, se l' acquisto iniziale da parte della ditta individuale è avvenuto prima del quinquennio di cui all' articolo 67, comma 1 Tuir. Nella sostanza, il quinquennio rilevante ai fini dell' Irpef applicabile sulla plusvalenza, in caso di successiva rivendita dell' immobile estromesso, decorre dalla data di acquisizione originaria dell' immobile, anche se tale acquisizione è avvenuta in regime d' impresa. A questi fini, quindi, non rileva la data in cui avviene l' estromissione (circolare ministero delle Finanze 188/E/1998).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ho appreso che la legge dBilancio 2017 ha riaperto la possibilità di aderire alla procedura di estromissione agevolata per gli immobili posseduti dagli imprenditori individuali.
In particolare, vorrei sapere quali sono i soggetti e gli immobili interessati.

Infine, desidererei sapere quali sono le modalità di applicazione dell' imposta sostitutiva, l' esatta procedura da seguire e cosa accade se l' immobile "privatizzato" viene poi ceduto a terzi. C' è un tempo minimo di attesa da rispettare?
A.D. - ROVIGO.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Base imponibile. Con il computo delle spese incrementative

Prezzi «attualizzati» per il calcolo dell' Iva

Il Sole 24 Ore
Lunedì 20 marzo 2017

3

IN CASO DI RITARDO
L'omesso, insufficiente o tardivo versamento non inficia l'agevolazione: la violazione sarà regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso

IL PASSAGGIO ALLA SFERA PERSONALE
Sono escluse le imposte di registro e ipocatastali perché l'operazione non configura trasferimento della proprietà

Base imponibile. Con il computo delle spese incrementative

Prezzi «attualizzati» per il calcolo dell'Iva

IL QUESITO

Al fini Iva, in caso di estromissione dell'immobile, quali sono le regole che si devono seguire per l'emissione dell'autofattura? Quel è la base imponibile Iva da considerare?
Occorre pagare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale? L'estromissione può riguardare anche un immobile locato a terzi?
In caso affermativo, cosa succede per i canoni già incassati prima dell'esercizio dell'opzione dell'estromissione?

M.R. - SANT'ARCANGELO

L'a circolare dell'agenzia dell'Entrate 26/E/2016 ha chiarito che l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5), Dpr 633/72, assimilando così l'estromissione a una cessione di beni. La circolare approfondisce questo aspetto al paragrafo 7, parte II, capitolo I.

In pratica, viene applicata all'estromissione l'Iva con le regole ordinarie, poiché la norma istitutiva non prevede alcuna agevolazione ai fini di tale imposta. Di conseguenza, risulta fuori campo Iva l'estromissione dell'immobile che ha fatto ingresso nell'impresa prima del 1973, oppure con provenienza da privato o dal patrimonio personale dell'imprenditore, mentre per i restanti casi l'estromissione degli immobili rientra nel campo di applicazione dell'Iva (imponibili o esenti), dovendosi far riferimento all'articolo 10 comma 1, n. 8-bis e 8-ter del Dpr 633/72 e distinguendo, quindi, i casi in cui si è in presenza di immobile abitativo o strumentale.

Nei molti casi in cui l'estromissione dell'immobile è esente e nelle rarissime ipotesi in cui l'operazione sarà soggetta a Iva, entro il 31 maggio occorre emettere l'autofattura, che può essere evitata solo laddove l'operazione, essendo l'immobile stato acquisito senza aver operato la detrazione dell'imposta, è fuori campo Iva.

La base imponibile
Ai fini della determinazione della base imponibile, la circolare 26/E/2016 fa presente che occorre fare riferimento al criterio costituito «dal prezzo di acquisto o, in mancanza dal prezzo di costo dei beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni».

Più in particolare, la base imponibile Iva è costituita dal prezzo di acquisto del bene "attualizzato" al momento dell'estromissione. Ai fini della determinazione dell'imponibile, il prezzo di acquisto non può essere limitato all'importo pagato per acquistare il bene, ma deve tener conto anche delle spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale, tenendosi comunque conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

Per l'estromissione esente Iva va operata la rettifica dell'Iva detratta ai sensi dell'articolo19-bis2 del Dpr n. 633/72, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio, sia dall'acquisto dell'immobile, sia dagli interventi di recupero edilizio e di altre spese che siano state «incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione». Anche nel caso in cui si ricade nella fattispecie di operazione fuori campo Iva, è comunque necessario, ai sensi della stessa norma, effettuare la rettifica Iva delle spese incrementative. Le rettifiche andranno operate nel modello Iva 2018 e si procederà poi al relativo versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo 2018.

Per le imposte indirette - di registro, ipotecaria e catastale - nulla è dovuto, in quanto l'operazione di estromissione non configura un trasferimento della proprietà del bene, ma solo un passaggio dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello stesso soggetto.

Non va dimenticato che l'estromissione, una volta concretizzata, retroagisce al 1° gennaio 2017, il che ha una importanza notevole per gli immobili locati. Infatti, se la locazione è soggetta a Iva, non solo non verranno più emesse fatture (in quanto l'incasso del canone sarà documentato da semplici ricevute) ma occorre stornare l'imposta da tutti i documenti emessi dal 1° gennaio fino al momento in cui è stata esercitata l'opzione per l'estromissione, con apposite note di variazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto Iva (Dpr 633/1972 n. 300/E/2008). Laddove la locazione sia soggetta ad imposta di registro e caratterizzata - prima e dopo l'estromissione - da imposte di registro differenti (generalmente dall'1% si passa al 2%), tale aspetto va regolarizzato secondo quanto disposto dalla stessa risoluzione n. 300/E/2008.

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

Solo a costi standard l'assistenza telefonica successiva alla vendita

LA MOTIVAZIONE

Il costi per le chiamate a servizi di assistenza post vendita non possono essere più onerosi rispetto a quelli che sono previsti per le chiamate standard. Con la sentenza depositata il 2 marzo (C-568/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea interviene a tutelare i consumatori fissando paletti per la determinazione dei costi delle chiamate per ricevere un'assistenza dopo aver acquistato un prodotto.

La controversia interna aveva al centro un'azione portata avanti da un'associazione tedesca per la lotta alle pratiche commerciali sleali. L'associazione si era rivolta al Tribunale di Stoccarda per chiedere ai giudici tedeschi di impedire a una società che commercializzava apparecchi elettronici l'impiego di tariffe di assistenza telefonica con costi superiori rispetto alle chiamate standard.

Prima di pronunciarsi, il tribunale tedesco ha chiesto alla Corte Ue di chiarire la portata dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, recepita in Italia con il decreto legislativo 21/2014. La norma in esame, infatti, stabilisce che se il professionista utilizza una linea telefonica per essere contattato dai consumatori per telefono a seguito della conclusione di un contratto, quest'ultimo non può essere costretto a pagare un importo più alto della tariffa di base. Resta fermo, però, il diritto degli operatori dei servizi di telecomunicazione di determinare le tariffe idonee per le chiamate telefoniche.

La norma in esame, tuttavia, non chiarisce la nozione di "tariffa di base" che, per la Corte di giustizia europea, dev'essere stabilita in modo conforme al senso abituale del linguaggio corrente, tenendo conto del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, ossia del fine di garantire un'adeguata protezione ai consumatori, parte debole del contratto.

D'altra parte, accrescono gli eurogiudici, «la nozione di tariffa di base richiama la tariffa prevista per una chiamata standard» e l'articolo 6 impone ai professionista - che, in questo caso, è in realtà l'azienda che commercializza i prodotti - di informare il consumatore se il costo è calcolato su una base diversa. Questo vuol dire che, in via generale e salvo indicazioni diverse che vengano fornite in modo chiaro, la tariffa di base deve corrispondere a quella del costo standard di una chiamata abituale che il consumatore può attendersi.

Per gli eurogiudici, poi, se è vero che l'articolo 6 fa riferimento alla fase precontrattuale, è anche vero che, per garantire il consumatore, i costi normali per l'utilizzo delle linee telefoniche devono essere mantenuti anche dopo la conclusione del contratto. In questo modo, infatti, è garantita la possibilità per il cliente di far valere i propri diritti senza costi non previsti, tanto più che quelli aggiuntivi devono essere a carico dei professionisti.

Di qui la conclusione che, proprio per raggiungere il risultato di un elevato livello di protezione dei consumatori - previsto anche dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - la nozione di tariffa di base deve corrispondere a quella di tariffa abituale, senza la possibilità di imporre costi superiori, proprio allo scopo di non dissuadere i consumatori dall'utilizzo della linea telefonica di assistenza, che è, per di più, funzionale a far valere diritti come quello di garanzia e di recesso.

Inalterata, invece, rimane la possibilità per il professionista di imputare al consumatore le spese non occasionali rispetto alle chiamate standard e di realizzare profitti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

valore dell' immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all' atto dell' estromissione». Anche nel caso in cui si ricade nella fattispecie di operazione fuori campo Iva, è comunque necessario, ai sensi della stessa norma, effettuare la rettifica Iva delle spese incrementative. Le rettifiche andranno operate nel modello Iva 2018 e si procederà poi al relativo versamento dell' imposta dovuta entro il 16 marzo 2018.
Per le imposte indirette - di registro, ipotecaria e catastale - nulla è dovuto, in quanto l' operazione di estromissione non configura un trasferimento della proprietà del bene, ma solo un passaggio dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello stesso soggetto.
Non va dimenticato che l' estromissione, una volta concretizzata, retroagisce al 1° gennaio 2017, il che ha una importanza notevole per gli immobili locati. Infatti, se la locazione è soggetta a Iva, non solo non verranno più emesse fatture, (in quanto l' incasso del canone sarà documentato da semplici ricevute) ma occorre stornare l' imposta da tutti i documenti emessi dal 1° gennaio fino al momento in cui è stata esercitata l' opzione per l' estromissione, con apposite note di variazione ai sensi dell' articolo 26 del decreto Iva (risoluzione n. 390/E/2008). Laddove la locazione sia soggetta ad imposta di registro e caratterizzata - prima e dopo l' estromissione - da imposte di registro differenti (generalmente dall' 1% si passa al 2%), tale aspetto va regolarizzato secondo quanto disposto dalla stessa risoluzione n. 390/E/2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA **Ai fini Iva, in caso di estromissione dell' immobile, quali sono le regole che si devono seguire per l' emissione dell' autofattura?**
Qual è la base imponibile Iva da considerare?

Occorre pagare l' imposta di registro, ipotecaria e catastale?
L' estromissione può riguardare anche un immobile locato a terzi?

In caso affermativo, cosa succede per i canoni già incassati prima dell' esercizio dell' opzione dell' estromissione?
M.R. - SANT' ARCANGELO.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Credito/1. Secondo i dati del Crif nel 2016 la quota di chi ha acceso un finanziamento ha superato il 34% con un incremento dell' 1,8% rispetto al 2015

Prestiti e mutui, Nord in testa nelle richieste

L' indebitamento residuo medio supera i 34.500 euro (+0,6%): Lombardia al top con 43mila euro

IMPRESA&TERRITORI

Robotica e telecomunicazioni fanno da traino alle M&A mondiali

Prestiti e mutui, Nord in testa nelle richieste

L'indebitamento residuo medio supera i 34.500 euro (+0,6%): Lombardia al top con 43mila euro

A Bolzano la rata mensile più elevata

Ripristino a 360° dopo incendi, allagamenti ed eventi naturali

Dalla mappa di prestiti e mutui degli italiani arrivano segnali positivi. Nel 2016 si registra una leggera crescita (+0,6% sull' anno precedente) dell' indebitamento residuo, cioè la somma che deve essere ancora rimborsata, un indicatore che evidenzia un ritorno di fiducia verso il domani. È la chiave di lettura che emerge dai principali dati del Crif sul ricorso al credito: nel 2016 è aumentata la propensione ad accendere un finanziamento, visto che a fine anno ad aver richiesto un prestito o un mutuo era il 34,6% della popolazione adulta (+1,8% rispetto al 2015).
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la regione con la maggior presenza di persone con finanziamenti attivi è la Toscana, dove si sfiora il 40%, che precede il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e altre aree del Nord Italia. All' estremo opposto, la classifica viene chiusa dal Trentino-Alto Adige, dove meno di adulto su sei ha in essere un rapporto: seguono la Basilicata (28,4%), il Molise (29,3%) e le altre regioni del Mezzogiorno. Ben diversa la graduatoria dell' indebitamento: in tre regioni del Nord (Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna) si superano in media i 40mila euro, a causa del maggiore peso dei mutui, rispetto a una media nazionale vicina ai 34.500 euro, valore che include anche la quota parte di mutui e surroghe.
Nel Mezzogiorno, invece, è maggiore il ricorso ai prestiti per l' acquisto di prodotti di elettronica di consumo e grandi elettrodomestici, arredamento, auto e moto. In Calabria l' indebitamento medio è la metà di quello della Lombardia e in tutte le otto regioni del Mezzogiorno non si superano i 30mila euro di media.
In pratica, ciascuno dei quasi 21 milioni di adulti che ha in essere almeno un contratto di finanziamento deve rimborsare a fine mese una rata media di 360 euro.
È quanto rivela la prima edizione della «Mappa del credito in Italia», relativa al 2016, realizzata da Crif utilizzando i dati di Eurisc, il sistema di informazioni con oltre 81 milioni di posizioni creditizie gestito dalla società bolognese. «La forbice tra Nord e Sud si può spiegare con le diverse abitudini nel gestire l' indebitamento - osserva Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di Crif -. Nel Nord Italia, per esempio, è maggiore l' incidenza dei mutui, mentre al Sud è più marcata la tendenza a restare nella

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

casa di famiglia e, in caso di acquisto dell' abitazione, si attinge di più ai risparmi di famiglia».
A livello nazionale la forma di finanziamento più utilizzata è quella dei prestiti finalizzati, che rappresentano il 43,3% del totale, in calo di tre decimi di punto sul 2015. Sono quelli legati all' acquisto di beni di consumo o durevoli, per il tempo libero o la salute. Quelli personali rappresentano un altro terzo dei contratti, mentre il credito immobiliare si avvicina a quota 23%, con un incremento del 3,1% sull' ultima rilevazione.
«Lo scenario congiunturale è in progressivo miglioramento, mentre i tassi applicati si posizionano vicino ai minimi storici - continua Rubini -. Queste condizioni determinano una maggiore propensione a richiedere mutui per l' acquisto della casa e prestiti per rinnovare i beni durevoli e più costosi».
Questo ciclo che agevola il ricorso al credito degli italiani sembra poter continuare anche nel 2017. A febbraio, sempre secondo i dati Crif, è stato registrato un aumento dell' 1,2% delle richieste di prestiti, mentre l' importo medio ha fatto un balzo del 7,9%, sfiorando i 9.400 euro di media. Il dato conferma indirettamente un ritorno di fiducia degli italiani: era dal marzo 2011 che non si superava la soglia dei 9mila euro. «Il quadro è favorevole - conclude Simone Capecchi, executive director di Crif - e lascia ben sperare in un consolidamento del comparto dei prestiti, che sembra beneficiare della maggiore capacità di spesa delle famiglie italiane».
enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ENRICO NETTI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Attività estrattive. L' ultimo Rapporto di Legambiente mostra il calo dei siti attivi e dell' estrazione di inerti

Cave, export record per i lapidei

Marmi e graniti hanno superato per la prima volta quota 2 miliardi

Le attività estrattive seguono sempre più la scia della congiuntura economica: marmi e graniti sono un filone remunerativo, sabbia e ghiaia risentono invece della crisi delle costruzioni. Lo certifica Legambiente con l' ultimo Rapporto cave.

I trend I numeri raccontano già un primo cambiamento. Le cave attive si sono infatti ridotte (-20,6% rispetto al 2010), come le quantità estratte di inerti (-40,6%). La crisi ha avuto un impatto anche sulla produzione di cemento, nel quale l' Italia ha avuto a lungo un record europeo.

C' è, poi, un secondo ed evidente cambiamento: mentre il prelievo di inerti ha subìto la crisi del settore delle costruzioni (da qui la riduzione del numero di cave, delle imprese e degli occupati), le estrazioni di materiali lapidei hanno vissuto record anno dopo anno. Un successo dovuto in particolar modo alle esportazioni: nel 2015 per la prima volta nella storia hanno superato i 2 miliardi (in crescita soprattutto verso gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi). Le prospettive globali sono decisamente positive per il settore, con il volume dei lapidei di pregio estratti nel mondo che dovrebbe salire a circa 170 milioni di tonnellate nel 2020, con un impiego non lontano dai 2 miliardi di metri quadrati equivalenti.

Sono 2.012 i Comuni con almeno una cava attiva (il 25,1% dei Comuni italiani) e quasi mille quelli che hanno almeno due cave. Sono addirittura oltre 1.680 i Comuni con almeno una cava abbandonata o dismessa e 1.150 con almeno due siti.

La fotografia aggiornata della situazione italiana è impressionante. Le cave attive sono 4.752, mentre sono 13.414 quelle dismesse nelle Regioni in cui esiste un monitoraggio. A queste, infatti, bisognerebbe sommare le cave abbandonate del Friuli Venezia Giulia, regione in cui non esiste un monitoraggio né altre fonti, e di Lazio e Calabria, dove gli ultimi dati risalgono ormai a qualche anno fa e sono di fatto parziali: il numero complessivo arriverebbe ad almeno 14mila cave dismesse.

La crisi del settore edilizio ha ridotto i volumi delle quantità estratte. Sono 53 i milioni di metri cubi estratti nel 2015 solo per sabbia e ghiaia, materiali fondamentali nelle costruzioni, ma elevati sono anche i quantitativi di calcare (22,1 milioni di metri cubi) e pietre ornamentali (oltre 5,8 milioni di metri cubi).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

L' estrazione di sabbia e ghiaia rappresenta il 61% di tutti i materiali cavati in Italia: ai primi posti Lombardia, Puglia e Piemonte, che da sole raggiungono oltre il 59,3% del totale estratto ogni anno con circa 31,4 milioni di metri cubi.
Chi ci guadagna Per quanto riguarda gli inerti si paga in media il 2,3% del prezzo di vendita, ma cavare non costa nulla in Valle d' Aosta, Basilicata e Sardegna, mentre Lazio e Puglia sono molto sotto la media.
Le entrate degli enti pubblici dovute all' applicazione dei canoni fanno riflettere: il totale nazionale di tutte le concessioni pagate nelle regioni per sabbia e ghiaia è stato nel 2015 (ultima analisi disponibile) di 27,4 milioni, ai quali bisognerebbe sommare le entrate della Sicilia, che variano in funzione della quantità cavata, oltre a una piccola quota derivata dall' ampiezza dei siti estrattivi, come avviene in Puglia. Il fatturato di vendita stimato da Legambiente per le aziende del settore è di un miliardo, a fronte di un aumento medio dei prezzi dovuto principalmente alla minore quantità di materiale estratto e quindi disponibile sul mercato.
Le prospettive La sfida è di mantenere in Italia le lavorazioni dei materiali, dove il tasso di occupazione è più alto (il rapporto tra occupati nell' estrazione e nelle lavorazioni può arrivare a 1 a 12). Mentre per gli inerti l' obiettivo è di spingere la filiera del riciclo, che garantisce almeno il 30% di occupati in più a parità di produzione, e che può garantire prospettive di crescita molto più importanti e arrivare a interessare l' intera filiera delle costruzioni (dalle infrastrutture all' edilizia, dalle ceramiche ai materiali da costruzione).
Per fare squadra occorre adeguare il quadro delle regole per garantire tutela, trasparenza e legalità, una moderna filiera in cui siano le stesse imprese edili a co-gestire il processo di demolizione selettiva degli inerti provenienti dalle costruzioni, in modo da riciclarli invece che conferirli in discarica, ma Legambiente suggerisce anche un canone minimo nazionale per le concessioni di cava. In Gran Bretagna, per esempio, è il 20% del prezzo di vendita.
.Guardie o ladri roberto.galullo.blog.ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROBERTO GALULLO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

INNOVAZIONE

Una bussola per i fondi pubblici alla ricerca

Possono arrivare dall' Unione europea, dai ministeri e dalle Regioni.
Districarsi nel labirinto dei numerosi bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la ricerca e l' innovazione non è semplice, soprattutto per le piccole imprese, gli enti non profit e i professionisti. È importante essere correttamente indirizzati. A tal scopo può tornare utile il libro "Impresa che funziona: come finanziare ricerca, e innovazione con i fondi pubblici" (SanditLibri, pagine 224, euro 15), scritto a sei mani da Mirella Mastretti (tecnologa e presidente e fondatrice dell' associazione Talent4Rise), Cinzia Marzioni (fondatrice e principal partner di CreAction Team, società di consulenza nell' ambito dell' Ict) e Patrizia Cavalloro (matematica con esperienza trentennale nel campo dei progetti finanziati per la ricerca). Il libro fornisce strumenti pratici e semplificazioni, affrontando tutti i punti legati all' accesso ai fondi agevolati, a partire dall' individuazione del bando fino alle erogazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

14 Impresa & territori

Robotica e telecomunicazioni i motori delle M&A globali

Imprese cinesi in prima fila nelle acquisizioni, le tedesche fra i target

Una bussola per i fondi pubblici alla ricerca

Venditori.IT

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Trasferimenti immobiliari. L' affidamento dell' incarico di vendere a un terzo consente di acquistare a tassazione ridotta

Il mandato irrevocabile libera la prima casa

24 Norme e tributi

FISCO E SENTENZE

Cassaforte, decisiva l'opposizione

Non serve l'ok del Pm se il contribuente assiste all'apertura senza contestazioni

Gli ex soci possono chiedere il rimborso già negato alla Snc

Il mandato irrevocabile libera la prima casa

Niente automatismi in Gerico tra collaboratore e dipendente

Delocalizzare alle partecipate non genera indennizzo

È illegittima la rettifica dei benefici prima casa, se per la vendita del precedente immobile era stato conferito mandato irrevocabile a un terzo: solo, infatti, nell' ipotesi in cui tale vendita non fosse eseguita, l' Agenzia è legittimata alla pretesa. A fornire questo chiarimento è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 67/2/2017 depositata il 27 febbraio scorso (presidente e relatore Montanari).

Un contribuente acquistava un immobile beneficiando delle agevolazioni previste per la cosiddetta prima casa. Prima di tale acquisto, aveva conferito mandato irrevocabile a un terzo soggetto, affinché in suo conto, ma in nome proprio, vendesse il fabbricato di sua proprietà sito nello stesso Comune di ubicazione del nuovo immobile compravenduto.

L' agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione dell' imposta di registro, oltre sanzioni, revocando i benefici richiesti, perché al momento dell' acquisto il contribuente era ancora proprietario di un altro fabbricato.

L' ufficio, in buona sostanza, riteneva che il mandato non fosse di per sé un atto idoneo al trasferimento della proprietà immobiliare e pertanto non risultava soddisfatto il requisito previsto dalla norma di non essere titolare esclusivo di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l' immobile da acquistare.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario evidenziando che il mandato conferiva al mandatario tutti i poteri necessari per l' attuazione del trasferimento con efficacia immediata e su tale atto era stata versata l' imposta proporzionale di registro, oltre ad essere stato trascritto in conservatoria. Dagli accordi, era espressamente prevista la risoluzione solo nell' ipotesi in cui fossero inutilmente decorsi sette anni senza che l' immobile fosse venduto.

L' Agenzia si costituiva in giudizio lamentando che il contribuente con tale atto di mandato aveva aggirato le previsioni in tema di agevolazione prima casa e che la condizione risolutiva contenuta nel contratto, in ogni caso, dimostrava l' incertezza del trasferimento.

Il collegio emiliano, pur ritenendo particolare la fattispecie giuridica costruita dal ricorrente, ha accolto il ricorso. La Ctp ha infatti ritenuto che al momento dell' acquisto della prima casa il contribuente non fosse più proprietario di altro fabbricato, sebbene in virtù del mandato conferito.

Tale sequenza di atti, secondo i giudici, non lede il diritto dell' Erario di accertare la non spettanza dell' agevolazione. Infatti, nell' ipotesi in cui al termine della condizione sospensiva non fosse intervenuta

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

effettivamente la cessione, il fabbricato sarebbe tornato al contribuente e, da quel momento, sarebbero iniziati a decorrere i termini decadenziali a favore del fisco per l' accertamento della maggior imposta.
I giudici, quindi, hanno ritenuto che, in una simile ipotesi, la verifica di eventuali altre proprietà, non doveva essere fatta al momento del nuovo acquisto o del conferimento del mandato, bensì al termine del periodo concordato per attuare la vendita.
La decisione offre lo spunto per una riflessione, poiché attua un' interpretazione sostanzialistica della norma, dato che una volta conferito il mandato, di fatto il contribuente non può più disporre dell' immobile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

LAURA AMBROSI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Risparmio energetico. Sconto prorogato a fine 2017

Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva

26 Norme e tributi

Bonus del 150% chance per i piccoli

Iperammortamento possibile per i beni consegnati nel 2016 a microimprese, Snc e Sas

Due clausole rinviano il passaggio di proprietà

Sugli ecoreati la variabile-tenuità

La clausola di non punibilità dipende dalla gravità e dalla ripetizione dell'illecito

Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva

DARIO AQUARO Riduzione dei consumi medi abitativi, riqualificazione del tessuto urbano. Con questi obiettivi, in sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 244/2016, convertito dalla legge 19/2017) è stato confermato per quest' anno il bonus per l' acquisto di abitazioni nuove ad alta efficienza energetica.

Gli acquisti con rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2017 potranno quindi beneficiare della detrazione Irpef pari al 50% dell' Iva versata sulla compravendita (che va divisa in dieci quote annuali) se riguardano abitazioni in classe energetica A o B «cedute dalle imprese costruttrici delle stesse» (legge 208/2015, articolo 1, comma 56), a prescindere dall' uso che ne verrà fatto e a prescindere anche dalla loro categoria catastale.

Dal 1° ottobre 2015 , con l' arrivo dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, la classe energetica - riportata nell' attestato di prestazione (Ape) necessario alla compravendita - viene individuata su una scala che va da A4 (massima efficienza) a G (minima).

Confrontando la prestazione energetica dell' immobile con il valore dell' indice di prestazione globale di un edificio di riferimento: un edificio "virtuale", identico in termini di geometria, orientamento, eccetera, ma con determinati parametri tecnici e di consumo.

I dieci intervalli di prestazione energetica rappresentati dalle classi sono ricavati attraverso coefficienti di riduzione/maggiorazione di tale valore di riferimento, che determina il limite tra le classi A1 e B, e viene calcolato senza tener conto degli «eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell' edificio reale» (secondo quanto previsto dalle Linee guida contenute nel Dm 16 giugno 2015). Il nuovo sistema si basa dunque su classi "scorrevoli", guardando al fabbisogno annuo di energia primaria non rinnovabile, relativa a tutti i servizi presenti (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, trasporto di persone o cose).

Il vecchio sistema (prima dell' ottobre 2015) prevedeva invece classi energetiche diversamente distribuite, con otto livelli da A+ a G, e soprattutto "fisse": la prestazione veniva individuata in base al consumo di combustibile necessario in un anno per riscaldare un metro quadrato (la classe A richiedeva, ad esempio, un rapporto kWh/mq annuo inferiore a 30).

L' attestato resta però valido dieci anni. Gli acquirenti di nuove case in classe A o B potrebbero quindi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

veder misurata l' efficienza secondo queste regole, se l' edificio è stato terminato (o ristrutturato) prima dell' arrivo del nuovo Ape. E ciò vale anche per la detrazione del 50% dell' Iva, considerato che la norma della legge di Stabilità 2016 che ha introdotto l' agevolazione parla solo di classe energetica e non impone alcuna data di termine dei lavori. Così il bonus potrebbe anche esser riconosciuto per acquisti di case edificate da oltre cinque anni, se il costruttore manifesta l' opzione Iva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Adempimenti. Via libera in 60 giorni per i provvedimenti urgenti (e motivati) con cui la giunta modifica il bilancio

La mancata ratifica fa cadere la variazione

Norme e tributi

Contabilità. Da certificare l'informativa che riporta il prospetto di debiti e crediti con le società partecipate

Rendiconto, sette firme per i revisori

Senza attestazione sui patti di solidarietà si perdono i bonus ma non le «sanzioni»

Lo spesometro debutta nella Pa nell'anno dell'addio

Adempimenti. Via libera in 60 giorni per i provvedimenti urgenti (e motivati) con cui la giunta modifica il bilancio

La mancata ratifica fa cadere la variazione

Cassa depositi e prestiti spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

COMUNI E PROVINCE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Riforma Madia. «Spesso lo stop ai diritti sociali dei proprietari»

Partecipate, razionalizzazione con rebus sanzioni ai ritardatari

An.Gu. P.Ruf La mancata ratifica, per decorso dei termini o per espressa volontà consiliare, della variazione al bilancio adottata in via d' urgenza dalla giunta determina l' inefficacia assoluta del provvedimento. Il parere dei revisori, inoltre, va acquisito sulla proposta di deliberazione di consiglio di ratifica e non su quella dell' organo esecutivo. Con la delibera 25/2017 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia chiarisce la corretta procedura nel caso in cui il consiglio comunale non ratifichi, entro 60 giorni, una variazione di bilancio assunta in via d' urgenza dall' organo esecutivo, avente ad oggetto gli stanziamenti "automatici" come gli emolumenti del personale o i contratti che non richiedano ulteriori atti d' impegno. Nello specifico, il Comune chiede di sapere se il consiglio può intervenire riadottando una nuova variazione di bilancio entro il 31 dicembre dello stesso anno, e dunque facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti, o se è necessario anche procedere per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. La fattispecie trova riferimento normativo all' articolo 175, commi 4 e 5, del Tuel, in base al quale le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dalla giunta in via d' urgenza motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell' anno in corso se a quella data non è scaduto il termine precedente. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il consiglio deve adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell' esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. L' atto di giunta, che non costituisce deroga al regime ordinario, è valido se rispetta tutti i requisiti di legittimità, tra i quali la copertura finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed è efficace per un periodo massimo di 60 giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre. La giunta, perciò, deve presentare al consiglio la proposta di deliberazione di ratifica della deliberazione di variazione di bilancio, che dovrà avvenire nel termine perentorio di 60 giorni e non oltre il 31 dicembre dell' esercizio, previo parere dell' organo di revisione (articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2 del Tuel). Diversa la posizione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, invece, ritiene dovuto il parere sull' atto di giunta (principio di vigilanza e controllo, documento n. 3). Se il consiglio ratifica totalmente o parzialmente la delibera della giunta, questa può continuare a produrre i propri effetti oltre il periodo, per la parte ratificata, in virtù del principio di

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

conservazione dell' atto amministrativo. In caso di mancata ratifica nei termini di legge, invece, il consiglio, entro i 30 giorni successivi (termine ordinatorio) e comunque entro il 31 dicembre, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della delibera non ratificata, quali ad esempio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da adottare alle condizioni e nei limiti previsti dall' articolo 194 del Tuel. Analoga conseguenza si verifica se la mancata ratifica investe quelle tipologie di variazioni di bilancio, elencate all' articolo 175, comma 3 del Tuel, che possono essere adottate entro il 31 dicembre. È ipotizzabile, tuttavia, che in questi casi, non essendosi ancora esaurito il termine massimo per l' adozione delle variazioni, il consiglio possa adottare il provvedimento di variazione (non sottoposto a ratifica nei termini di legge), il quale produrrà comunque effetti ex nunc. La modalità di formazione degli impegni di spesa "automatici", infine, non legittima una diversa interpretazione della disciplina che regolamenta la variazione di bilancio, né incide sulle conseguenze dell' eventuale mancata ratifica da parte del consiglio, che devono considerarsi applicabili anche a queste fattispecie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

AN.GU.P.RUF

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Fisco. Manca l' esonero previsto in tutti gli anni scorsi

Lo spesometro debutta nella Pa nell' anno dell' addio

Norme e tributi

Rendiconto, sette firme per i revisori

Senza attestazione sui patti di solidarietà si perdono i bonus ma non le «sanzioni»

Lo spesometro debutta nella Pa nell'anno dell'addio

La mancata ratifica fa cadere la variazione

Cassa depositi e prestiti

Partecipate, razionalizzazione con rebus sanzioni ai ritardatari

Si avvicina la scadenza per la presentazione del vecchio spesometro, in riferimento agli obblighi 2016, e salvo auspicabili interventi dell' ultima ora l' obbligo per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico è in vigore. Lo spesometro deve essere presentato entro il 10 aprile per i contribuenti mensili ed entro il 20 aprile per i trimestrali. È necessario ricordare che gli enti pubblici sono stati esonerati ogni anno dalla presentazione dello spesometro con successivi provvedimenti del direttore dell' agenzia delle Entrate.

Il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 aveva escluso le pubbliche amministrazioni dall' obbligo per le sole operazioni effettuate e ricevute in ambito istituzionale. Con successivo provvedimento n. 128483 del 5 novembre 2013 le Pa erano state completamente escluse dall' adempimento per gli anni d' imposta 2012-2013.

Nello stesso provvedimento veniva stabilito che a decorrere dal 2014 gli enti pubblici avrebbero dovuto comunicare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica. Per gli anni d' imposta 2014 e 2015 le pubbliche amministrazioni venivano esonerate completamente rispettivamente con provvedimento del 31 marzo 2015 e con provvedimento del 6 aprile 2016, interventi avvenuti sempre a ridosso della scadenza del 10 aprile. Ai fini dell' adempimento è necessario ribadire ancora una volta che le peculiarità dell' attività degli enti locali, e della Pa in generale, rendono l' adempimento di fatto particolarmente oneroso, per l' esistenza di situazioni specifiche che obbligano a interventi manuali, e sostanzialmente inutile vista la praticamente nulla pericolosità fiscale dei soggetti.

Ogni ente riceve fatture che riguardano acquisti sia della sfera commerciale sia istituzionale, che non vengono registrate ai fini Iva per le difficoltà di esercizio corretto della detrazione: per queste fatture sussiste l' obbligo della comunicazione, come previsto dalla risposta dell' agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2014, «qualora sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all' attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l' attività istituzionale, è possibile comunicare l' intero importo della fattura».

Gli enti locali sono esonerati dalla fatturazione quando ricorrono le condizioni previste dall' articolo 36-bis del Dpr 633/1972. La circolare 24/2011 delle Entrate, al punto 2.1, ricomprende tra i soggetti obbligati coloro che si avvalgono della dispensa prevista dall' articolo 36-bis.

Per gli enti che organizzano viaggi e soggiorni a determinate condizioni il Dm del 7 luglio 1998 rende non obbligatoria l' emissione della fattura, costringendo anche in questo caso gli enti al reperimento

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

manuale dei dati previsti dallo spesometro. Sarebbe necessario chiarire se queste fatture vanno indicate o meno.
Sebbene il susseguirsi di provvedimenti modificativi di precedenti provvedimenti del direttore dell' Agenzia possa ingenerare dei dubbi, appare chiaro che nel caso di mancato esonero per il 2016, l' adempimento dovrebbe essere riferito alle sole operazioni non documentate da fattura elettronica, come stabilito nel provvedimento del direttore dell' Agenzia n. 128483 del 5 novembre 2013, anche se modificato dal provvedimento 4492 del 31 marzo 2015, tenuto conto che i dati delle fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio sono già a disposizione dell' amministrazione.
Tutto ciò premesso è opportuno prevedere, in tempi brevi, l' esonero dallo spesometro per le pubbliche amministrazioni anche per il periodo d' imposta 2016, posto che sarebbe paradossale richiedere agli uffici degli sforzi organizzativi per un adempimento mai assolto prima e che verrà cancellato a decorrere dal periodo d' imposta 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO LUDDENI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Il Sole 24 Ore

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Contabilità. Da certificare l' informativa che riporta il prospetto di debiti e crediti con le società partecipate

Rendiconto, sette firme per i revisori

Senza attestazione sui patti di solidarietà si perdono i bonus ma non le «sanzioni»

ANNA GUIDUCCI PATRIZIA RUFFINI

Rendiconto, sette firme per i revisori

Senza attestazione sui patti di solidarietà si perdono i bonus ma non le «sanzioni»

La mancata ratifica fa cadere la variazione

Lo spesometro debutta nella Pa nell'anno dell'addio

Partecipate, razionalizzazione con rebus sanzioni ai ritardatari

Riaccertamento ordinario dei residui, anche parziale, pareggio di bilancio, parifica crediti e debiti con organismi e società partecipate, spese di rappresentanza, relazione al rendiconto e relativo certificato al ministero dell' Interno, questionario Siquel alla Corte dei conti.

Sono le sette firme con cui l' organo di revisione degli enti locali "certifica" il suo controllo sulla chiusura dei conti 2016.

Uno dei primi appuntamenti è quello relativo alla proposta di deliberazione della giunta con cui viene approvato il riaccertamento ordinario. L' atto può però essere preceduto da determinazioni del responsabile del servizio finanziario, nei casi di reimputazioni di entrate e spese per le quali è necessario riscuotere o pagare prima del riaccertamento. Il parere sull' operazione, che comporta anche una variazione di bilancio, richiede una verifica, anche a campione, dei residui attivi e passivi confermati ed eliminati,e del fondo pluriennale vincolato iscritto fra le spese 2016, distintamente per parte corrente e capitale.

Il riaccertamento ordinario peraltro consente all' ente di conoscere i risultati finanziari da utilizzare per la certificazione del saldo sul pareggio di bilancio effettivamente realizzato per il 2016. Se l' ente ha acquisito spazi finanziari mediante i patti di solidarietà (incluso il patto orizzontale nazionale), il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l' organo di revisione devono attestarne l' esclusivo utilizzo per effettuare impegni di spesa in conto capitale.

Senza attestazione i bonus non sono risonosciuti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Gli enti locali sono obbligati a inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L' informativa, che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (sia del soggetto esterno sia del Comune, come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione 2/2016), deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione. In questo caso l' ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell' esercizio finanziario 2017, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.In base all' articolo 16, comma 26, del

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

Dl 138/2011, fra gli obblighi di firma rileva anche il certificato che espone le spese di rappresentanza sostenute dall' ente nel 2016, da trasmettere alla Corte dei conti e da pubblicare nel sito dell' ente, entro dieci giorni dall' approvazione del rendiconto. La regolamentazione specifica in tema di spese di rappresentanza dovrebbe garantire il rispetto dei principi e criteri generali di stretta correlazione con le finalità istituzionali dell' ente, di proiezione esterna per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, di rigorosa motivazione in ordine all' interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l' attività e la spesa erogata, oltre che alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e alla rispondenza a canoni di ragionevolezza e di congruità.
La relazione dell' organo di revisione al rendiconto della gestione deve dedicare una sezione all' eventuale rendiconto consolidato e contenere l' attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione oltre a rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. In sede di esame del rendiconto della gestione, l' organo di revisione deve anche verificare, dandone conto nella relazione, l' esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell' esercizio 2016, comprese quelle approvate nel corso dell' esercizio provvisorio. Infine, come prevede l' articolo 41 del Dl 66/2014, l' organo di revisione deve dare atto nella propria relazione al rendiconto della verifica in merito alle attestazioni dei tempi di pagamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Finalmente in G.U. il decreto che dà attuazione alla riforma. Ma il quadro non è completo

Sentenze favorevoli, immediata esecutività (quasi) al traguardo

Per l' esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente forse è la volta buona.
L' emanazione dell' atteso decreto ministeriale che stabilisce i requisiti della garanzia che il contribuente può essere chiamato a prestare per l' incasso di somme di importo superiore ai diecimila euro, potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta sulla delicatissima materia. Restano però alcuni nodi da sciogliere legati soprattutto al periodo transitorio ed alla scarsa chiarezza del testo normativo. Nodi che in parte sono stati sciolti dalle Sezioni unite ed in parte dovranno essere risolti dalla giurisprudenza di merito prima e di legittimità poi.
Ma andiamo per ordine.
Secondo la Cassazione vige in Italia il principio: «Qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, l' atto, l' ente impositore ha l' obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, nel caso in cui l' iscrizione a ruolo sia stata effettuata adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso». In quest' ottica l' articolo 68, comma 2, dlgs 546/1992 stabilisce che «se il ricorso del contribuente viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale deve essere rimborsato d' ufficio».
L' amministrazione finanziaria si è però sempre limitata a dare esecuzione soltanto alle sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.
È perciò apparsa una riforma «la previsione dell' immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie» (articolo 10 della legge 23/2014).
Il Governo ha però preferito attuare solo parzialmente la delega e perciò con il dlgs n. 156/2015, ha solo stabilito «le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali... sono immediatamente esecutive». E la limitazione alle sole condanne che comportano un pagamento vuol dire escludere tutte le sentenze favorevoli al contribuente aventi un contenuto diverso quali, tanto per fare un esempio, quelle che riconoscano, a una organizzazione, la qualifica di onlus.

2 Lunedì 20 Marzo 2017 FISCO & CONTRIBUENTI ItaliaOggi7

Finalmente in G.U. il decreto che dà attuazione alla riforma. Ma il quadro non è completo

Sentenze favorevoli, immediata esecutività (quasi) al traguardo

di Andrea Bongi e Mario Cicala*

I nodi ancora da sciogliere

Rilascio della garanzia	Il decreto ministeriale rimanda a un successivo decreto direttoriale la definizione del modello standard
Sentenze non aventi a oggetto somme di denaro	La formulazione letterale limita l'esecutività alle sole sentenze aventi a oggetto il pagamento/rimborso di somme a favore del contribuente
Sentenze emesse nelle more dell'emanazione dell'iter normativo	Alla carenza normativa ha supplito, in più casi, la Corte di cassazione, prevedendo la esecutività
Richiesta di garanzia e poteri del giudice	Da chiarire se il giudice possa dichiarare esecutiva la sentenza favorevole al contribuente senza subordinare la stessa a una garanzia

Costituzione della garanzia con tre modalità

** senior of counsel - Studio Cicala Riccioni & Partners*

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

Non solo, il dlgs 156/2015 ha stabilito che le norme che qui interessano sono applicabili, soltanto dopo l' approvazione del decreto ministeriale destinato a disciplinare le «idonee garanzie» che il giudice può imporre al contribuente vittorioso. E tale decreto è stato pubblicato solo sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo.
All' interno del suddetto provvedimento normativo è inoltre previsto che la garanzia debba essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze (articolo 1, 4° comma). C' è soltanto da auspicare che l' amministrazione non osi adesso sostenere che l' operatività del decreto sia ulteriormente subordinata all' approvazione della suddetta modulistica standard altrimenti si corre il rischio di vedere slittare ancora nel tempo la concreta applicazione dell' elementare principio di esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente.
I ritardi nel dare attuazione ai principi di rilevanza costituzionale hanno determinato l' insorgere di una imponente problematica transitoria che terrà occupati i giudici di merito, cui verrà chiesto di dar esecuzione alle sentenze con la procedura di ottemperanza di cui all' articolo 70 del dlgs 546/1991, e quelli di Cassazione.
Fra le problematiche sul tappeto occorre domandarsi se la provvisoria esecutività assista anche le sentenze emesse prima della emanazione del decreto amministrativo di attuazione, o addirittura ancora prima del decreto legislativo 156/2015.
A noi pare che a un tale dubbio debba essere data risposta positiva, quanto meno per quanto attiene alla casistica contemplata nel già citato articolo 68, oggi 69, del dlgs 546/1992.
Tale articolo prevede infatti un obbligo dell' amministrazione che risale al testo originario della norma; la riforma del 2014/2015 ha solo creato uno strumento processuale più incisivo per rendere efficace l' obbligo di diritto sostanziale.
Del resto il comportamento omissivo dell' amministrazione finanziaria che non adempie agli obblighi posti dalle disposizioni sopra richiamate ha sempre costituito un illecito. Come dimostrano alcune sentenze della Suprema corte fra cui spicca la sentenza n. 16797/2016, con la quale i giudici di legittimità hanno confermato una sentenza di merito che aveva condannato l' amministrazione al risarcimento del danno ex articolo 1224 del codice civile liquidato in 6.124.797,31.
E quando il risarcimento non possa essere richiesto al giudice tributario la relativa domanda è di competenza del giudice ordinario.
Se poi la giurisprudenza non accogliesse la tesi secondo cui tutte le sentenze dei giudici tributari, anche emesse prima del 13 marzo 2017, sono esecutive, il ritardo nella emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni relative alla esecutività delle sentenze non definitive aprirebbe le porte ad un' ulteriore considerevole quantità di problemi.
Ai sensi dell' articolo 69 sopra richiamato, l' esecuzione delle sentenze che riconoscono al contribuente il diritto a percepire meno di diecimila euro (oltre alle spese di lite) non può essere subordinata al rilascio di idonea garanzia.
Appare dunque logico che l' esecuzione coattiva di queste sentenze sia consentita, anche ove al momento del deposito della sentenza non fosse stato emanato un atto amministrativo che non le riguarda.
Spingendosi ancora più in avanti resta da chiedersi se poteva il giudice, anche prima del 13 marzo 2017, dare atto che nel caso di specie non era necessaria alcuna cauzione e quindi rendere immediatamente eseguibili sentenze che coinvolgessero anche somme superiori ai 10 mila euro.
E nell' ipotesi che la giurisprudenza accolga la tesi secondo cui la esecutività assiste solo le sentenze successive al 13 marzo 2017, occorrerà domandarsi se sia sufficiente il deposito della sentenza dopo tale data oppure se occorra che la deliberazione sia successiva almeno alla data di entrata in vigore del dlgs156/2015, in quanto la esecutività richiederebbe che il giudice fosse nelle condizioni di pronunciarsi sulla possibilità di subordinare l' esecuzione al rilascio di garanzie.
Da questo primo e sommario inventario di problemi emerge come la crisi che investe la giustizia

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

tributaria sia in primo luogo e soprattutto il riflesso della crisi che investe la normativa tributaria processuale e sostanziale, che «scarica» sulle commissioni tributarie una quantità crescente di problemi.

ANDREA BONGI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Restituzione delle somme: in salita la strada per far valere le proprie ragioni verso il Fisco

Garanzie, limitazioni stringenti

Tutta in salita la strada per l' esecutività delle sentenze tributarie; il famigerato e tanto atteso decreto del ministero delle finanze che rende operativa la possibilità di vedersi restituire somme dall' amministrazione finanziaria in esito ad una sentenza (ancorché non definitiva) favorevole lascia l' amaro in bocca ai contribuenti; troppe e troppo stringenti le limitazioni previste per la fideiussione richiesta a garanzia dell' erario in caso di rimborso.
La questione è la seguente: l' articolo 69 del dlgs n.
546/92 (come modificato dal dlgs n. 156/2015) prevede che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali siano immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell' importo superiore a 10 mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell' istante, alla prestazione di idonea garanzia.
Nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2017 è stato finalmente pubblicato il decreto del ministero dell' economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22 sulle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non definitive.

4 Lunedì 20 Marzo 2017 FISCO & CONTRIBUENTI ItaliaOggi7

Restituzione delle somme: in salita la strada per far valere le proprie ragioni verso il Fisco

Garanzie, limitazioni stringenti

Le garanzie previste dall'ordinamento tributario

Riferimento normativo	Fattispecie	Forma	Durata	Escussione
Articolo 69, comma II d.lgs. 546/92	Somme dovute dall'amministrazione finanziaria al contribuente a seguito di sentenza di condanna	Titoli di stato, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, consorzio fidi (solo PMI), società commerciali (su valutazione positiva dell'AF), capogruppo (solo società consolidate con PN superiore a 250 milioni)	fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo.	dopo 3 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo
Articolo 47, comma V d.lgs. n. 546/92	Sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato in commissione provinciale		fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta	dopo 3 mesi dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta
Articolo 52, comma VI d.lgs. N. 546/92	Sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato in cassazione			
Articolo 62-bis, comma V d.lgs. N. 546/92	Sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato in commissione regionale			
Articolo 19, comma III d.lgs. N. 472/97	Sospensione dell'esecutività dell'atto in sede amministrativa			
Articolo 22, comma VI d.lgs. N. 472/97	Riduzione o eliminazione di misure cautelari iscritte su istanza dell'agenzia delle entrate		fino al termine del nono mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo	dopo 3 mesi dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni
Articolo 38-bis, comma V dpr n. 633/72	Rimborsi iva		3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine dell' accertamento	entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo con cui l'AF richiede le somme erroneamente rimborsate

Pagina a cura DI ALESSANDRO FELICIONI

Tutta in salita la strada per l'esecutività delle sentenze tributarie; il famigerato e tanto atteso decreto del ministero delle finanze che rende operativa la possibilità di vedersi restituire somme dall'amministrazione finanziaria in esito ad una sentenza (ancorché non definitiva) favorevole lascia l'amaro in bocca ai contribuenti; troppe e troppo stringenti le limitazioni previste per la fideiussione richiesta a garanzia dell'erario in caso di rimborso.

La questione è la seguente: l'articolo 69 del dlgs n. 546/92 (come modificato dal dlgs n. 156/2015) prevede che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali siano immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10 mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Nella *G.U.* n. 60 del 13 marzo 2017 è stato finalmente pubblicato il decreto del ministero dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22 sulle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non definitive.

Intanto va chiarito che ad oggi la disciplina non è ancora operativa nonostante il decreto; non solo perché lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in *G.U.*, ossia il 28 marzo prossimo; siccome Il contenuto della garanzia è ripreso dalle regole dei rimborsi Iva il decreto prevede un ulteriore decreto del direttore generale delle finanze per l'approvazione dei relativi modelli.

Nel merito, in tre articoli, il decreto disciplina il contenuto e la forma della garanzia, la sua durata nonché le modalità e le tempistiche di escussione.

Al di là delle previsioni di cui all'articolo 69, il decreto prende in considerazione tutti i casi in cui l'ordinamento tributario prevede la prestazione di garanzia fideiussoria. Così oltre all'ipotesi di restituzione di somme, è contemplata quella di sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente (articoli 47, comma 5, 52 comma 6, e 62-bis, comma 5 del dlgs n. 546/92), le sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione e le richieste di misure cautelari da parte dell'agenzia delle entrate quali ipoteca e sequestro conservativo (articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del dlgs 472/97).

Il contenuto della garanzia, come detto, si ispira ai rimborsi Iva. La garanzia deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse è determinato all'1%, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Circa la durata, se il giudice subordina il pagamento dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente (articoli 47, comma 5, 52 comma 6, e 62-bis, comma 5 del dlgs n. 546/92), le sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione e le richieste di misure cautelari da parte dell'agenzia delle entrate quali ipoteca e sequestro conservativo (articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del dlgs 472/97), le sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l'estinzione del processo.

Nel caso di sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta dal giudice, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l'ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l'adempimento da parte dell'interessato.

Se invece si tratta di sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l'estinzione del processo.

In caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

La previsione introdotta in occasione della revisione della disciplina del contenzioso tributario si prefiggeva lo scopo di estendere alle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata. Anche in assenza del decreto ministeriale, peraltro, la giurisprudenza e la dottrina avevano spinto per l'operatività della norma.

Da ultimo, la sentenza n. 758 del 13 gennaio 2017 della Corte di cassazione a sezioni unite (vedi *ItaliaOggi* del 14 gennaio 2017 e del 8 marzo 2017) aveva statuito l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere a iscrizioni a ruolo in spregio a una sentenza favorevole al contribuente e di provvedere allo sgravio di quanto già iscritto in pendenza del giudizio di primo grado.

© Riproduzione riservata

Al di là delle previsioni di cui all' articolo 69, il decreto prende in considerazione tutti i casi in cui l' ordinamento tributario prevede la prestazione di garanzia fideiussoria. Così oltre all' ipotesi di restituzione di somme, è contemplata quella di sospensione dell' atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente (articoli 47, comma 5, 52 comma 6, e 62-bis, comma 5 del dlgs n. 546/92), le sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all' importazione e le richieste di misure cautelari da parte dell' agenzia delle entrate quali ipoteca e sequestro conservativo (articoli 19, comma

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

3, e 22, comma 6, del dlgs 472/97).
Il contenuto della garanzia, come detto, si ispira ai rimborsi Iva. La garanzia deve avere ad oggetto l' integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l' obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse è determinato all' 1%, ai sensi del Regolamento (Ue) n.
952/2013.
Circa la durata, se il giudice subordina il pagamento da parte dell' ente impositore di somme superiori a 10 mila euro diverse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell' estinzione del processo.
Nel caso di sospensione dell' atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta dal giudice, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta.
In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l' ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l' adempimento da parte dell' interessato.
Se invece si tratta di sospensioni aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all' importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l' estinzione del processo.
In caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può richiedere l' ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
La previsione introdotta in occasione della revisione della disciplina del contenzioso tributario si prefiggeva lo scopo di estendere alle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata.
Anche in assenza del decreto ministeriale, peraltro, la giurisprudenza e la dottrina avevano spinto per l' operatività della norma.
Da ultimo, la sentenza n.
758 del 13 gennaio 2017 della Corte di cassazione a sezioni unite (vedi ItaliaOggi del 14 gennaio 2017 e del 8 marzo 2017) aveva statuito l' impossibilità per l' amministrazione finanziaria di procedere a iscrizioni a ruolo in spregio a una sentenza favorevole al contribuente e di provvedere allo sgravio di quanto già iscritto in pendenza del giudizio di primo grado.
© Riproduzione riservata.

ALESSANDRO FELICIONI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Le politiche del governo per il rilancio, raccolte nel rapporto sullo Small business act

Fisco, aziende meno onerate

Dalla Sabatini all' ammortamento: interventi per 17 mld

Undici miliardi e mezzo. Con questa cifra aggiuntiva, rispetto a due anni fa, il governo prova ad alleggerire i bilanci aziendali da oneri di natura fiscale. Come? Per esempio con il rifinanziamento della legge Sabatini, la riduzione delle aliquote Ires, l' eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap, l' esclusione dei cosiddetti imbullonati dall' Imu, la decontribuzione per i neo assunti, il super ammortamento, per un importo complessivo che sale, appunto, dai circa 5,5 miliardi del 2015 ai quasi 17 miliardi del 2017.

È quanto rilevato nell' ultima edizione, la settima, del rapporto sullo Small business act.

A gennaio scorso è stato pubblicato infatti l' ultimo documento di riferimento per i soggetti, pubblici e privati, che si occupano di politiche a favore delle pmi, realizzato dalla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del ministero dello sviluppo economico in recepimento di una Direttiva europea del 2008.

In esso sono contenute tutte le misure adottate, sia dal governo che dalle regioni, per favorire il rilancio degli investimenti privati e lo sviluppo della piccola e media impresa italiana, sia in termini di crescita dimensionale sia di incentivo all' innovazione.

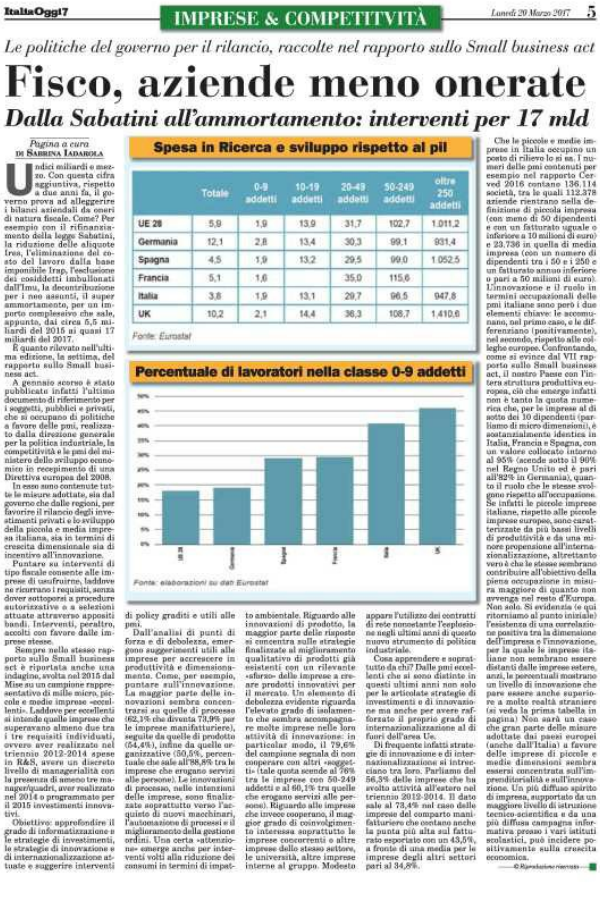

ItaliaOggi7 — IMPRESE & COMPETITIVITÀ — Lunedì 20 Marzo 2017 — 5

Le politiche del governo per il rilancio, raccolte nel rapporto sullo Small business act

Fisco, aziende meno onerate

Dalla Sabatini all'ammortamento: interventi per 17 mld

Pagina a cura DI SABRINA IADAROLA

Undici miliardi e mezzo. Con questa cifra aggiuntiva, rispetto a due anni fa, il governo prova ad alleggerire i bilanci aziendali da oneri di natura fiscale. Come? Per esempio con il rifinanziamento della legge Sabatini, la riduzione delle aliquote Ires, l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap, l'esclusione dei cosiddetti imbullonati dall'Imu, la decontribuzione per i neo assunti, il super ammortamento, per un importo complessivo che sale, appunto, dai circa 5,5 miliardi del 2015 ai quasi 17 miliardi del 2017.

È quanto rilevato nell'ultima edizione, la settima, del rapporto sullo Small business act.

A gennaio scorso è stato pubblicato infatti l'ultimo documento di riferimento per i soggetti, pubblici e privati, che si occupano di politiche a favore delle pmi, realizzato dalla direzione generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del ministero dello sviluppo economico in recepimento di una Direttiva europea del 2008.

In esso sono contenute tutte le misure adottate, sia dal governo che dalle regioni, per favorire il rilancio degli investimenti privati e lo sviluppo della piccola e media impresa italiana, sia in termini di crescita dimensionale sia di incentivo all'innovazione.

Puntare su interventi di tipo fiscale consente alle imprese di usufruirne, laddove ne ricorrano i requisiti, senza dover sottoporsi a procedure autorizzative o a selezioni attuate attraverso appositi bandi. Interventi, peraltro, accolti con favore dalle imprese stesse.

Sempre nello stesso rapporto sullo Small business act è riportata anche una indagine, svolta nel 2015 dal Mise su un campione rappresentativo di mille micro, piccole e medie imprese «eccellenti». Laddove per eccellenti si intende quelle imprese che superavano almeno due tra i tre requisiti individuati, ovvero aver realizzato nel triennio 2012-2014 spese in R&S, avere un discreto livello di managerialità con la presenza di ameno tre manager/quadri, aver realizzato nel 2014 o programmato per il 2015 investimenti innovativi.

Obiettivo: approfondire il grado di informatizzazione e le strategie di investimenti, le strategie di innovazione e di internazionalizzazione attuate e suggerire interventi di policy graditi e utili alle pmi.

Dall'analisi di punti di forza e di debolezza, emergono suggerimenti utili alle imprese per accrescere in produttività e dimensionamento. Come, per esempio, puntare sull'innovazione. La maggior parte delle innovazioni sembra concentrarsi su quelle di processo (62,1% che diventa 73,9% per le imprese manifatturiere), seguite da quelle di prodotto (54,4%), infine da quelle organizzative (50,5%, percentuale che sale all'88,8% tra le imprese che erogano servizi alle persone). Le innovazioni di processo, sulle intensioni delle imprese, sono finalizzate soprattutto verso l'acquisto di nuovi macchinari, l'automazione di processi e il miglioramento della gestione ordini. Una certa «attenzione» emerge anche per interventi volti alla riduzione dei consumi in termini di impatto ambientale. Riguardo alle innovazioni di prodotto, la maggior parte delle risposte si concentra sulle strategie finalizzate al miglioramento qualitativo di prodotti già esistenti con un rilevante «sforzo» delle imprese a creare prodotti innovativi per il mercato. Un elemento di debolezza evidente riguarda l'elevato grado di isolamento che sembra accompagnare molte imprese nelle loro attività di innovazione: in particolar modo, il 79,6% del campione segnala di non cooperare con altri «soggetti» (tale quota scende al 76% tra le imprese con 50-249 addetti e al 66,1% tra quelle che erogano servizi alle persone). Riguardo alle imprese che invece cooperano, il maggior grado di coinvolgimento interessa soprattutto le imprese concorrenti e altre imprese dello stesso settore, le università, altre imprese interne al gruppo. Modesto appare l'utilizzo dei contratti di rete nonostante l'esplosione negli ultimi anni di questo nuovo strumento di politica industriale.

Cosa apprendere e soprattutto da chi? Dalle pmi eccellenti che si sono distinte in questi ultimi anni non solo per le articolate strategie di investimenti e di innovazione ma anche per avere rafforzato il proprio grado di internazionalizzazione al di fuori dell'area Ue.

Di frequente infatti strategie di innovazione e di internazionalizzazione si intrecciano tra loro. Parliamo del 56,5% delle imprese che ha svolto attività all'estero nel triennio 2012-2014. Il dato sale al 73,4% nel caso delle imprese del comparto manifatturiero che contano anche la punta più alta sul fatturato esportato con un 43,5%, a fronte di una media per le imprese degli altri settori pari al 34,8%.

Che le piccole e medie imprese in Italia occupino un posto di rilievo lo si sa. I numeri delle pmi contenuti per esempio nel rapporto Cerved 2016 contano 136.114 società, tra le quali 112.378 aziende rientrano nella definizione di piccola impresa (con meno di 50 dipendenti e con un fatturato uguale o inferiore a 10 milioni di euro) e 23.736 in quella di media impresa (con un numero di dipendenti tra i 50 e i 250 e un fatturato annuo inferiore o pari a 50 milioni di euro). L'innovazione e il ruolo in termini occupazionali delle pmi italiane sono però i due elementi chiave: le accomuna, nel primo caso, e le differenziano (positivamente), nel secondo, rispetto alle colleghe europee. Confrontando, come si evince dal VII rapporto sullo Small business act, il nostro Paese con l'intera struttura produttiva europea, ciò che emerge infatti non è tanto la quota numerica che, per le imprese al di sotto dei 10 dipendenti (parliamo di micro dimensioni), è sostanzialmente identica in Italia, Francia e Spagna, con un valore collocato intorno al 95% (scende sotto il 90% nel Regno Unito ed è pari all'82% in Germania), quanto il ruolo che le stesse svolgono rispetto all'occupazione. Se infatti le piccole imprese italiane, rispetto alle piccole imprese europee, sono caratterizzate da più bassi livelli di produttività e da una minore propensione all'internazionalizzazione, altrettanto vero è che le stesse sembrano contribuire all'obiettivo della piena occupazione in misura maggiore di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Non solo. Si evidenzia (e qui ritorniamo al punto iniziale) l'esistenza di una correlazione positiva tra la dimensione dell'impresa e l'innovazione, per la quale le imprese italiane non sembrano essere distanti dalle imprese estere, anzi, le percentuali mostrano un livello di innovazione che pare essere anche superiore a molte realtà straniere (si veda la prima tabella in pagina! Non sarà un caso che gran parte delle misure adottate dai paesi europei (anche dall'Italia) a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni sembra essersi concentrata sull'imprenditorialità e sull'innovazione. Un più diffuso spirito di impresa, supportato da un maggiore livello di istruzione tecnico-scientifica e da una più diffusa campagna informativa presso i vari istituti scolastici, può incidere positivamente sulla crescita economica.

© Riproduzione riservata

Spesa in Ricerca e sviluppo rispetto al pil

	Totale	0-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-249 addetti	oltre 250 addetti
UE 28	5,9	1,9	13,9	31,7	102,7	1.011,2
Germania	12,1	2,8	13,4	30,3	99,1	931,4
Spagna	4,5	1,9	13,2	29,5	99,0	1.052,5
Francia	5,1	1,6		35,0	115,6	
Italia	3,8	1,9	13,1	29,7	96,5	947,8
UK	10,2	2,1	14,4	36,3	108,7	1.410,6

Fonte: Eurostat

Percentuale di lavoratori nella classe 0-9 addetti

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

La maggior parte delle innovazioni sembra concentrarsi su quelle di processo (62,1% che diventa 73,9% per le imprese manifatturiere), seguite da quelle di prodotto (54,4%), infine da quelle organizzative (50,5%, percentuale che sale all' 88,8% tra le imprese che erogano servizi alle persone). Le innovazioni di processo, nelle intenzioni delle imprese, sono finalizzate soprattutto verso l' acquisto di nuovi macchinari, l' automazione di processi e il miglioramento della gestione ordini. Una certa «attenzione» emerge anche per interventi volti alla riduzione dei consumi in termini di impatto ambientale. Riguardo alle innovazioni di prodotto, la maggior parte delle risposte si concentra sulle strategie finalizzate al miglioramento qualitativo di prodotti già esistenti con un rilevante «sforzo» delle imprese a creare prodotti innovativi per il mercato. Un elemento di debolezza evidente riguarda l' elevato grado di isolamento che sembra accompagnare molte imprese nelle loro attività di innovazione: in particolar modo, il 79,6% del campione segnala di non cooperare con altri «soggetti» (tale quota scende al 76% tra le imprese con 50-249 addetti e al 60,1% tra quelle che erogano servizi alle persone). Riguardo alle imprese che invece cooperano, il maggior grado di coinvolgimento interessa soprattutto le imprese concorrenti o altre imprese dello stesso settore, le università, altre imprese interne al gruppo. Modesto appare l' utilizzo dei contratti di rete nonostante l' esplosione negli ultimi anni di questo nuovo strumento di politica industriale.
Cosa apprendere e soprattutto da chi? Dalle pmi eccellenti che si sono distinte in questi ultimi anni non solo per le articolate strategie di investimenti e di innovazione ma anche per avere rafforzato il proprio grado di internazionalizzazione al di fuori dell' area Ue.
Di frequente infatti strategie di innovazione e di internazionalizzazione si intrecciano tra loro. Parliamo del 56,3% delle imprese che ha svolto attività all' estero nel triennio 2012-2014. Il dato sale al 73,4% nel caso delle imprese del comparto manifatturiero che contano anche la punta più alta sul fatturato esportato con un 43,5%, a fronte di una media per le imprese degli altri settori pari al 34,8%.
Che le piccole e medie imprese in Italia occupino un posto di rilievo lo si sa. I numeri delle pmi contenuti per esempio nel rapporto Cerved 2016 contano 136.114 società, tra le quali 112.378 aziende rientrano nella definizione di piccola impresa (con meno di 50 dipendenti e con un fatturato uguale o inferiore a 10 milioni di euro) e 23.736 in quella di media impresa (con un numero di dipendenti tra i 50 e i 250 e un fatturato annuo inferiore o pari a 50 milioni di euro).
L' innovazione e il ruolo in termini occupazionali delle pmi italiane sono però i due elementi chiave: le accomunano, nel primo caso, e le differenziano (positivamente), nel secondo, rispetto alle colleghe europee. Confrontando, come si evince dal VII rapporto sullo Small business act, il nostro Paese con l' intera struttura produttiva europea, ciò che emerge infatti non è tanto la quota numerica che, per le imprese al di sotto dei 10 dipendenti (parliamo di micro dimensioni), è sostanzialmente identica in Italia, Francia e Spagna, con un valore collocato intorno al 95% (scende sotto il 90% nel Regno Unito ed è pari all' 82% in Germania), quanto il ruolo che le stesse svolgono rispetto all' occupazione.
Se infatti le piccole imprese italiane, rispetto alle piccole imprese europee, sono caratterizzate da più bassi livelli di produttività e da una minore propensione all' internazionalizzazione, altrettanto vero è che le stesse sembrano contribuire all' obiettivo della piena occupazione in misura maggiore di quanto non avvenga nel resto d' Europa.
Non solo. Si evidenzia (e qui ritorniamo al punto iniziale) l' esistenza di una correlazione positiva tra la dimensione dell' impresa e l' innovazione, per la quale le imprese italiane non sembrano essere distanti dalle imprese estere, anzi, le percentuali mostrano un livello di innovazione che pare essere anche superiore a molte realtà straniere (si veda la prima tabella in pagina) Non sarà un caso che gran parte delle misure adottate dai paesi europei (anche dall' Italia) a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni sembra essersi concentrata sull' imprenditorialità e sull' innovazione. Un più diffuso spirito di impresa, supportato da un maggiore livello di istruzione tecnico-scientifica e da una più diffusa campagna informativa presso i vari istituti scolastici, può incidere positivamente sulla crescita economica.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

© Riproduzione riservata.

SABRINA IADAROLA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Lo rilevano le statistiche sulle dichiarazioni 2016 diffuse dal Dipartimento delle finanze

Oneri e deduzioni senza freni

Il totale eroso dalla base imponibile si attesta a 34 mld

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 20 Marzo 2017 7

Lo rilevano le statistiche sulle dichiarazioni 2016 diffuse dal Dipartimento delle finanze

Oneri e deduzioni senza freni

Il totale eroso dalla base imponibile si attesta a 34 mld

Pagina a cura DI VALERIO STROPPA

Tax expenditures ancora in salita. Nel 2015 gli oneri deducibili dichiarati dai contribuenti sono stati pari a quasi 25,5 miliardi di euro, con un aumento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Se a questi si sommano gli importi scomputati a titolo di deduzione sull'abitazione principale (8,7 miliardi, dato sostanzialmente stabile) il totale della «erosione» della base imponibile si attesta a 34 miliardi di euro. Valore che conduce il reddito complessivo denunciato dalle persone fisiche, pari a quasi 822 miliardi di euro al netto della cedolare secca, a una base imponibile di 790 miliardi (+1,62% sul 2014). È quanto emerge dalle statistiche relative alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nel 2016, relative all'anno d'imposta 2015, diffuse dal Dipartimento delle finanze (si veda *ItaliaOggi* del 1° marzo 2017).

L'Irpef lorda dell'anno 2015 ammonta a 214 miliardi di euro, con un incremento teorico dell'1,91%. Tuttavia, gli oneri agevolabili sostenuti dai contribuenti nel corso dell'anno hanno dato luogo a detrazioni per 66 miliardi di euro, dato stabile sul 2014 (-0,12%). L'Irpef netta affluita nelle casse dell'erario si è attestata così a 155 miliardi di euro, con un segno più del 2,6% in confronto all'annualità precedente (dovuta, oltre alla crescita del pil nominale, anche al rientro a tassazione ordinaria, e non più al 10%, dei premi di produttività attribuiti ai dipendenti nell'anno d'imposta 2015).

Tra i 66 miliardi di euro di imposta scomputata dai contribuenti, circa l'82% fa capo a due tipologie di agevolazioni, che non costituiscono oneri veri e propri, bensì benefici strutturali del tributo: si tratta cioè degli sgravi per i familiari a carico (12,8 miliardi di euro) e delle detrazioni per redditi da lavoro o pensione (41,6 miliardi). Tra le voci agevolabili che presuppongono un effettivo esborso da parte dei cittadini, aumentano significativamente le spese per ristrutturazione edilizia (+14%), sfruttate da oltre 8 milioni di soggetti, mentre diminuiscono quelle per la riqualificazione energetica degli edifici (-23%). Crescono pure le spese mediche e sanitarie, sia come numero di beneficiari (17,4 milioni di persone, contro i 16,9 del 2014) sia in termini di Irpef recuperata (16,7 miliardi di euro, contro i 16,0 dell'anno precedente).

Il quadro statistico riporta sotto i riflettori la tematica del riordino delle agevolazioni tributarie, ritenuto dalla Corte dei conti «un immancabile obiettivo della politica fiscale». Finalità contenuta anche all'articolo 4 della delega fiscale (legge n. 23/2014), successivamente attuato tramite il dlgs n. 160/2015: tale provvedimento ha introdotto la redazione di un rapporto annuale nel quale indicare «gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità». Tale relazione deve essere predisposta nell'ambito dei lavori per la Nota di aggiornamento al Def. Tuttavia, lo scorso anno ciò non è avvenuto, poiché il governo ha ritenuto che «la scansione temporale e la tempistica della norma non hanno consentito di procedere alla sua predisposizione». Il rapporto 2016 è stato quindi presentato a latere della manovra di bilancio 2017-2019: la commissione istituita con decreto del Mef il 28 aprile 2016 ha mappato 444 spese fiscali nazionali, alle quali si aggiungono altre 166 agevolazioni relative ai tributi locali (per un totale di 610 voci). Tra le tax expenditures erariali, 111 sono riconducibili alle politiche economico-finanziarie, 59 allo sviluppo delle imprese, 51 alle politiche sociali e alla famiglia, 51 alle politiche per il lavoro.

Gli oneri deducibili più ricorrenti nelle dichiarazioni 2016...

Tipologia	Frequenza	Ammontare (€)	Media (€)
Contributi previdenziali e assistenziali	4.312.364	19.229.107.000	4.460
Contributi servizi domestici e familiari	591.285	445.206.000	750
Erogazioni a favore di istituzioni religiose	71.502	21.040.000	290
Spese mediche per portatori di handicap	239.551	918.775.000	3.840
Assegno al coniuge	136.947	875.124.000	6.390
Previdenza complementare	1.473.549	3.245.504.000	2.200
Altri oneri deducibili	1.573.791	532.083.000	340

... e le detrazioni più utilizzate dai contribuenti

Tipologia	Frequenza	Ammontare (€)	Media (€)
Detrazioni per carichi di famiglia	12.590.717	12.782.865.000	1.015
Detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati	35.784.388	41.592.039.000	1.160
Spese per ristrutturazioni edilizie (nelle varie percentuali di detraibilità)	8.214.810	4.702.904.000	570
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (55-65%)	1.788.760	1.071.279.000	600
Detrazioni per canoni di locazione	1.210.003	280.941.000	230
Bonus arredi (mobili ed elettrodomestici) per immobili ristrutturati	573.211	156.838.000	270
Spese sanitarie, spese per portatori di handicap e acquisto cani guida	17.416.837	16.705.249.000	960
Interessi mutui ipotecari abitazione principale	3.633.647	5.055.175.000	1.390
Assicurazioni sulla vita, contro infortuni, invalidità e non autosufficienza	5.229.139	1.492.074.000	290
Spese per istruzione non universitaria	1.676.791	539.148.000	320
Spese per istruzione universitaria	1.533.514	1.808.436.000	1.180
Spese funebri	502.551	726.096.000	1.440
Spese per addetti assistenza personale	122.808	230.902.000	1.880
Spese per intermediazione immobiliare	92.265	75.432.000	820
Spese per attività sportive ragazzi	1.744.662	377.681.000	220
Spese di locazione per studenti fuori sede	249.072	409.232.000	1.640
Erogazioni liberali a favore di onlus	772.332	202.943.000	260
Erogazioni liberali a favore di partiti politici	9.668	21.559.000	2.230

Fonte: Dipartimento delle finanze

Cedolare secca, il gettito cresce a 2,07 miliardi

La cedolare secca piace sempre di più ai contribuenti. Nel 2015 sono stati 1 milione e 744 mila i cittadini che si sono avvalsi del regime fiscale sostitutivo sulla locazione di immobili. In totale il gettito della cedolare si è attestato a 2,07 miliardi di euro. Numeri che fanno segnare una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente: nel 2014, infatti, le persone fisiche aderenti alla cedolare erano state 1 milione e 425 mila, mentre il valore economico del tributo era stato pari a 1,759 miliardi di euro. Il balzo, rispettivamente, è del 22 e del 18%. In salita anche il reddito imponibile, che con gli 11,2 miliardi del 2015 fa segnare un incremento del 21% rispetto all'anno precedente.

Si ricorda che la cedolare è pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nelle principali metropoli e nei comuni ad alta tensione abitativa l'aliquota è pari al 15% (ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017).

Osservando le statistiche delle Finanze, emerge che quasi 1,4 milioni di contribuenti hanno optato per l'aliquota «piena» del 21%, dichiarando un imponibile medio di 6.210 euro annui (con punte di 8.350 euro nella provincia autonoma di Bolzano e un minimo di 3.680 euro in Basilicata). La cedolare a canone concordato, con aliquota al 10%, è stata utilizzata per lo più in Emilia Romagna, che fa segnare oltre 93 mila contribuenti su una platea complessiva di circa 460 mila in tutta Italia. In questo caso, l'ammontare medio degli affitti percepiti su scala nazionale è di 5.780 euro annui.

Tax expenditures ancora in salita. Nel 2015 gli oneri deducibili dichiarati dai contribuenti sono stati pari a quasi 25,5 miliardi di euro, con un aumento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Se a questi si sommano gli importi scomputati a titolo di deduzione sull'abitazione principale (8,7 miliardi, dato sostanzialmente stabile) il totale della «erosione» della base imponibile si attesta a 34 miliardi di euro. Valore che conduce il reddito complessivo denunciato dalle persone fisiche, pari a quasi 822 miliardi di euro al netto della cedolare secca, a una base imponibile di 790 miliardi (+1,62% sul 2014). È quanto emerge dalle statistiche relative alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nel 2016, relative all'anno d'imposta 2015, diffuse dal Dipartimento delle finanze (si veda ItaliaOggi del 1° marzo 2017).

L'Irpef lorda dell'anno 2015 ammonta a 214 miliardi di euro, con un incremento teorico dell'1,91%. Tuttavia, gli oneri agevolabili sostenuti dai contribuenti nel corso dell'anno hanno dato luogo a detrazioni per 66 miliardi di euro, dato stabile sul 2014 (-0,12%). L'Irpef netta affluita nelle casse dell'erario si è attestata così a 155 miliardi di euro, con un segno più del 2,6% in confronto all'annualità precedente (dovuta, oltre alla crescita del pil nominale, anche al rientro a tassazione ordinaria, e non più al 10%, dei premi di produttività attribuiti ai dipendenti nell'anno d'imposta 2015).

Tra i 66 miliardi di euro di imposta scomputata dai contribuenti, circa l'82% fa capo a due tipologie di agevolazioni, che non costituiscono oneri veri e propri, bensì benefici strutturali del tributo: si tratta cioè degli sgravi per i familiari a carico (12,8 miliardi di euro) e delle detrazioni per redditi da lavoro o pensione (41,6 miliardi). Tra le voci agevolabili che presuppongono un effettivo esborso da parte dei cittadini, aumentano significativamente le spese per ristrutturazione edilizia (+14%), sfruttate da oltre 8 milioni di soggetti, mentre diminuiscono quelle per la riqualificazione energetica degli edifici (-23%). Crescono pure le spese mediche e sanitarie, sia come numero di beneficiari (17,4 milioni di persone, contro i 16,9 del 2014) sia in termini di Irpef recuperata (16,7 miliardi di euro, contro i 16,0 dell'anno precedente).

Il quadro statistico riporta sotto i riflettori la tematica del riordino delle agevolazioni tributarie, ritenuto dalla Corte dei conti «un immancabile obiettivo della politica fiscale». Finalità contenuta anche all'

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

articolo 4 della delega fiscale (legge n. 23/2014), successivamente attuato tramite il dlgs n. 160/2015: tale provvedimento ha introdotto la redazione di un rapporto annuale nel quale indicare «gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità».
Tale relazione deve essere predisposta nell' ambito dei lavori per la Nota di aggiornamento al Def. Tuttavia, lo scorso anno ciò non è avvenuto, poiché il governo ha ritenuto che «la scansione temporale e la tempistica della norma non hanno consentito di procedere alla sua predisposizione». Il rapporto 2016 è stato quindi presentato a latere della manovra di bilancio 2017-2019: la commissione istituita con decreto del Mef il 28 aprile 2016 ha mappato 444 spese fiscali nazionali, alle quali si aggiungono altre 166 agevolazioni relative ai tributi locali (per un totale di 610 voci). Tra le tax expenditures erariali, 111 sono riconducibili alle politiche economico-finanziarie, 59 allo sviluppo delle imprese, 51 alle politiche sociali e alla famiglia, 51 alle politiche per il lavoro.

VALERIO STROPPA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Come quantificare le correzioni sulla cifra da detrarre nella dichiarazione annuale

Detrazione Iva, unico rigo ma lunghi calcoli per le rettifiche

FRANCO RICCA Un unico rigo, il VF70, nel quale indicare una cifra preceduta dal segno algebrico «più» o «meno»: tutto qui lo spazio che la dichiarazione annuale riserva alle rettifiche della detrazione dell' Iva. Per arrivare a quantificare questa cifra, tuttavia, sono necessari calcoli laboriosi, spesso preceduti da soluzioni interpretative opinabili, nel contesto di un meccanismo normativo semplice quanto a fondamento logico (seppure con qualche «deviazione» nella disciplina nazionale di dettaglio), un po' meno nell' applicazione ai casi concreti.

8 Lunedì 20 Marzo 2017 FISCO ItaliaOggi7

Come quantificare le correzioni sulla cifra da detrarre nella dichiarazione annuale

Detrazione Iva, unico rigo ma lunghi calcoli per le rettifiche

Pagine a cura DI FRANCO RICCA

La rettifica della detrazione dell'Iva

Deve essere eseguita quando l'impiego dei beni e servizi acquistati non è in linea con la detrazione inizialmente operata

Non può far sorgere il diritto alla detrazione che non sussisteva al momento dell'acquisto

Non è richiesta in caso di distruzione di beni giustificata e comprovata

Si rende dovuta in relazione alla fattura d'acconto, quando risulta che l'operazione non sarà compiuta

Può derivare da modifiche legislative, fermo il rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto

Un unico rigo, il VF70, nel quale indicare una cifra preceduta dal segno algebrico «più» o «meno»: tutto qui lo spazio che la dichiarazione annuale riserva alle rettifiche della detrazione dell'Iva. Per arrivare a quantificare questa cifra, tuttavia, sono necessari calcoli laboriosi, spesso preceduti da soluzioni interpretative opinabili, nel contesto di un meccanismo normativo semplice quanto a fondamento logico (seppure con qualche «deviazione» nella disciplina nazionale di dettaglio), un po' meno nell'applicazione ai casi concreti.

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli da 184 a 192 della direttiva Iva (2006/112/Ce del 28 novembre 2016) e nell'art. 19-bis2 del dpr n. 633/72. Il predetto articolo 184 enuncia il precetto secondo cui «la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto» in base all'art. 168, che riconosce al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni e servizi acquistati nella misura in cui li impiega per effettuare operazioni soggette a imposta (operazioni imponibili e assimilate).

La disciplina sovranazionale. Il meccanismo della rettifica è necessario in quanto il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitato dal soggetto passivo immediatamente e integralmente, all'atto dell'acquisto, senza aspettare che i beni e servizi acquistati vengano effettivamente impiegati per realizzare operazioni che conferiscono il predetto diritto. Per l'esercizio del diritto, dunque, il soggetto si basa su una «valutazione prospettica» (così la circolare ministeriale n. 328/1997) che potrebbe poi non trovare conferma nella realtà, donde l'esigenza di regolare, appunto, l'ipotesi in cui la previsione sulla quale il soggetto si è inizialmente basato per stabilire se e in che misura esercitare la detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto non trovi poi corrispondenza con l'utilizzazione effettiva dei beni e dei servizi.

Va subito precisato che le disposizioni sulla rettifica della detrazione riguardano l'entità della detrazione e non il presupposto soggettivo essenziale per il diritto alla detrazione, ossia lo status di soggetto passivo, che deve necessariamente ricorrere al momento dell'acquisto: come chiarito dalla Corte di giustizia Ue, infatti, queste disposizioni non possono far sorgere un diritto che non esisteva nel momento che la legge prende in considerazione per verificarne, appunto, l'esistenza. Pertanto, per esempio, un bene acquistato da una persona come privato consumatore, ma poi utilizzato in un'attività economica intrapresa successivamente, non può formare oggetto di rettifica della detrazione, perché all'atto dell'acquisto non è sorta alcun diritto di detrazione. Nella sentenza 11/7/1991, C-97/90, la Corte ha osservato che, poiché il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile per l'erario, solo la veste nella quale l'acquirente opera in tale momento può far nascere il diritto. Di conseguenza, dato che le disposizioni sulla rettifica si limitano a fissare il metodo di calcolo per modificare la detrazione iniziale, esse non possono far nascere il diritto alla detrazione, né trasformare l'imposta versata da un soggetto passivo in relazioni a sue operazioni non imponibili in imposta detraibile.

Scopo di queste disposizioni è solo quello di aumentare la precisione della detrazione, allineando l'entità dell'imposta detratta all'effettivo impiego dei beni e dei servizi, in modo da assicurare il rispetto del principio secondo cui il soggetto passivo ha diritto alla detrazione «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta».

La «comparsa» dei beni. Con la citata sentenza del 4 ottobre 2012, la Corte ha dichiarato che la direttiva consente agli stati membri di imporre la rettifica della detrazione nel caso di furto della merci dell'impresa commesso da persona non identificata. Il paragrafo 2 dell'art. 185, infatti, da un lato, prevede che la rettifica non è richiesta in caso furto debitamente provato; dall'altro, però, attribuisce agli stati membri la facoltà di derogare a questa disposizione ed esigere, quindi, la rettifica in caso di furto (l'Italia non si è finora avvalsa di questa facoltà, sicché il furto, purché debitamente provato, non comporta l'obbligo di rettifica di cui all'art. 19-bis2).

L'obbligo della rettifica non sussiste in caso di distruzione comprovata e giustificata dei beni. Con sentenza del 18 ottobre 2012, C-234/11, la Corte ha statuito che la demolizione di vecchi fabbricati industriali, posta in essere al fine di ricostruire edifici più moderni con la stessa destinazione, non comporta la rettifica della detrazione dell'Iva fruita a suo tempo in occasione dell'acquisto/costruzione dei fabbricati. La questione era stata sollevata dai giudici bulgari in relazione a una controversia promossa da una società alla quale il fisco aveva contestato di non avere proceduto alla rettifica della detrazione in occasione della parziale demolizione di un complesso industriale per la produzione di energia elettrica, effettuata nell'ambito di un progetto di ammodernamento dell'opificio.

La Corte osserva che l'art. 185, paragrafo 1, stabilisce il principio per cui la rettifica deve essere operata in particolare quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione. Occorre pertanto stabilire se in una fattispecie in cui la demolizione di beni immobili è stata realizzata nell'ambito della modernizzazione di un impianto industriale in vista dello svolgimento di attività economiche, ricorrano mutamenti del genere e sia, di conseguenza, applicabile il meccanismo di rettifica. In proposito, la Corte osserva che la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l'impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili non intervengono il nesso diretto esistente tra l'acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall'altro. L'acquisto degli immobili e la successiva distruzione in vista della loro modernizzazione possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi a oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell'acquisto di immobili nuovi e dell'impiego diretto di questi. Questa interpretazione, aggiunge la Corte, si impone a maggior ragione nel caso in cui la demolizione sia stata solo parziale, i nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni e alcuni ritiani derivanti dalla demolizione sono stati rivenduti dando luogo a operazioni imponibili.

Acconti per operazioni non effettuate. Di particolare importanza è la sentenza 13 marzo 2014, C-107/13, con la quale la Corte ha dichiarato che la rettifica della detrazione si impone anche a seguito della mancata effettuazione dell'operazione per la quale era stata emessa una fattura d'acconto assoggettata al tributo, a prescindere dal fatto che il fornitore resti debitore dell'imposta verso l'erario e che restituisca o meno al cliente l'importo percepito.

La Corte ricorda anzitutto che, secondo l'art. 167 della direttiva, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e che, secondo l'art. 63, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

In deroga a tali principi, l'art. 65 stabilisce che, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso. Questa deroga va interpretata restrittivamente, per cui, affinché l'Iva relativa ai pagamenti in acconto possa diventare esigibile, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura cessione o prestazione, siano già conosciuti, e cioè che i beni o i servizi siano specificamente individuati. Nel caso di specie tale circostanza sussiste, in quanto risulta che i beni che dovevano formare oggetto della cessione erano chiaramente individuati.

L'art. 85 non può comunque essere applicato in presenza di un comportamento fraudolento, per cui spetta ai giudici nazionali verificare la ricorrenza di tale situazione e negare eventualmente la detrazione, in particolare qualora risulti che il destinatario della fattura era al corrente della frode.

All'infuori di questa ipotesi, per quanto riguarda la rettifica della detrazione a seguito di eventi successivi, la Corte rammenta che l'impiego, reale o previsto, dei beni o dei servizi determina l'entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto e l'entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi.

L'art. 185, paragrafo 1, della direttiva fissa il principio secondo il quale la rettifica deve essere operata, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione. Nella fattispecie, essendo stato accertato che la cessione di beni per la quale è stata emessa la fattura d'acconto in relazione alla quale il destinatario ha esercitato la detrazione non si realizzerà, si è verificato un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della suddetta detrazione, per cui l'amministrazione finanziaria può esigere la rettifica dell'Iva detratta.

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l'imposta dovuta dal fornitore non sia stata ossa stessa rettificata. Peraltro, fintanto che non avrà restituito l'acconto, il fornitore non può ridurre la base imponibile dovuta per l'incasso del medesimo. In questo contesto, salvo il diritto del soggetto passivo di ottenere dal fornitore la restituzione dell'acconto, il fatto che l'Iva dovuta dal fornitore non sia stata rettificata non incide sul diritto del fisco di pretendere la restituzione dell'Iva detratta dal destinatario.

© Riproduzione riservata

Come chiarito dalla Corte di giustizia Ue, infatti, queste disposizioni non possono far sorgere un diritto che non esisteva nel momento che la legge prende in considerazione per verificarne, appunto, l' esistenza. Pertanto, per esempio, un bene acquistato da una persona come privato consumatore, ma poi utilizzato in un' attività economica intrapresa successivamente, non può formare oggetto di rettifica della detrazione, perché all' atto dell' acquisto non è sorta alcun diritto di detrazione. Nella sentenza 11/7/1991, C-97/90, la Corte ha osservato che, poiché il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l' imposta diventa esigibile per l' erario, solo la veste nella quale l' acquirente opera in tale momento può far nascere il diritto. Di conseguenza, dato che le disposizioni sulla rettifica si limitano a fissare il metodo di calcolo per modificare la detrazione iniziale, esse non possono far nascere il diritto alla detrazione, né trasformare l' imposta versata da un soggetto passivo in relazioni a sue operazioni non imponibili in imposta detraibile.

Scopo di queste disposizioni è solo quello di aumentare la precisione della detrazione, allineando l' entità dell' imposta detratta all' effettivo impiego dei beni e dei servizi, in modo da assicurare il rispetto del principio secondo cui il soggetto passivo ha diritto alla detrazione «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta».

La «comparsa» dei beni. Con la citata sentenza del 4 ottobre 2012, la Corte ha dichiarato che la direttiva consente agli stati membri di imporre la rettifica della detrazione nel caso di furto della merci dell' impresa commesso da persona non identificata. Il paragrafo 2 dell' art. 185, infatti, da un lato, prevede che la rettifica non è richiesta in caso furto debitamente provato; dall' altro, però, attribuisce agli stati membri la facoltà di derogare a questa disposizione ed esigere, quindi, la rettifica in caso di furto (l' Italia non si è finora avvalsa di questa facoltà, sicché il furto, purché debitamente provato, non comporta l' obbligo di rettifica di cui all' art. 19-bis2).

L' obbligo della rettifica non sussiste in caso di distruzione comprovata e giustificata dei beni. Con sentenza del 18 ottobre 2012, C-234/11, la Corte ha statuito che la demolizione di vecchi fabbricati industriali, posta in essere al fine di ricostruire edifici più moderni con la stessa destinazione, non comporta la rettifica della detrazione dell' Iva fruita a suo tempo in occasione dell' acquisto/costruzione dei fabbricati. La questione era stata sollevata dai giudici bulgari in relazione a una controversia promossa da una società alla quale il fisco aveva contestato di non avere proceduto alla rettifica della detrazione in occasione della parziale demolizione di un complesso industriale per la produzione di energia elettrica, effettuata nell' ambito di un progetto di ammodernamento dell' opificio.

La Corte osserva che l' art. 185, paragrafo 1, stabilisce il principio per cui la rettifica deve essere operata in particolare quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della detrazione. Occorre pertanto stabilire se in una fattispecie in cui la demolizione di beni immobili è stata realizzata nell' ambito della modernizzazione di un impianto industriale in vista dello svolgimento di attività economiche, ricorrano mutamenti del genere e sia, di conseguenza, applicabile il meccanismo di rettifica. In proposito, la Corte osserva che la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l' impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili non intervengono il nesso diretto esistente tra l' acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall' altro. L' acquisto degli immobili e la successiva distruzione in vista della loro modernizzazione possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi a oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell' acquisto di immobili nuovi e dell' impiego diretto di questi. Questa interpretazione, aggiunge la Corte, si impone a maggior ragione nel caso in cui la demolizione sia stata solo parziale, i nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni e alcuni ritiani derivanti dalla demolizione sono stati rivenduti dando luogo a operazioni imponibili.

Acconti per operazioni non effettuate. Di particolare importanza è la sentenza 13 marzo 2014, C-107/13, con la quale la Corte ha dichiarato che la rettifica della detrazione si impone anche a seguito della mancata effettuazione dell' operazione per la quale era stata emessa una fattura d' acconto assoggettata al tributo, a prescindere dal fatto che il fornitore resti debitore dell' imposta verso l' erario e che restituisca o meno al cliente l' importo percepito.

La Corte ricorda anzitutto che, secondo l' art. 167 della direttiva, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l' imposta diviene esigibile e che, secondo l' art. 63, il fatto generatore dell' imposta si verifica e l' imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

In deroga a tali principi, l' art. 65 stabilisce che, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l' imposta diventa esigibile al momento dell' incasso. Questa deroga va interpretata restrittivamente, per cui, affinché l' Iva relativa ai pagamenti in acconto possa diventare esigibile, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura cessione o prestazione, siano già conosciuti, e cioè che i beni o i servizi siano specificamente individuati. Nel caso di specie tale circostanza sussiste, in quanto risulta che i beni che dovevano formare oggetto della cessione erano chiaramente individuati.

L' art. 85 non può comunque essere applicato in presenza di un comportamento fraudolento, per cui spetta ai giudici nazionali verificare la ricorrenza di tale situazione e negare eventualmente la detrazione, in particolare qualora risulti che il destinatario della fattura era al corrente della frode.

All' infuori di questa ipotesi, per quanto riguarda la rettifica della detrazione a seguito di eventi successivi, la Corte rammenta che l' impiego, reale o previsto, dei beni o dei servizi determina l' entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto e l' entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi.

L' art. 185, paragrafo 1, della direttiva fissa il principio secondo il quale la rettifica deve essere operata, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della detrazione. Nella fattispecie, essendo stato accertato che la cessione di beni per la quale è stata emessa la fattura d' acconto in relazione alla quale il destinatario ha esercitato la detrazione non si realizzerà, si è verificato un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della suddetta detrazione, per cui l' amministrazione finanziaria può esigere la rettifica dell' Iva detratta.

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l' imposta dovuta dal fornitore non sia stata ossa stessa rettificata. Peraltro, fintanto che non avrà restituito l' acconto, il fornitore non può ridurre la base imponibile dovuta per l' incasso del medesimo. In questo contesto, salvo il diritto del soggetto passivo di ottenere dal fornitore la restituzione dell' acconto, il fatto che l' Iva dovuta dal fornitore non sia stata rettificata non incide sul diritto del fisco di pretendere la restituzione dell' Iva detratta dal destinatario.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

esempio, un bene acquistato da una persona come privato consumatore, ma poi utilizzato in un' attività economica intrapresa successivamente, non può formare oggetto di rettifica della detrazione, perché all' atto dell' acquisto non è sorto alcun diritto di detrazione. Nella sentenza 11/7/1991, C-97/90, la Corte ha osservato che, poiché il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l' imposta diventa esigibile per l' erario, solo la veste nella quale l' acquirente opera in tale momento può far nascere il diritto. Di conseguenza, dato che le disposizioni sulla rettifica si limitano a fissare il metodo di calcolo per modificare la detrazione iniziale, esse non possono far nascere il diritto alla detrazione, né trasformare l' imposta versata da un soggetto passivo in relazioni a sue operazioni non imponibili in imposta detraibile.
Scopo di queste disposizioni è solo quello di aumentare la precisione della detrazione, allineando l' entità dell' imposta detratta all' effettivo impiego dei beni e dei servizi, in modo da assicurare il rispetto del principio secondo cui il soggetto passivo ha diritto alla detrazione «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta».
La «scomparsa» dei beni.
Con la citata sentenza del 4 ottobre 2012, la Corte ha dichiarato che la direttiva consente agli stati membri di imporre la rettifica della detrazione nel caso di furto delle merci dell' impresa commesso da persona non identificata.
Il paragrafo 2 dell' art. 185, infatti, da un lato, prevede che la rettifica non è richiesta in caso furto debitamente provato; dall' altro, però, attribuisce agli stati membri la facoltà di derogare a questa disposizione ed esigere, quindi, la rettifica in caso di furto (l' Italia non si è finora avvalsa di questa facoltà, sicché il furto, purché debitamente provato, non comporta l' obbligo di rettifica di cui all' art. 19-bis2). L' obbligo della rettifica non sussiste in caso di distruzione comprovata e giustificata dei beni. Con sentenza del 18 ottobre 2012, C-234/11, la Corte ha statuito che la demolizione di vecchi fabbricati industriali, posta in essere al fine di ricostruire edifici più moderni con la stessa destinazione, non comporta la rettifica della detrazione dell' Iva fruita a suo tempo in occasione dell' acquisto/costruzione dei fabbricati. La questione era stata sollevata dai giudici bulgari in relazione a una controversia promossa da una società alla quale il fisco aveva contestato di non avere proceduto alla rettifica della detrazione in occasione della parziale demolizione di un complesso industriale per la produzione di energia elettrica, effettuata nell' ambito di un progetto di ammodernamento dell' opificio. La Corte osserva che l' art. 185, paragrafo 1, stabilisce il principio per cui la rettifica deve essere operata in particolare quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della detrazione. Occorre pertanto stabilire se in una fattispecie in cui la demolizione di beni immobili è stata realizzata nell' ambito della modernizzazione di un impianto industriale in vista dello svolgimento di attività economiche, ricorrano mutamenti del genere e sia, di conseguenza, applicabile il meccanismo di rettifica. In proposito, la Corte osserva che la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l' impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili non interrompono il nesso diretto esistente tra l' acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall' altro.
L' acquisto degli immobili e la successiva distruzione in vista della loro modernizzazione possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi a oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell' acquisto di immobili nuovi e dell' impiego diretto di questi. Questa interpretazione, aggiunge la Corte, si impone a maggior ragione nel caso in cui la demolizione sia stata solo parziale, i nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni e alcuni rottami derivanti dalla demolizione sono stati rivenduti dando luogo a operazioni imponibili.
Acconti per operazioni non effettuate. Di particolare importanza è la sentenza 13 marzo 2014, C-107/13, con la quale la Corte ha dichiarato che la rettifica della detrazione si impone anche a seguito della mancata effettuazione dell' operazione per la quale era stata emessa una fattura d' acconto

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

assoggettata al tributo, a prescindere dal fatto che il fornitore resti debitore dell' imposta verso l' erario e che restituisca o meno al cliente l' importo percepito.
La Corte ricorda anzitutto che, secondo l' art. 167 della direttiva, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l' imposta diviene esigibile e che, secondo l' art. 63, il fatto generatore dell' imposta si verifica e l' imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
In deroga a tali principi, l' art. 65 stabilisce che, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l' imposta diventa esigibile al momento dell' incasso.
Questa deroga va interpretata restrittivamente, per cui, affinché l' Iva relativa ai pagamenti in acconto possa diventare esigibile, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura cessione o prestazione, siano già conosciuti, e cioè che i beni o i servizi siano specificamente individuati. Nel caso di specie tale circostanza sussiste, in quanto risulta che i beni che dovevano formare oggetto della cessione erano chiaramente individuati.
L' art. 65 non può comunque essere applicato in presenza di un comportamento fraudolento, per cui spetta ai giudici nazionali verificare la ricorrenza di tale situazione e negare eventualmente la detrazione, in particolare qualora risulti che il destinatario della fattura era al corrente della frode.
All' infuori di questa ipotesi, per quanto riguarda la rettifica della detrazione a seguito di eventi successivi, la Corte rammenta che l' impiego, reale o previsto, dei beni o dei servizi determina l' entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto e l' entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi.
L' art. 185, paragrafo 1, della direttiva fissa il principio secondo il quale la rettifica deve essere operata, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della detrazione. Nella fattispecie, essendo stato accertato che la cessione di beni per la quale è stata emessa la fattura d' acconto in relazione alla quale il destinatario ha esercitato la detrazione non si realizzerà, si è verificato un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della suddetta detrazione, per cui l' amministrazione finanziaria può esigere la rettifica dell' Iva detratta.
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l' imposta dovuta dal fornitore non sia stata essa stessa rettificata. Peraltro, fintanto che non avrà restituito l' acconto, il fornitore non può ridurre la base imponibile dovuta per l' incasso del medesimo. In questo contesto, salvo il diritto del soggetto passivo di ottenere dal fornitore la restituzione dell' acconto, il fatto che l' Iva dovuta dal fornitore non sia stata rettificata non incide sul diritto del fisco di pretendere la restituzione dell' Iva detratta dal destinatario.
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Quattro casi di variazioni

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 20 Marzo 2017 9

Quattro casi di variazioni

Nella normativa nazionale, la disciplina della rettifica della detrazione è contenuta nell' art. 19-bis2 del dpr 633/72, che nei primi quattro commi declina altrettante ipotesi. Cambio di destinazione dei beni non ammortizzabili e dei servizi. La prima ipotesi riguarda la variazione nell' utilizzazione dei beni non ammortizzabili e dei servizi: il comma 1 detta l' obbligo di rettifica della detrazione quando i beni o servizi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Si tiene conto, ai fini della rettifica, soltanto della prima utilizzazione del bene o del servizio.

La rettifica ha per oggetto l'intera imposta assolta all'atto dell'acquisto, ma può anche corrispondere a una sua frazione qualora il cambio di destinazione sia solo parziale (si vedano le risoluzioni n. 94/2001 e n. 368/2002). Per esempio, l'impresa che nel 2015 ha acquistato un bene-merce per rivenderlo, detraendo l'Iva relativa, ma nel 2016 lo ha regalato a un ente pubblico in regime di esenzione ex art. 10, n. 12, dpr 633/72, è tenuta a restituire la detrazione operata; pertanto, in sede di dichiarazione annuale per il 2016 evidenzierà una rettifica pari all'imposta detratta a suo tempo, indicando nel rigo VF70 il relativo importo preceduto dal segno meno.

Cambio di destinazione dei beni ammortizzabili. Il comma 2 prende in considerazione la stessa ipotesi del cambio di destinazione, relativamente però ai beni ammortizzabili, disponendo che, in tal caso, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica, rispetto all'anno di acquisto, nell'anno della loro entrata in funzione o nei quattro anni successivi; al verificarsi del presupposto, l'importo della rettifica corrisponderà a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Per i beni immobili, come si dirà oltre, il periodo di sorveglianza è elevato a dieci anni.

Un aspetto problematico è che sia la legge nazionale sia quella comunitaria rapportano l'entità della rettifica (il quinto dell'imposta, ovvero il decimo per gli immobili) all'unità temporale rappresentata dall'anno solare. Sembrerebbe pertanto che in presenza di un cambiamento di destinazione che si verifichi ad anno inoltrato (o quasi terminato), l'ammontare della rettifica debba determinarsi in ragione dell'intero anno, anziché, come parrebbe più equo, ai mesi.

La fattispecie del cambio di destinazione non si realizza allorquando l'utilizzo del bene o del servizio per il cui acquisto sia stata esercitata la detrazione, benché difforme da quello inizialmente previsto, dà comunque luogo a un'operazione imponibile, come avviene per esempio nel caso della destinazione di beni, acquistati con diritto a detrazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività (autoconsumo). In tal caso, infatti, l'assoggettamento al tributo dell'autoconsumo conferma la spettanza della detrazione operata a suo tempo. Ovviamente la rettifica si renderà invece dovuta qualora l'autoconsumo sia effettuato in regime di esenzione. Qualora non sussistano i presupposti per la tassazione dell'autoconsumo, perché esso riguarda, per esempio, un bene che era stato acquistato da privati e non aveva pertanto formato oggetto di un diritto a detrazione, oppure un bene per il quale è decorso il periodo di sorveglianza, occorre comunque rettificare la detrazione operata sui lavori eseguiti successivamente su tale bene, se il valore di tali lavori non sia stato interamente «consumato» dal soggetto passivo anteriormente alla destinazione del bene al proprio patrimonio personale.

Mutamento dell'attività o del regime fiscale. L'ipotesi regolata dal comma 3 attiene a mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività che comportano una detrazione di entità diversa rispetto a quella operata. In tali casi, occorre eseguire la rettifica limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, nonché in relazione ai beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di cinque anni (dieci per gli immobili).

A differenza del mutamento di destinazione del singolo bene o servizio, l'ipotesi in rassegna, essendo collegata al verificarsi di eventi di carattere generale, investe l'intera massa dei beni e servizi posseduti dal contribuente al momento del mutamento del regime fiscale (es. passaggio dal regime speciale agricolo a quello ordinario, o viceversa). Al verificarsi dell'evento, pertanto, il contribuente deve compiere una ricognizione dei beni e servizi dell'impresa, al fine di quantificare, in base alle fatture di acquisto, l'imposta complessiva che deve formare oggetto di rettifica.

Nella circolare n. 328/1997 è stato chiarito che, a supporto della rettifica, il contribuente dovrà redigere apposita documentazione nella quale indicare, distintamente per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, l'imposta relativa a detti beni va, quindi, determinata sulla base delle fatture d'acquisto, partendo dalle più recenti.

Variazione del pro rata. Il comma 4 contempla la rettifica per variazione del prorata, che si differenzia dalle precedenti sotto diversi aspetti:

- va eseguita al verificarsi, nel corso del periodo di sorveglianza, di una variazione del pro rata di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, di oltre 10 punti; il contribuente ha però la facoltà di procedere alla rettifica anche in caso di variazione inferiore, a condizione di seguire il criterio per almeno cinque anni consecutivi e di darne comunicazione con la dichiarazione annuale
- riguarda soltanto i beni ammortizzabili, nonché le prestazioni di servizi di trasformazione, riattamento e ristrutturazione dei beni stessi;
- va eseguita in ciascuno dei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione del bene, nella misura di un quinto della differenza tra la detrazione operata nell'anno di acquisto e quella corrispondente al pro rata dell'anno di riferimento.

Anche in questo caso il periodo di sorveglianza è stabilito in cinque anni, a partire da quello di entrata in funzione del bene, elevati a dieci per gli immobili.

Qualora l'anno di entrata in funzione del respite non coincida con quello di acquisto o di costruzione, la prima rettifica deve essere eseguita, per l'intera imposta relativa al bene (e non per un quinto o un decimo), in base alla percentuale dell'anno di entrata in funzione, anche se la variazione del pro rata non è superiore a dieci punti. In merito a questa particolare previsione, si veda l'esemplificazione nella tabella.

Ai sensi del comma 6, se il bene ammortizzabile viene ceduto durante il periodo di sorveglianza, la rettifica è effettuata in un'unica soluzione per gli anni che ancora mancano al compimento del periodo (compreso l'anno della cessione). Se la cessione è soggetta all'imposta, si assume un pro rata «virtuale» del 100%, ma l'importo dell'imposta detraibile non può superare l'importo dell'imposta relativa alla cessione.

Disposizioni comuni sui beni ammortizzabili. Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 19-bis2, non si considerano ammortizzabili i beni di costo non superiore a 516,46 euro, né quelli per i quali il coefficiente d'ammortamento ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.

Il comma 8, infine, stabilisce che le disposizioni dell'art. 19-bis2 relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'art. 103 del Tuir (diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ecc.) e che, ai fini delle disposizioni medesime, i fabbricati o porzioni di fabbricato sono comunque considerati beni ammortizzabili e il periodo di rettifica è di dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Queste ultime disposizioni vincolano al meccanismo della rettifica tutti i fabbricati, a prescindere dalla destinazione d'uso e dalla configurazione nell'economia dell'impresa (non soltanto, dunque, gli edifici strumentali, ma anche gli immobili merce), donde le possibili incongruenze logiche cui si accennava in apertura.

Il medesimo comma 8 precisa che per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree stesse e che, ai fini della rettifica, l'imposta relativa ai fabbricati o alle singole unità immobiliari, compresi in edifici o complessi edilizi acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o parametri similari, in modo da rispettare la proporzionalità tra l'imposta complessiva e quella specificamente attribuibile alle operazioni senza diritto a detrazione.

© Riproduzione riservata

La prima rettifica

Esempio

L'impresa Alfa ha realizzato, mediante affidamento in appalto, la costruzione di un fabbricato per il quale ha pagato fatture per s.a.l. e saldo come segue:

- Anno 2014: imponibile 20.000, Iva 4.400
- Anno 2015: imponibile 30.000, Iva 6.600
- Anno 2016: imponibile 15.000, Iva 3.300

In relazione alle suddette fatture, l'impresa ha operato le seguenti detrazioni in base al prorata:

- Anno 2014: prorata 70%, Iva detratta 3.080
- Anno 2015: prorata 60%, Iva detratta 3.960
- Anno 2016: prorata 80%, Iva detratta 2.640

Nel 2016, anno di entrata in funzione del bene, l'impresa deve rettificare le detrazioni degli anni precedenti (2014 e 2015) sulla base del prorata del 2016, procedendo come segue:

- Iva detratta negli anni 2014 e 2015: (3.080 + 3.960) 7.040
- Iva detraibile secondo il prorata 2016: (80% di 4.400 + 6.600) 8.800
- Differenza: 1.760

L'impresa riporterà quindi nel rigo VF70 della dichiarazione annuale per il 2016 una rettifica della detrazione positiva per 1.760.

Le eventuali rettifiche a seguito di variazione del prorata per oltre dieci punti percentuali, nei nove anni successivi (*), ossia dal 2017 al 2025, saranno eseguite in ragione di un decimo, prendendo come base di riferimento:

- l'Iva complessivamente assolta sulla costruzione del fabbricato, pari a 14.300
- il prorata 80% del 2016
- la detrazione complessivamente operata (3.080 + 3.960 + 2.640 + 1.760), di 11.440, pari all'80% dell'Iva assolta

(*) Si ritiene che la prima rettifica globale, da effettuare obbligatoriamente, per tutta l'imposta, nell'anno di entrata in funzione del bene, avendo soltanto lo scopo di individuare la base di riferimento per il calcolo delle eventuali rettifiche da effettuare a seguito di variazione del prorata nei periodi successivi, sia irrilevante ai fini della determinazione del periodo di sorveglianza, che rimane stabilito in nove anni successivi a quello di entrata in funzione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

della detrazione operata a suo tempo. Ovviamente la rettifica si renderà invece dovuta qualora l' autoconsumo sia effettuato in regime di esenzione. Qualora non sussistano i presupposti per la tassazione dell' autoconsumo, perché esso riguarda, per esempio, un bene che era stato acquistato da privati e non aveva pertanto formato oggetto di un diritto a detrazione, oppure un bene per il quale è decorso il periodo di sorveglianza, occorre comunque rettificare la detrazione operata sui lavori eseguiti successivamente su tale bene, se il valore di tali lavori non sia stato interamente «consumato» dal soggetto passivo anteriormente alla destinazione del bene al proprio patrimonio personale.
Mutamento dell' attività o del regime fiscale. L' ipotesi regolata dal comma 3 attiene a «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell' imposta sugli acquisti o nell' attività» che comportano una detrazione di entità diversa rispetto a quella operata. In tali casi, occorre eseguire la rettifica limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, nonché in relazione ai beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di cinque anni (dieci per gli immobili).
A differenza del mutamento di destinazione del singolo bene o servizio, l' ipotesi in rassegna, essendo collegata al verificarsi di eventi di carattere generale, investe l' intera massa dei beni e servizi posseduti dal contribuente al momento del mutamento del regime fiscale (es. passaggio dal regime speciale agricolo a quello ordinario, o viceversa). Al verificarsi dell' evento, pertanto, il contribuente deve compiere una ricognizione dei beni e servizi dell' impresa, al fine di quantificare, in base alle fatture di acquisto, l' imposta complessiva che deve formare oggetto di rettifica.
Nella circolare n. 328/1997 è stato chiarito che, a supporto della rettifica, il contribuente dovrà redigere apposita documentazione nella quale indicare, distintamente per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale; l' imposta relativa a detti beni va, quindi, determinata sulla base delle fatture d' acquisto, partendo dalle più recenti.
Variazione del pro rata. Il comma 4 contempla la rettifica per variazione del prorata, che si differenzia dalle precedenti sotto diversi aspetti: - va eseguita al verificarsi, nel corso del periodo di sorveglianza, di una variazione del pro rata di detrazione di cui all' art. 19, comma 5, di oltre 10 punti; il contribuente ha però la facoltà di procedere alla rettifica anche in caso di variazione inferiore, a condizione di seguire il criterio per almeno cinque anni consecutivi e di darne comunicazione con la dichiarazione annuale - riguarda soltanto i beni ammortizzabili, nonché le prestazioni di servizi di trasformazione, riattamento o ristrutturazione dei beni stessi; - va eseguita in ciascuno dei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione del bene, nella misura di un quinto della differenza tra la detrazione operata nell' anno di acquisto e quella corrispondente al pro rata dell' anno di riferimento.
Anche in questo caso il periodo di sorveglianza è stabilito in cinque anni, a partire da quello di entrata in funzione del bene, elevati a dieci per gli immobili.
Qualora l' anno di entrata in funzione del cespite non coincida con quello di acquisto o di costruzione, la prima rettifica deve essere eseguita, per l' intera imposta relativa al bene (e non per un quinto o un decimo), in base alla percentuale dell' anno di entrata in funzione, anche se la variazione del pro rata non è superiore a dieci punti. In merito a questa particolare previsione, si veda l' esemplificazione nella tabella.
Ai sensi del comma 6, se il bene ammortizzabile viene ceduto durante il periodo di sorveglianza, la rettifica è effettuata in un' unica soluzione per gli anni che ancora mancano al compimento del periodo (compreso l' anno della cessione). Se la cessione è soggetta all' imposta, si assume un pro rata «virtuale» del 100%, ma l' importo dell' imposta detraibile non può superare l' importo dell' imposta relativa alla cessione.
Disposizioni comuni sui beni ammortizzabili. Il comma 5 stabilisce che, ai fini dell' applicazione delle disposizioni dell' art. 19-bis2, non si considerano ammortizzabili i beni di costo non superiore a 516,46 euro, né quelli per i quali il coefficiente d' ammortamento ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.
Il comma 8, infine, stabilisce che le disposizioni dell' art. 19-bis2 relative ai beni ammortizzabili devono

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all' art. 103 del Tuir (diritti di utilizzazione delle opere dell' ingegno ecc.) e che, ai fini delle disposizioni medesime, i fabbricati o porzioni di fabbricato sono comunque considerati beni ammortizzabili e il periodo di rettifica è di dieci anni decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.
Queste ultime disposizioni vincolano al meccanismo della rettifica tutti i fabbricati, a prescindere dalla destinazione d' uso e dalla configurazione nell' economia dell' impresa (non soltanto, dunque, gli edifici strumentali, ma anche gli immobili merce), donde le possibili incongruenze logiche cui si accennava in apertura.
Il medesimo comma 8 precisa che per l' imposta assolta sull' acquisto di aree fabbricabili l' obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree stesse e che, ai fini della rettifica, l' imposta relativa ai fabbricati o alle singole unità immobiliari, compresi in edifici o complessi edilizi acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o parametri similari, in modo da rispettare la proporzionalità tra l' imposta complessiva e quella specificamente attribuibile alle operazioni senza diritto a detrazione.
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Pagamenti senza bonifico, sì con riserva

10 Lunedì 20 Marzo 2017 FISCO ItaliaOggi7

Alcune delle indicazioni fornite dalla nuova edizione della guida sulle ristrutturazioni

Bonus edilizia ad ampio raggio

Ha diritto alla detrazione pure il convivente more uxorio

Pagina a cura DI BRUNO PAGAMICI

Bonus ristrutturazioni spettante al convivente more uxorio, benifici validi anche se effettuati tramite istituti diversi dalle banche, nuove istruzioni per gli interventi di adozione di misure antisismiche, semplificazioni per i condomini minimi. Sono alcune delle principali indicazioni fornite dalla nuova edizione della guida «Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali», pubblicata recentemente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie, tiene conto delle novità sul tema contenute nella legge di Bilancio 2017 e fornisce i chiarimenti emanati dalle Entrate attraverso alcune specifiche circolari di recente emanazione.

I beneficiari delle detrazioni. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef, residenti o meno nel territorio dello stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, il componente dell'unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile.

In particolare, va ricordato che la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione, «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forma di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Pertinenze. Nel caso in cui l'atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d'imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box.

Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l'effettiva esistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell'ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l'acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.

A queste regole generali sono seguite ulteriori considerazioni dell'Agenzia, fatte con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, a proposito della possibilità di usufruire della detrazione nei casi in cui siano stati effettuati pagamenti prima della stipula dell'atto notarile o quando manca un preliminare d'acquisto registrato, dai quali sia possibile rilevare il vincolo pertinenziale tra box e abitazione. In particolare, l'Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio fiscale anche in tali situazioni, ma a una specifica condizione: il vincolo deve risultare costituito e riportato nel contratto prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente chiede la detrazione. Più in generale, è possibile per l'acquirente di un box pertinenziale beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato registrato il preliminare di acquisto (o il rogito).

Il bonus ristrutturazioni

Casi particolari di beneficiari	• Il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 64/E del 28 luglio 2016); • titolari dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso (equiparati al vincolo giuridico derivante dal matrimonio)
Lavori pagati dalla banca	Il contribuente che ottiene un finanziamento può richiedere l'agevolazione purché l'ente finanziatore paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, ecc.)
Condomini minimi	I condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, riportando nei modelli di dichiarazione delle spese sostenute il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico

Pagamenti senza bonifico, sì con riserva

Sempre con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell'acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico.

Con questo documento ha precisato che il contribuente può ugualmente fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico, a condizione che:

- nell'atto notarile siano riportate le somme ricevute dall'impresa che ha ceduto il box pertinenziale;

- ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.

Condomini minimi. **I condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. Al riguardo, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:**

- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta);

- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

Bonifici. **Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, l'Agenzia ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli «Istituti di pagamento», cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi, però, per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che l'istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d'acconto, della certificazione della stessa (tramite modello Cu) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).**

Pagamenti tramite finanziamento. **Se i lavori sono stati pagati da una banca o società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:**

- l'ente che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);

- il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Pagamenti senza bonifico, sì con riserva

Sempre con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l' Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell' acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico.

Con questo documento ha precisato che il contribuente può ugualmente fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico, a condizione che: - nell' atto notarile siano riportate le somme ricevute dall' impresa che ha ceduto il box pertinenziale; - ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell' impresa.

Condomìni minimi. I condomìni che, non avendone l' obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni. Al riguardo, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l' Agenzia delle entrate ha precisato che: - il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l' apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d' acconto da parte di banche o Posta); - in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell' edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un' autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

Bonifici. Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, l' Agenzia ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli «Istituti di pagamento», cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d' Italia a prestare servizi di pagamento. In questi casi, però, per poter usufruire dell' agevolazione è necessario che l' istituto, in qualità di sostituto d' imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d' acconto, della certificazione della stessa (tramite modello Cu) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Pagamenti tramite finanziamento. Se i lavori sono stati pagati da una banca o società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest' ultimo potrà ugualmente richiedere l' agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che: - l' ente che concede il finanziamento paghi l' impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); - il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
Ai fini della detrazione, l' anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

I solleciti Tarsu sono impugnabili

Il sollecito di pagamento con cui l' ente comunale invita il contribuente al pagamento della Tarsu, con funzione prodromica all' avvio di azioni esecutive (fermo auto, pignoramento ecc.), è atto autonomamente impugnabile dinanzi alla competente Commissione tributaria. Di più. Tale atto, pur non manifestandosi quale provvedimento autoritativo, ma soltanto propedeutico alle azioni esecutive, deve essere specificamente motivato, ossia riportare le ragioni di fatto e diritto in base a cui è preteso il pagamento, consentendo al contribuente di esercitare la propria difesa. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.706/12/17 della Ctp di Salerno. Il contribuente proponeva ricorso contro un sollecito di pagamento ricevuto dal comune di Sarno, relativo al pagamento della Tarsu per l' anno 2011. L' atto, secondo la difesa, risultava completamente privo degli elementi minimi per poter configurare una motivazione poiché non v' era alcuna indicazione in merito alla differenza d' imposta pretesa dal comune, rispetto a quella effettivamente pagata.

SENTENZE TRIBUTARIE

I solleciti Tarsu sono impugnabili

Il sollecito di pagamento con cui l'ente comunale invita il contribuente al pagamento della Tarsu, con funzione prodromica all'avvio di azioni esecutive (fermo auto, pignoramento ecc.), è atto autonomamente impugnabile dinanzi alla competente Commissione tributaria. Di più. Tale atto, pur non manifestandosi quale provvedimento autoritativo, ma soltanto propedeutico alle azioni esecutive, deve essere specificamente motivato, ossia riportare le ragioni di fatto e diritto in base a cui è preteso il pagamento, consentendo al contribuente di esercitare la propria difesa. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 706/12/17 della Ctp di Salerno. Il contribuente proponeva ricorso contro un sollecito di pagamento ricevuto dal comune di Sarno, relativo al pagamento della Tarsu per l'anno 2011. L'atto, secondo la difesa, risultava completamente privo degli elementi minimi per poter configurare una motivazione poiché non v'era alcuna indicazione in merito alla differenza d'imposta pretesa dal comune, rispetto a quella effettivamente pagata. La Ctp ha in primis superato la questione relativa all'impugnabilità dell'atto contro cui era proposto il ricorso, ovvero un sollecito di pagamento. Secondo il giudice di Salerno, pur considerando la tassatività degli atti impugnabili sancita dall'articolo 19 del dlgs 546/92, deve darsi corso alla giurisprudenza prevalente secondo cui ogni atto idoneo a portare a conoscenza una specifica pretesa tributaria sia impugnabile dinanzi alla competente commissione tributaria. D'altronde, prosegue la sentenza, se si ritengono impugnabili gli avvisi bonari notificati dall'Agenzia delle entrate, come da recenti pronunce della Corte di cassazione, a maggior ragione deve ritenersi impugnabile il sollecito di pagamento, ancorché preceduto da altro atto della riscossione. La Commissione ragiona poi sulla funzione di tale atto, che risulta prodromico e propedeutico all'adozione di misure esecutive e cautelari, per stessa dizione utilizzata sullo stesso, in base a cui «non ottemperando al pagamento nei termini indicati si procederà alla successiva adozione delle procedure di riscossione coattiva». Entrando nell'analisi delle caratteristiche dell'atto notificato, invece, la Ctp ne ha censurato la carenza dal punto di vista «degli elementi essenziali per consentire al contribuente una adeguata difesa», ovvero della motivazione, che deve ritenersi elemento imprescindibile di ogni provvedimento tributario, anche nell'ambito della riscossione.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Come è noto, l'ingiunzione fiscale costituisce la modalità di riscossione coattiva ovvero forzata che viene azionata allorquando i contribuenti non adempiono al pagamento dei tributi entro i termini di scadenza. Essa viene utilizzata dagli enti locali e dalle società di riscossione dei tributi locali iscritte all'albo di cui all'art. 53 del dlgs n. 446/1997.
La fiscalità locale e stata interessata dalle novità in tema di riscossione introdotte dal Decreto sviluppo, tutte tese a lenire la pretesa aggressività degli strumenti ordinariamente utilizzati nella fase esattiva. Nel caso del Fisco locale la misura più emblematica di temperamento dell'azione esecutiva può ritenersi senza dubbio, quella riguardante i debiti fino a 2.000 euro pari quali, in forza dell'art. 7-gg-quinquies, azioni cautelari (per esempio, fermi amministrativi) ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. (…)
Quindi se debbono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo, a maggior ragione, deve ritenersi impugnabile il sollecito di pagamento recapitato alla contribuente relativamente ad una cartella esattoriale non pagata. Invero la intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale e l'avviso di mora. Non sono atti esecutivi, ma atti prodromici antecedenti alla fase esecutiva (non ottemperando al pagamento nei termini indicati, si procederà ...alla successiva adozione delle procedure di riscossione coattiva fra le quali è compreso li fermo amministrativo dei beni mobili registrati), e dunque l'impugnazione degli atti prodromici e devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie.
L'azione del ricorrente è tesa a delineare la mancanza, nell'atto impugnato, dei presupposti essenziali relativi alla comunicazione, in particolare, la mancata indicazione degli elementi essenziali per consentire al contribuente una adeguata difesa.
Letti gli atti, a parere di questo Collegio giudicante, l'eccezione è fondata.
È evidente che la circostanza, è da ritenersi determinante, in quanto la mancanza di indicazione dei motivi della pretesa rende inefficace ogni provvedimento, che non avrebbe più il necessario supporto giuridico, per cui andrebbe considerata la sua illegittimità.
Quanto alle spese segue dispositivo.
PQM la Commissione accoglie il ricorso e condanna il comune al pagamento delle spese di giudizio in € 355,00 oltre meri accessori.

ItaliaOggi7 7

La Ctp ha in primis superato la questione relativa all' impugnabilità dell' atto contro cui era proposto il ricorso, ovvero un sollecito di pagamento. Secondo il giudice di Salerno, pur considerando la tassatività degli atti impugnabili sancita dall' articolo 19 del dlgs 546/92, deve darsi corso alla giurisprudenza prevalente secondo cui ogni atto idoneo a portare a conoscenza una specifica pretesa tributaria sia impugnabile dinanzi alla competente commissione tributaria. D' altronde, prosegue la sentenza, se si ritengono impugnabili gli avvisi bonari notificati dall' Agenzia delle entrate, come da recenti pronunce della Corte di cassazione, a maggior ragione deve ritenersi impugnabile il sollecito di pagamento, ancorché preceduto da altro atto della riscossione. La Commissione ragiona poi sulla funzione di tale atto, che risulta prodromico e propedeutico all' adozione di misure esecutive e cautelari, per stessa dizione utilizzata sullo stesso, in base a cui «non ottemperando al pagamento nei termini indicati si procederà alla successiva adozione delle procedure di riscossione coattiva». Entrando nell' analisi delle caratteristiche dell' atto notificato, invece, la Ctp ne ha censurato la carenza dal punto di vista «degli elementi essenziali per consentire al contribuente una adeguata difesa», ovvero della motivazione, che deve ritenersi elemento imprescindibile di ogni provvedimento tributario, anche nell' ambito della riscossione.

Nicola Fuoco [omissis] Come è noto, l' ingiunzione scale costituisce la modalità di riscossione coattiva ovvero forzata che viene azionata allorquando i contribuenti non adempiono al pagamento dei tributi entro i termini di scadenza. Essa viene utilizzata dagli enti locali e dalle società di riscossione dei tributi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

locali iscritte all' albo di cui all' art. 53 del dlgs n.
446/1997.
La fiscalità locale e stata interessata dalle novità in tema di riscossione introdotte dal Decreto sviluppo, tutte tese a lenire la pretesa aggressività degli strumenti ordinariamente utilizzati nella fase esattiva. Nel caso del Fisco locale la misura più emblematica di temperamento dell' azione esecutiva può ritenersi senza dubbio, quella riguardante i debiti no a 2.000 euro pari quali, in forza dell' art. 7-gg-quinquies, azioni cautelari (per esempio, fermi amministrativi) ed esecutive devono essere precedute dall' invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo del quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo. () Quindi se debbono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l' Amministrazione chiede il pagamento di un tributo, a maggior ragione, deve ritenersi impugnabile il sollecito di pagamento recapitato alla contribuente relativamente ad una cartella esattoriale non pagata. Invero la intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale e l' avviso di mora. Non sono atti esecutivi, ma atti prodromici antecedenti alla fase esecutiva (non ottemperando al pagamento nel termini indicati, si procederà ....alla successiva adozione delle procedure di riscossione coattiva fra le quali è compreso li fermo amministrativo dei beni mobili registrati). e dunque l' impugnazione degli atti prodromici e devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie.
L' azione del ricorrente è tesa a delineare la mancanza, nell' atto impugnato, dei presupposti essenziali relativi alla comunicazione, in particolare, la mancata indicazione degli elementi essenziali per consentire al contribuente una adeguata difesa.
Letti gli atti, a parere di questo Collegio giudicante, l' eccezione è fondata.
È evidente che la circostanza, è da ritenersi determinante, in quanto la mancanza di indicazione dei motivi della pretesa rende inefficace ogni provvedimento, che non avrebbe più il necessario supporto giuridico, per cui andrebbe considerata la sua illegittimità.
Quanto alle spese segue dispositivo.
PQM la Commissione accoglie il ricorso e condanna il comune al pagamento delle spese di giudizio in 355,00 oltre meri accessori.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Italia Oggi Sette

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Sull' addizione niente Ici al locatore

Qualora su un terreno agricolo concesso in locazione, il locatario costruisca una tettoia adibita discoteca, si verte in ipotesi di addizione, per cui l' imposta comunale sullo stesso non può essere richiesta al proprietario del terreno, poiché il bene diventa di sua proprietà soltanto dopo la riconsegna. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 56/02/17 della Ctr di Campobasso. Il comune di Termoli notificava un avviso di accertamento Ici relativo alle annualità dal 2004 al 2009 al proprietario di un terreno agricolo, concesso in locazione a una società. L a società locataria aveva nel frattempo costruito una tettoia su quel terreno, adibita a discoteca, e l' avviso era proprio riferito a tale costruzione. Secondo il comune, infatti, si configurava un' ipotesi di accezione, per cui l' obbligo al pagamento dell' imposta in capo al proprietario del terreno scattava sin dalla edificazione della tettoia. Diversa l' opinione del contribuente, secondo cui trattavasi di addizione e nessuna imposta poteva essergli richiesta, allorché il bene aggiunto sul terreno sarebbe divenuto di sua proprietà soltanto alla riconsegna, non fondendosi affatto con il sottostante terreno e risultando di esclusiva spettanza della società che lo aveva edificato.

SENTENZE TRIBUTARIE

Sull'addizione niente Ici al locatore

Qualora su un terreno agricolo concesso in locazione, il locatario costruisca una tettoia adibita discoteca, si verte in ipotesi di addizione, per cui l'imposta comunale sullo stesso non può essere richiesta al proprietario del terreno, poiché il bene diventa di sua proprietà soltanto dopo la riconsegna. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 56/02/17 della Ctr di Campobasso. Il comune di Termoli notificava un avviso di accertamento Ici relativo alle annualità dal 2004 al 2009 al proprietario di un terreno agricolo, concesso in locazione a una società. La società locataria aveva nel frattempo costruito una tettoia su quel terreno, adibita a discoteca, e l'avviso era proprio riferito a tale costruzione. Secondo il comune, infatti, si configurava un'ipotesi di accezione, per cui l'obbligo al pagamento dell'imposta in capo al proprietario del terreno scattava sin dalla edificazione della tettoia. Diversa l'opinione del contribuente, secondo cui trattavasi di addizione e nessuna imposta poteva essergli richiesta, allorché il bene aggiunto sul terreno sarebbe divenuto di sua proprietà soltanto alla riconsegna, non fondendosi affatto con il sottostante terreno e risultando di esclusiva spettanza della società che lo aveva edificato. La Ctr di Campobasso ha sposato le argomentazioni di parte contribuente, confermando l'annullamento dell'atto impositivo già disposto in primo grado dai giudici provinciali. Il giudice molisano ha spiegato che le addizioni sono quelle opere che, pur unite o incorporate al bene, non si fondono con lo stesso, conservando la loro autonomia e individualità. Si rende infatti applicabile la disciplina di cui agli articoli 1592 e 1953 del codice civile, e non quella dell'accessione, come sostenuto dal comune, richiamando gli articoli 936 e seguenti del codice civile.
Il manufatto, dunque, era di proprietà della società che lo aveva realizzato e tale situazione è rimasta tale sino al momento della riconsegna della cosa locata. Per cui, in corso di validità del contratto di locazione, è venuto a mancare il presupposto dell'Ici per il proprietario del terreno, che non vantava alcun diritto sulla tettoia realizzata dal locatario, non dovendo quindi corrispondere alcunché.
Il rigetto dell'appello del comune ha determinato anche la condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Come da contratto allegato agli atti processuali, veniva concesso in locazione un terreno agricolo con condizioni pattuite veniva, espressamente, indicato che «le migliorie e addizioni che la parte conduttrice apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte locatrice». [omissis] E in effetti la società, realizzava sul terreno locato una «tettoia all'aperto adibita a discoteca» per esigenze connesse all'uso gestionale e concordate nell'atto indicato in precedenza agli artt. 7 e 10. Accadeva che il contratto di locazione si risolveva anticipatamente in seguito a sfratto per morosità con obbligo alla restituzione del bene locato unitamente alle migliorie e addizioni apportate come espressamente dichiarato dalle allegate sentenze del Tribunale di Larino del 7 aprile 2009 e del Tribunale di Larino-Sezione distaccata di Termoli del 15 settembre 2009. (…) A ciò deve aggiungersi che secondo giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio «l'edificazione da parte del conduttore di nuovi manufatti sul terreno locato non integra una ipotesi di accessione ai sensi degli artt. 936 e c.c. e segg., ma deve essere qualificato come addizione ai sensi dell'art. 1593 c.c.» . Poiché le addizioni sono quelle opere che, pur unite o incorporate al bene, non si fondano con esse, conservando la loro autonomia e individualità deve rilevarsi che, nella fattispecie, il manufatto era di proprietà della società L.R. fino al momento della riconsegna del terreno avvenuta nel 2009 a opera delle pronunce giurisdizionali come innanzi descritte. Le stesse sono, pertanto, acquisite nella disponibilità del proprietario del terreno alla fine dell'anno 2009 tant'è che ne effettuava l'accatastamento in data 20 luglio 2010 ed è solo da tale data che sorge in capo allo stesso l'obbligo del pagamento Ici e non già per le annualità 2004-2009 come preteso dal comune. Infine, deve rilevarsi che nella fattispecie in atti rappresentata è assente in capo al proprietario del terreno qual presupposto normativo richiesto dall'art. 1 del dlgs n. 504 del 1992 secondo il quale «il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli...» nella considerazione che, giusta le prodotte risultanze documentali, il possesso del manufatto era in capo alla società L.R. e non già al locatore che diventava possessore dello stesso solo il 15 settembre 2009 con conseguente obbligo del pagamento dell'imposta a far tempo dall'anno successivo ovvero dal 2010.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello del Comune e condanna lo stesso al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

8 ItaliaOggi7

La Ctr di Campobasso ha sposato le argomentazioni di parte contribuente, confermando l' annullamento dell' atto impositivo già disposto in primo grado dai giudici provinciali. Il giudice molisano ha spiegato che le addizioni sono quelle opere che, pur unite o incorporate al bene, non si fondono con lo stesso, conservando la loro autonomia e individualità. Si rende infatti applicabile la disciplina di cui agli articoli 1592 e 1953 del codice civile, e non quella dell' accessione, come sostenuto dal comune, richiamando gli articoli 936 e seguenti del codice civile.
Il manufatto, dunque, era di proprietà della società che lo aveva realizzato e tale situazione è rimasta tale sino al momento della riconsegna della cosa locata. Per cui, in corso di validità del contratto di locazione, è venuto a mancare il presupposto dell' Ici per il proprietario del terreno, che non vantava alcun diritto sulla tettoia realizzata dal locatario, non dovendo quindi corrispondere alcunché.
Il rigetto dell' appello del comune ha determinato anche la condanna dell' ente al pagamento delle spese di giudizio.
Nicola Fuoco Come da contratto allegato agli atti processuali, veniva concesso in locazione un terreno agricolo con condizioni pattuite veniva, espressamente, indicato che «le migliorie e addizioni che la parte conduttrice apportasse all' immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte locatrice».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016

Continua -->

[omissis] E in effetti la società, realizzava sul terreno locato una «tettoia all' aperto adibita a discoteca» per esigenze connesse all' uso gestionale e concordate nell' atto indicato in precedenza agli artt. 7 e 10. Accadeva che il contratto di locazione si risolveva anticipatamente in seguito a sfratto per morosità con obbligo alla restituzione del bene locato unitamente alle migliorie e addizioni apportate come espressamente dichiarato dalle allegate sentenze del Tribunale di Larino del 7 aprile 2009 e del Tribunale di Larino-Sezione distaccata di Termoli del 15 settembre 2009. () A ciò deve aggiungersi che secondo giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio «l' edificazione da parte del conduttore di nuovi manufatti sul terreno locato non integra una ipotesi di accessione ai sensi degli artt. 936 e c.c. e segg., ma deve essere qualificato come addizione ai sensi dell' art. 1593 c.c.» . Poiché le addizioni sono quelle opere che, pur unite o incorporate al bene, non si fondano con esse, conservando la loro autonomia e individualità deve rilevarsi che, nella fattispecie, il manufatto era di proprietà della società L.R. fino al momento della riconsegna del terreno avvenuta nel 2009 a opera delle pronunce giurisdizionali come innanzi descritte. Le stesse sono, pertanto, acquisite nella disponibilità del proprietario del terreno alla fine dell' anno 2009 tant' è che ne effettuava l' accatastamento in data 20 luglio 2010 ed è solo da tale data che sorge in capo allo stesso l' obbligo del pagamento Ici e non già per le annualità 2004-2009 come preteso dal comune. Infine, deve rilevarsi che nella fattispecie in atti rappresentata è assente in capo al proprietario del terreno quel presupposto normativo richiesto dall' art. 1 del dlgs n. 504 del 1992 secondo il quale «il presupposto dell' imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli...» nella considerazione che, giusta le prodotte risultanze documentali, il possesso del manufatto era in capo alla società L.R. e non già al locatore che diventava possessore dello stesso solo il 15 settembre 2009 con conseguente obbligo del pagamento dell' imposta a far tempo dall' anno successivo ovvero dal 2010.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l' appello del Comune e condanna lo stesso al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2016